SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 281

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 30 novembre 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato sta predisponendo l'invio dei bollettini di c/c postale "premarcati" per il rinnovo degli abbonamenti 2000 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Per le operazioni di rinnovo si prega di utilizzare i suddetti bollettini.

SOMMARIO

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 211

Ministero del commercio con l'estero

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1999.

Programma promozionale 2000.

99A10015

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 212

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei provvedimenti rilasciati dal Ministero della sanità in materia di prodotti fitosanitari nel 3° trimestre 1999, di cui vengono pubblicate le etichette ai sensi dell'art. 5, comma 9, del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194.

99A9379

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 20 ottobre 1999, n. **442.**

Trasformazione dell'ente autonomo «Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel Mondo» in società per azioni, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa ed in particolare, gli articoli 11, comma 1, lettera *b)*, e 14;

Vista la legge 29 luglio 1999, n. 241, recante proroga dei termini per l'esercizio delle deleghe di cui agli articoli 10 e 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, in relazione all'adozione del parere parlamentare;

Visto il regio decreto-legge 6 maggio 1937, n. 1756, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1937, n. 2677, istitutivo dell'ente autonomo «Mostra triennale delle terre italiane d'oltremare»;

Visto il regio decreto 4 aprile 1938, n. 2215, recante lo statuto dell'ente autonomo «Mostra triennale delle terre italiane d'oltremare»;

Visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 1314, concernente la trasformazione dell'ente autonomo «Mostra triennale delle terre italiane d'oltremare» in ente autonomo «Mostra d'oltremare del lavoro italiano nel mondo»;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 1999;

Acquisito il parere della commissione parlamentare bicamerale, istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 settembre 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la funzione pubblica e per i beni e le attività culturali;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Trasformazione dell'ente autonomo «Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel Mondo» in società per azioni

1. L'ente autonomo «Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel Mondo» con sede in Napoli, istituito con decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 1314, di seguito denominato E.A.M.O., è trasformato in società per azioni con la denominazione di Mostra d'oltremare S.p.a., con le modalità previste dal presente decreto ed entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso. Detto termine può essere prorogato di sei mesi con decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Per la finalità di cui al comma 1, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è nominata una commissione, di non più di cinque componenti, con il compito di effettuare la ricognizione del patrimonio dell'E.A.M.O., nonché la classificazione dei relativi cespiti, secondo le rispettive destinazioni. La commissione, con riferimento a specifiche operazioni comportanti la necessità di conoscenze tecniche specialistiche non adeguatamente presenti nella commissione stessa, può avvalersi di periti. La commissione conclude i lavori nel termine fissato dal decreto di nomina.

3. Dalla data di nomina della commissione e fino alla costituzione della società, l'E.A.M.O. è amministrato da un commissario, nella persona del presidente in carica. Il commissario svolge attività di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusa la vendita di beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'E.A.M.O.

4. La commissione di cui al comma 2 effettua la stima del patrimonio dell'E.A.M.O. La relazione di stima della commissione è approvata con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

5. Con il decreto di cui al comma 4, se non ricorre l'ipotesi di cui al comma 6, è disposta la convocazione dell'assemblea sociale, che approva lo statuto e nomina i componenti degli organi sociali. L'E.A.M.O. è trasformato in società per azioni dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di detto decreto; tale pubblicazione tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione di società.

6. Qualora le risultanze delle operazioni di ricognizione di cui al presente articolo facciano emergere una situazione patrimoniale tale da non consentire la trasformazione dell'E.A.M.O. in società, l'ente stesso è posto in liquidazione con il decreto che approva la relazione di stima di cui al comma 4. Alle operazioni di liquidazione dell'ente medesimo si provvede ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, nel termine di dodici mesi dalla data di conclusione dei lavori da parte della commissione.

7. La società Mostra d'oltremare S.p.a. subentra in tutti i rapporti attivi e passivi di cui l'E.A.M.O. era titolare. Gli oneri derivanti dagli adempimenti di cui al presente articolo, finalizzati alla trasformazione dell'E.A.M.O. sono posti a carico della predetta società medesima. Qualora la trasformazione non sia effettuata, detti oneri gravano sulla liquidazione dell'E.A.M.O.

Art. 2.

Capitale sociale

1. Il capitale della Mostra d'oltremare S.p.a. è costituito dal patrimonio stimato ai sensi del comma 4 dell'articolo 1. La commissione di cui al comma 2 del medesimo articolo 1 definisce il valore nominale di ciascuna azione.

2. Le partecipazioni azionarie relative al capitale della Mostra d'oltremare S.p.a. sono attribuite, all'atto della costituzione della società, agli enti fondatori dell'Ente autonomo mostra triennale delle Terre italiane d'oltremare in misura proporzionale alle quote, agli stessi enti spettanti, del patrimonio dell'E.A.M.O., secondo le stime della commissione di cui ai commi 2 e 4 dell'articolo 1. Delle partecipazioni complessivamente spettanti allo Stato e al comune di Napoli è attribuita al comune stesso una quota corrispondente al valore delle aree rientranti nell'attuale perimetro della Mostra, degli immobili su di esse esistenti e delle relative pertinenze, fino a concorrenza delle partecipazioni stesse. Le partecipazioni azionarie relative alla eventuale quota residua del capitale sono attribuite allo Stato. L'esercizio dei diritti dell'azionista, relativi alle partecipazioni azionarie di proprietà dello Stato, è delegato al comune di Napoli, eccetto che per le deliberazioni societarie che incidono sulla piena disponibilità delle azioni da parte dello Stato stesso, ovvero che riguardano atti di alienazione delle aree e dei beni non rientranti nell'attuale perimetro della Mostra. Queste ultime deliberazioni sono assunte: con il voto favorevole del rappresentante dello Stato. Allo Stato, nella qualità di titolare delle predette partecipazioni, rimane altresì attribuita la facoltà di esercitare, nei casi previsti dalla legge, l'azione di responsabilità nei confronti dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo.

Art. 3.

Oggetto sociale

1. La Mostra d'oltremare S.p.a. ha il compito di gestire e valorizzare il patrimonio già dell'E.A.M.O., nonché di organizzare attività fieristiche e promuovere manifestazioni culturali, turistiche, sportive, anche al fine dello sviluppo economico e della valorizzazione turistica della città di Napoli.

2. La Mostra d'oltremare S.p.a. può, tra l'altro, dare in gestione o locazione a terzi parte del suo patrimonio immobiliare; può costituire o partecipare a società che abbiano come scopo l'organizzazione di fiere, congressi, eventi, anche al di fuori degli spazi di proprietà della società, nonché attività di valorizzazione degli immobili facenti parte del patrimonio; può costituire o partecipare a società aventi per scopo sociale la valorizzazione dell'area flegrea.

Art. 4.

Personale

1. Il rapporto di lavoro del personale dipendente dalla società Mostra d'oltremare S.p.a. è disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva.

2. Al personale dell'E.A.M.O., previa la predisposizione di un piano di utilizzo del personale a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera *s)*, e dell'articolo 14, comma 1, lettera *b)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, si applicano le disposizioni degli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

3. Dalla data di trasformazione di cui all'articolo l ed in relazione al periodo successivo a detta data, al personale dell'E.A.M.O. compete il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, indipendentemente dal regime applicabile al rapporto di lavoro precedente.

Art. 5.

Cose di interesse artistico e storico

1. Ai beni di cui agli articoli 1, 2, e 5 della legge 1º giugno 1939, n. 1089, appartenenti alla Mostra d'oltremare S.p.a. si applicano, nei quattro anni successivi alla costituzione della società stessa, le disposizioni previste per le cose appartenenti a privati che abbiano formato oggetto di notifica.

2. Entro dodici mesi dalla costituzione della Mostra d'oltremare S.p.a., gli amministratori presentano l'elenco delle cose di cui all'articolo l della legge 1º giugno 1939, n. 1089. La comunicazione dell'elenco, per le cose ivi comprese, tiene luogo della notifica prevista dall'articolo 3 della medesima legge. Si applicano le disposizioni di cui allo stesso articolo 3.

3. Entro due anni dalla ricezione dell'elenco, il Ministero per i beni e le attività culturali comunica alla società le cose indicate che non rivestono interesse particolarmente importante.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 ottobre 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BERSANI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

AMATO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

PIAZZA, *Ministro per la funzione pubblica*

MELANDRI, *Ministro per i beni e le attività culturali*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa):

«Art. 11. — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999, uno o più decreti legislativi diretti a:

a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonché di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo;

b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, le istituzioni di diritto privato e le società per azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale;

c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;

d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonché gli organismi operanti nel settore stesso.

2. I decreti legislativi sono emanati previo parere della commissione di cui all'art. 5, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi. Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.

4. Anche al fine di conformare le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, alle disposizioni della presente legge recanti principi e criteri direttivi per i decreti legislativi da emanarsi ai sensi del presente capo, ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono essere emanate entro il 31 ottobre 1998. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei decreti legislativi, si attiene ai princìpi contenuti negli articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi di cui all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a partire dal principio della separazione tra compiti e responsabilità di direzione politica e compiti e responsabilità di direzione delle amministrazioni, nonché, ad integrazione, sostituzione o modifica degli stessi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) completare l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la conseguente estensione al lavoro pubblico delle disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche, mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'art. 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui alla lettera *a),* l'istituzione di un ruolo unico interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, articolato in modo da garantire la necessaria specificità tecnica;

c) semplificare e rendere più spedite le procedure di contrattazione collettiva; riordinare e potenziare l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) cui è conferita la rappresentanza negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;

d) prevedere che i decreti legislativi e la contrattazione possano distinguere la disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza del ruolo sanitario di cui all'art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e stabiliscano altresì una distinta disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano qualificate attività professionali, implicanti l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di ricerca;

e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni, attraverso loro istanze associative o rappresentative, possano costituire un comitato di settore;

f) prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta, limitatamente alla certificazione delle compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'art. 1-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla Corte dei conti, che può richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna certificazione contrattuale, con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti si pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il quale la certificazione si intende effettuata; prevedere che la certificazione e il testo dell'accordo siano trasmessi al comitato di settore e, nel caso di amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato di sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere completate entro il termine di quaranta giorni dalla data di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;

g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera *a),* tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorché concernenti in via incidentale atti amministrativi presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo: misure organizzative e processuali anche di carattere generale atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale estensione della giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali conseguenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e di servizi pubblici, prevedendo altresì un regime processuale transitorio per i procedimenti pendenti;

h) prevedere procedure facoltative di consultazione delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro;

i) prevedere la definizione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione e le modalità di raccordo con la disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari, nonché l'adozione di codici di comportamento da parte delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la costituzione da parte delle singole amministrazioni di organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei codici e le modalità di raccordo degli organismi stessi con il Dipartimento della funzione pubblica.

4-*bis.* I decreti legislativi di cui al comma 4 sono emanati previo parere delle commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

5. Il termine di cui all'articolo 2, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è riaperto fino al 31 luglio 1997.

6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni dell'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla lettera *e)* le parole: «ai dirigenti generali ed equiparati» sono soppresse; alla lettera *i)* le parole: «prevedere che nei limiti di cui alla lettera *h)* la contrattazione sia nazionale e decentrata» sono sostituite dalle seguenti: «prevedere che la struttura della contrattazione, le aree di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano definiti in coerenza con quelli del settore privato»; la lettera *q)* è abrogata; alla lettera *t)* dopo le parole: «concorsi unici per profilo professionale» sono inserite le seguenti: «,da espletarsi a livello regionale,».

7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Sono fatti salvi i procedimenti concorsuali per i quali sia stato già pubblicato il bando di concorso».

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo per l'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvalersi se non con determinazione di princìpi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, fra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il titolo della legge 23 agosto 1988, n. 400 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214 supplemento ordinario) è il seguente: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

— Per il testo dell'art. 11, comma 1, lettera *b)*, della citata legge 15 marzo 1997, n. 59, si veda in nota al titolo.

— Si riporta il testo dell'art. 14 della suddetta legge n. 59/1997:

«Art. 14. — 1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'art. 11, il Governo perseguirà l'obiettivo di una complessiva riduzione dei costi amministrativi e si atterrà, oltreché ai princìpi generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, dall'art. 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) fusione o soppressione di enti con finalità omologhe o complementari, trasformazione di enti per i quali l'autonomia non sia necessaria o funzionalmente utile in ufficio dello Stato o di altra amministrazione pubblica, ovvero in struttura di università, con il consenso della medesima, ovvero liquidazione degli enti inutili; per i casi di cui alla presente lettera il Governo è tenuto a presentare contestuale piano di utilizzo del personale ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera *s)*, in carico ai suddetti enti;

b) trasformazione in associazioni o in persone giuridiche di diritto privato degli enti che non svolgono funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico nonché di altri enti per il cui funzionamento non è necessaria la personalità di diritto pubblico; trasformazione in ente pubblico economico o in società di diritto privato di enti ad alto indice di autonomia finanziaria; per i casi di cui alla presente lettera il Governo è tenuto a presentare contestuale piano di utilizzo del personale ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera *s)*, in carico ai suddetti enti;

c) omogeneità di organizzazione per enti omologhi di comparabile rilevanza, anche sotto il profilo delle procedure di nomina degli organi statutari, e riduzione funzionale del numero di componenti degli organi collegiali;

d) razionalizzazione ed omogeneizzazione dei poteri di vigilanza ministeriale, con esclusione, di norma, di rappresentanti ministeriali negli organi di amministrazione, e nuova disciplina del commissariamento degli enti;

e) contenimento delle spese di funzionamento, anche attraverso ricorso obbligatorio a forme di comune utilizzo di contraenti ovvero di organi, in analogia a quanto previsto dall'art. 20, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

f) programmazione atta a favorire la mobilità e l'ottimale utilizzo delle strutture impiantistiche».

— Si riporta il testo dell'art. 5 della suddetta legge n. 59/1997:

«Art. 5. — 1. È istituita una commissione parlamentare, composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari.

2. La commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'ufficio di presidenza. La commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni da nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'ufficio di presidenza. Sino alla costituzione della commissione, il parere, ove occorra, viene espresso dalle competenti commissioni parlamentari.

3. Alle spese necessarie per il funzionamento della commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.

4. La commissione:

a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;

b) verifica periodicamente lo stato di attuazione delle riforme previste dalla presente legge e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere».

Note all'art. 1:

— Per il titolo del decreto legislativo 6 maggio 1948, n 1314, si veda nelle premesse del decreto.

— Il titolo della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 1956, n. 325), è il seguente: «Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale».

Note all'art. 4:

— Il testo dell'art. 12, comma 1, lettera *s)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (per il cui titolo vedi in note al titolo), è il seguente:

«1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'art. 11, il Governo si atterrà, oltreché ai princìpi generali desumibili dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a)-r) (omissis);

s) realizzare gli eventuali processi di mobilità ricorrendo, in via prioritaria ad accordi di mobilità su base territoriale, ai sensi dell'art. 35, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, prevedendo anche le amministrazioni centrali interessate dai processi di trasferimento di cui all'art. 1 della presente legge, nonché di razionalizzazione, riordino e fusione di cui all'art. 11, comma 1, lettera *a)*, procedure finalizzate alla riqualificazione professionale per il personale di tutte le qualifiche e i livelli per la copertura dei posti disponibili a seguito della definizione delle piante organiche e con le modalità previste dall'art. 3, commi 205 e 206, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, fermo restando che le singole amministrazioni provvedono alla copertura degli oneri finanziari attraverso i risparmi di gestione sui propri capitoli di bilancio».

— Per il testo dell'art. 14, comma 1, lettera *b),* della citata legge 15 marzo 1997, n. 59 vedi nelle note alle premesse.

— I testi degli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 1993, n. 30 - supplemento ordinario) recante: «Razionalizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421» sono i seguenti:*

«Art. 33 *(Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse).* — 1. Nell'ambito del medesimo comparto le amministrazioni

possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento è disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza.

2. Il trasferimento di personale fra comparti diversi avviene a seguito di apposito accordo stipulato fra le amministrazioni, con il quale sono indicate le modalità ed i criteri per il trasferimento dei lavoratori in possesso di specifiche professionalità, tenuto conto di quanto stabilito ai sensi del comma 3.

3. I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2».

«Art. 34 *(Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimenti di attività).* — 1. Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applica l'art. 2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'art. 47, commi da 1 a 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 428».

— L'art. 2120 del codice civile recita:

«Art. 2120 *(Indennità di anzianità).* — In caso dl cessazione del contratto a tempo indeterminato, è dovuta al prestatore di lavoro una indennità proporzionale agli anni di servizio.

L'ammontare dell'indennità è determinato dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità, in base all'ultima retribuzione e in relazione alla categoria alla quale appartiene il prestatore di lavoro.

Sono salve le norme corporative che stabiliscono forme equivalenti di previdenza».

Note all'art. 5:

— I testi degli articoli 1, 2, 3 e 5 della legge 1° giugno 1939, n. 1089 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 8 agosto 1939, n. 184), recante: «Tutela delle cose di interesse artistico e storico», sono i seguenti:

«Art. 1. — Sono soggette alla presente legge le cose, immobili e mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, compresi:

a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;

a) le cose d'interesse numismatico;

c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, i documenti notevoli, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni aventi carattere di rarità e di pregio.

Vi sono pure compresi le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico.

Non sono soggette alla disciplina della presente legge le opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni».

«Art. 2. — Sono altresì sottoposte alla presente legge le cose immobili che, a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, siano state riconosciute di interesse particolarmente importante e come tali abbiano formato oggetto di notificazione, in forma amministrativa, del Ministero per la educazione nazionale.

La notifica, su richiesta del Ministro, è trascritta nei registri delle conservatorie delle ipoteche ed ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore della cosa a qualsiasi titolo».

«Art. 3. — Il Ministro per l'educazione nazionale notifica in forma amministrativa ai privati proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo, le cose indicate all'art. 1 che siano di interesse particolarmente importante.

Trattandosi di immobili per natura o di pertinenze, si applicano le norme di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

L'elenco delle cose mobili, delle quali si è notificato l'interesse particolarmente importante, è conservato presso il Ministero dell'educazione nazionale e copie dello stesso sono depositate presso le prefetture del Regno.

Chiunque abbia interesse può prendere visione».

«Art. 5. Il Ministro per l'edurazione nazionale, sentito il Consiglio nazionale della educazione, delle scienze e delle arti può procedere alla notifica delle collezioni o serie di oggetti, che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o storico.

Le collezioni e le serie notificate non possono, per qualsiasi titolo essere smembrate senza l'autorizzazione del Ministro per l'educazione nazionale».

99G0520

DECRETO LEGISLATIVO 29 ottobre 1999, n. **443.**

Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 5, 76, 87, 117, 118 e 128 della Costituzione;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, come successivamente modificata ed integrata dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, dalla legge 16 giugno 1998, n. 191, e dalla legge 8 marzo 1999, n. 50;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge n. 59 del 1997;

Visto l'articolo 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59, contenente la delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi recanti disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi adottati in attuazione dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 16 giugno 1999 e del 9 luglio 1999;

Acquisita, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera *e)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, in relazione agli articoli 3, 4, 9, 10 e 11, l'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisito il parere della conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisito il parere della commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa, istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Acquisito il parere della commissione parlamentare per le questioni regionali;

Vista la legge 29 luglio 1999, n. 241;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'interno e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifica all'articolo 18

1. All'articolo 18, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono aggiunte le parole: «la definizione di norme in materia di metrologia legale; la omologazione di modelli di strumenti di misura;».

Art. 2.

Modifiche all'articolo 19

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 10 è abrogato;

b) al comma 12, le parole: «in vigore alla data di emanazione del presente decreto legislativo» sono sostituite con le parole: «in vigore alla data di effettivo trasferimento e delega delle funzioni disposte dal presente decreto legislativo».

Art. 3.

Modifiche all'articolo 29

1. All'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera *b)* dopo le parole: «stoccaggio di energia» sono aggiunte le seguenti parole: «limitatamente allo stoccaggio di metano in giacimento.»;

b) la lettera *l)* è sostituita con la seguente:

«*l)* prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, ivi comprese le funzioni di polizia mineraria in mare; le funzioni amministrative relative a prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in terraferma, ivi comprese quelle di polizia mineraria, sono svolte dallo Stato d'intesa con la regione interessata secondo modalità procedimentali da emanare entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto legislativo;».

Art. 4.

Modifica all'articolo 32

1. All'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dopo le parole: «delle risorse geotermiche» sono aggiunte le parole: «e dell'anidride carbonica».

Art. 5.

Modifica all'articolo 38

1. All'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è aggiunta la seguente lettera:

«*d)* la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle camere di commercio, ivi inclusi i termini per l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo.».

Art. 6.

Modifica all'articolo 40

1. All'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è aggiunta la seguente lettera:

«*f)* l'attività regolamentare in materia di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e di commercio dei pubblici esercizi, d'intesa con le regioni.».

Art. 7.

Modifiche all'articolo 47

1. All'articolo 47 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono aggiunti i seguenti commi:

«*3*. Resta di competenza degli organi e delle amministrazioni statali e centrali, fino al compimento degli atti di liquidazione, erogazione e controllo, la gestione dei procedimenti amministrativi inerenti ad agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualunque genere alle imprese, per i quali, alla data di effettivo esercizio delle funzioni conferite, sia già avviato il relativo procedimento amministrativo.

4. I fondi relativi alle funzioni in materia di agevolazioni alle imprese, a qualunque titolo conferite alle regioni, confluiscono nel fondo di cui al comma 6 dell'articolo 19 e sono ripartiti tra le regioni sulla base di quanto previsto dal comma 8 del medesimo articolo.

5. Al fine di concertare i criteri e gli indirizzi unitari nel rispetto delle specificità delle singole realtà regionali, in conformità con l'articolo 2 della legge 3 agosto 1999, n. 280, ed assicurare l'uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale, il Ministero delle politiche agricole e forestali predispone, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sentite le associazioni nazionali di allevatori interessate, il programma annuale dei controlli funzionali.

6. Compete al Ministero per le politiche agricole e forestali, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, il finanziamento delle attività di tenuta dei registri e dei libri genealogici esercitate dalle associazioni di allevatori operanti a livello nazionale, nei limiti autorizzati dalla legislazione vigente.

7. Compete alle regioni, nel rispetto dei principi fissati dalla legge 3 agosto 1999, n. 280, il finanziamento delle attività relative ai controlli funzionali esercitate da associazioni di allevatori operanti a livello territoriale.».

Art. 8.

Modifica all'articolo 48

1. All'articolo 48, al comma 1, alla lettera *b)*, dopo le parole: «alla costituzione dei consorzi» sono aggiunte le parole: «esclusi quelli a carattere multiregionale;».

Art. 9.

Modifica all'articolo 66

1. All'articolo 66, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è soppressa la lettera *b).*

Art. 10.

Modifica all'articolo 91

1. All'articolo 91, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono soppresse le parole: «ai sensi dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

Art. 11.

Modifiche all'articolo 104

1. All'articolo 104 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, alla lettera *ii),* sono aggiunte, in fine, le parole: «nonché per unità da diporto nautico;»;

b) al comma 1, la lettera *ll),* è così modificata: «al rilascio di patenti, di certificati di abilitazione professionale, di patenti nautiche e di loro duplicati e aggiornamenti;»;

c) al comma 1, è aggiunta la seguente lettera:

«*qq)* al sistema informativo del demanio marittimo, la cui gestione è regolata mediante protocolli d'intesa ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 281/1997;».

Art. 12.

Modifica all'articolo 106

1. All'articolo 106 il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2.* È soppresso il Servizio escavazione porti. Il relativo personale è trasferito ai sensi del comma 2 dell'articolo 9.».

Art. 13.

Modifica all'articolo 107

1. All'articolo 107, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è aggiunta la seguente lettera:

«*h)* alla dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, ivi compresa l'individuazione, sulla base di quella effettuata dalle regioni, dei territori danneggiati e delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185.».

Art. 14.

Modifica all'articolo 108

1. All'articolo 108, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è soppresso il punto 6).

Art. 15.

Modifica all'articolo 112

1. All'articolo 112, al comma 3, dopo la lettera *i),* è aggiunta la seguente:

«*l)* la tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro;».

Art. 16.

Modifiche all'articolo 115

1. All'articolo 115 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera *e)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché lo svolgimento di ispezioni agli stabilimenti di produzione di medicinali per uso umano e per uso veterinario, ivi comprese le materie prime farmacologicamente attive e i gas medicinali, e ai centri di sperimentazione clinica umana e veterinaria.»;

b) è aggiunto il seguente comma 3-*bis*:

«*3-bis.* Ai sensi del comma 3 del presente articolo, restano riservate allo Stato le funzioni di verifica, ai fini

del controllo preventivo, della conformità rispetto alla normativa nazionale e comunitaria, limitatamente agli aspetti di tutela della salute di rilievo nazionale:

a) degli stabilimenti di produzione dei prodotti destinati ad alimentazione particolare e dei prodotti fitosanitari;

b) dei macelli, dei mercati ittici e stabilimenti dove si allevano animali o pesci, nonché dei laboratori di trasformazione e delle altre strutture di interesse veterinario che fabbricano o trattano prodotti destinati all'esportazione;

c) dei laboratori.»;

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma 3-*ter:*

«*3-ter*. L'esercizio delle funzioni di cui ai commi 3 e 3-*bis* è regolato sulla base di modalità definite con apposito accordo da approvare in conferenza Stato-regioni, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.».

Art. 17.

Modifiche all'articolo 119

1. All'articolo 119 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo la lettera *d)*, è aggiunta la seguente lettera:

«*e)* l'autorizzazione alla fabbricazione per l'immissione in commercio degli additivi o dei prodotti di cui al capitolo I.1.a) dell'allegato I al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123.»;

b) il comma 2 è abrogato.

Art. 18.

Modifica all'articolo 142

1. All'articolo 142, comma 1, lettera *f)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le parole: «n. 149» sono sostituite con le parole: «n. 148».

Art. 19.

Modifica all'articolo 144

1. All'articolo 144, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le parole: «degli articoli 21 e seguenti» sono sostituite dalle parole: «articolo 21».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BELLILLO, *Ministro per gli affari regionali*

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

PIAZZA, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai senzi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 5 della Costituzione è il seguente:

«Art. 5. — 1. La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento».

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega del Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per soggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il testo dell'art. 117 della Costituzione è il seguente:

«Art. 117. — 1. La regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato, sempre che le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre regioni:

ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla regione;

circoscrizioni comunali;

polizia urbane e rurale;

fiere e mercati;

beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;

musei e biblioteche di enti locali;

urbanistica;

turismo ed industria alberghiera;

tramvie e linee automobilistiche d'interesse regionale;

viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;

navigazione e porti lacuali;

acque minerali e termali;

cave e torbiere;

caccia;

pesca nelle acque interne;

agricoltura e foreste;

artigianato.

Altre materie indicate da leggi costituzionali.

2. Le leggi della Repubblica possono demandare alla regione il potere di emanare norme per la loro attuazione».

— Il testo dell'art. 118 della Costituzione è il seguente:

«Art. 118. — 1. Spettano alla regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo salvo quelle di interesse esclusivamente locale che possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle province, ai comuni o ad altri enti locali.

2. Lo Stato può con legge delegare alla regione l'esercizio di altre amministrative.

3. La regione esercita normalmente le sue funzioni amininistrative delegandole alle province, ai comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici».

— Il testo dell'art. 128 della Costituzione è il seguente:

«Art. 128. — 1. Le province e i comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni».

— La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa».

— La legge 15 maggio 1997, n. 127, reca: «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo».

— La legge 16 giugno 1998, n. 191, reca: «Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica».

— La legge 8 marzo 1999, n. 50, reca: «Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998».

— Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, reca: «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59».

— Il testo dell'art. l della legge 15 marzo 1997, n. 59, così recita:

«Art. 1. — Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a conferire alle regioni e agli enti locali, ai sensi degli articoli 5, 118 e 128 della Costituzione, funzioni e compiti amministrativi nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi contenuti nella presente legge. Ai fini della presente legge, per «conferimento» si intende trasferimento, delega o attribuzione di funzioni e compiti e per «enti locali» si intendono le province, i comuni, le comunità montane e gli altri enti locali.

2. Sono conferite alle regioni e agli enti locali, nell'osservanza del principio di sussidiarietà di cui all'art. 4, comma 3, lettera *a)*, della presente legge, anche ai sensi dell'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità, nonché tutte le funzioni e i compiti amministrativi localizzabili nei rispettivi territori in atto esercitati da qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrali o periferici, ovvero tramite enti o altri soggetti pubblici.

3. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 le funzioni e i compiti riconducibili alle seguenti materie:

a) affari esteri e commercio estero, nonché cooperazione internazionale e attività promozionale all'estero di rilievo nazionale;

b) difesa, Forze armate, armi e munizioni, esplosivi e materiale strategico;

c) rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose;

d) tutela dei beni culturali e del patrimonio storico artistico;

e) vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe;

f) cittadinanza, immigrazione, rifugiati e asilo politico, estradizione;

g) consultazioni elettorali, elettorato attivo e passivo, propaganda elettorale, consultazioni referendarie escluse quelle regionali;

h) moneta, sistema valutario e perequazione delle risorse finanziarie;

i) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

l) ordine pubblico e sicurezza pubblica;

m) amministrazione della giustizia;

n) poste e telecomunicazioni;

o) previdenza sociale, eccedenze di personale temporanee e strutturali;

p) ricerca scientifica;

q) istruzione universitaria, ordinamenti scolastici, programmi scolastici, organizzazione generale dell'istruzione scolastica e stato giuridico del personale;

r) vigilanza in materia di lavoro e cooperazione.

4. Sono inoltre esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2:

a) i compiti di regolazione e controllo già attribuiti con legge statale ad apposite autorità indipendenti;

b) i compiti strettamente preordinati alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di grandi reti infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale con legge statale;

c) i compiti di rilievo nazionale del sistema di protezione civile, per la difesa del suolo, per la tutela dell'ambiente e della salute, per gli indirizzi, le funzioni e i programmi nel settore dello spettacolo, per la ricerca, la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia; gli schemi di decreti legislativi, ai fini della individuazione dei compiti di rilievo nazionale, sono predisposti previa intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; in mancanza dell'intesa, il Consiglio dei Ministri delibera motivatamente in via definitiva su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

d) i compiti esercitati localmente in regime di autonomia funzionale dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dalle università degli studi;

e) il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea e i compiti preordinati ad assicurare l'esecuzione a livello nazionale degli obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione europea e dagli accordi internazionali.

5. Resta ferma la disciplina concernente il sistema statistico nazionale, anche ai fini del rispetto degli obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione europea e dagli accordi internazionali.

6. La promozione dello sviluppo economico, la valorizzazione dei sistemi produttivi e la promozione della ricerca applicata sono interessi pubblici primari che lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali assicurano nell'ambito delle rispettive competenze, nel rispetto delle esigenze della salute, della sicurezza pubblica e della tutela dell'ambiente».

— Il testo dell'art. 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59, così recita:

«Art. 10. — Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui all'art. 1 possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi criteri e principi direttivi e con le stesse procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore».

— Il testo dell'art. 3 della legge 15 marzo 1997, n. 59, così recita:

«Art. 3. — 1. Con i decreti legislativi di cui all'art. 1 sono:

a) individuati tassativamente le funzioni e i compiti da mantenere in capo alle amministrazioni statali, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 1;

b) indicati, nell'ambito di ciascuna materia, le funzioni e i compiti da conferire alle regioni anche ai fini di cui all'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e osservando il principio di sussidiarietà di cui all'art. 4, comma 3, lettera *a)*, della presente legge, o da conferire agli enti locali territoriali o funzionali al sensi degli articoli 128 e 118, primo comma, della Costituzione, nonché i criteri di conseguente e contestuale attribuzione e ripartizione tra le regioni, e tra queste e gli enti locali, dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative; il conferimento avviene gradualmente ed entro il periodo massimo di tre anni, assicurando l'effettivo esercizio delle funzioni conferite;

c) individuati le procedure e gli strumenti di raccordo, anche permanente, con eventuale modificazione o nuova costituzione di forme di cooperazione strutturali e funzionali, che consentano la collaborazione e l'azione coordinata tra enti locali, tra regioni e tra i diversi livelli di governo e di amministrazione anche con eventuali interventi sostitutivi nel caso di inadempienza delle regioni e degli enti locali nell'esercizio delle funzioni amministrative ad essi conferite, nonché la presenza e l'intervento, anche unitario, di rappresentanti statali, regionali e locali nelle diverse strutture, necessarie per l'esercizio delle funzioni di raccordo, indirizzo, coordinamento e controllo;

d) soppresse, trasformate o accorpate le strutture centrali e periferiche interessate dal conferimento di funzioni e compiti con le modalità e nei termini di cui all'art. 7, comma 3, salvaguardando l'integrità di ciascuna regione e l'accesso delle comunità locali alle strutture sovraregionali;

e) individuate le modalità e le procedure per il trasferimento del personale statale senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;

f) previste le modalità e le condizioni con le quali l'amministrazione dello Stato può avvalersi, per la cura di interessi nazionali, di uffici regionali e locali, d'intesa con gli enti interessati o con gli organismi rappresentativi degli stessi;

g) individuate le modalità e le condizioni per il conferimento a idonee strutture organizzative di funzioni e compiti che non richiedano, per la loro natura, l'esercizio esclusivo da parte delle regioni e degli enti locali;

h) previste le modalità e le condizioni per l'accessibilità da parte del singolo cittadino temporaneamente dimorante al di fuori della propria residenza ai servizi di cui voglia o debba usufruire.

2. Speciale normativa è emanata con i decreti legislativi di cui all'art. 1 per il comune di Campione d'Italia, in considerazione della sua collocazione territoriale separata e della conseguente peculiare realtà istituzionale, socio-economica, valutaria, doganale, fiscale e finanziaria».

— Il testo dell'art. 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, così recita:

«Art. 4. — 1. Nelle materie di cui all'art. 117 della Costituzione, le regioni, in conformità ai singoli ordinamenti regionali, conferiscono alle province, ai comuni e agli altri enti locali tutte le funzioni che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale. Al conferimento delle funzioni le regioni provvedono sentite le rappresentanze degli enti locali. Possono altresì essere ascoltati anche gli organi rappresentativi delle autonomie locali ove costituiti dalle leggi regionali.

2. Gli altri compiti e funzioni di cui all'art. 1, comma 2, della presente legge, vengono conferiti a regioni, province, comuni ed altri enti locali con i decreti legislativi di cui all'art. 1.

3. I conferimenti di funzioni di cui ai commi 1 e 2 avvengono nell'osservanza dei seguenti principi fondamentali:

a) il principio di sussidiarietà, con l'attribuzione della generalità dei compiti e delle funzioni amministrative ai comuni, alle province e alle comunità montane, secondo le rispettive dimensioni territoriali, associative e organizzative, con l'esclusione delle sole funzioni incompatibili con le dimensioni medesime, attribuendo le responsabilità pubbliche anche al fine di favorire l'assolvimento di funzioni e di compiti di rilevanza sociale da parte delle famiglie, associazioni e comunità, alla autorità territorialmente e funzionalmente più vicina al cittadini interessati;

b) il principio di completezza, con la attribuzione alla regione dei compiti e delle funzioni amministrative non assegnati al sensi della lettera *a)*, e delle funzioni di programmazione;

c) il principio di efficienza e di economicità, anche con la soppressione delle funzioni e dei compiti divenuti superflui;

d) il principio di cooperazione tra Stato, regioni ed enti locali anche al fine di garantire un'adeguata partecipazione alle iniziative adottate nell'ambito dell'Unione europea;

e) i principi di responsabilità ed unicità dell'amministrazione, con la conseguente attribuzione ad un unico soggetto delle funzioni e dei compiti connessi, strumentali e complementari, e quello di identificabilità in capo ad un unico soggetto anche associativo della responsabilità di ciascun servizio o attività amministrativa;

f) il principio di omogeneità, tenendo conto in particolare delle funzioni già esercitate con l'attribuzione di funzioni e compiti omogenei allo stesso livello di governo;

g) il principio di adeguatezza, in relazione all'idoneità organizzativa dell'amministrazione ricevente a garantire, anche in forma associata con altri enti, l'esercizio delle funzioni;

h) il principio di differenziazione nell'allocazione delle funzioni in considerazione delle diverse caratteristiche, anche associative, demografiche, territoriali e strutturali degli enti riceventi;

i) il principio della copertura finanziaria e patrimoniale dei costi per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite;

l) il principio di autonomia organizzativa e regolamentare e di responsabilità degli enti locali nell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi ad essi conferiti.

4. Con i decreti legislativi di cui all'art. 1 il Governo provvede anche a:

a) delegare alle regioni i compiti di programmazione e amministrazione in materia di servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale; attribuire alle regioni il compito di definire, d'intesa con gli enti locali, il livello dei servizi minimi qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini, servizi i cui costi sono a carico dei bilanci regionali, prevedendo che i costi dei servizi ulteriori rispetto a quelli minimi siano a carico degli enti locali che ne programmino l'esercizio; prevedere che l'attuazione delle deleghe e l'attribuzione delle relative risorse alle regioni siano precedute da appositi accordi di programma tra il Ministro dei trasporti e della navigazione e le regioni medesime, sempreché gli stessi accordi siano perfezionati entro il 30 giugno 1999;

b) prevedere che le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolino l'esercizio dei servizi con qualsiasi modalità effettuati e in qualsiasi forma affidati, sia in concessione che nei modi di cui agli articoli 22 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, mediante contratti di servizio pubblico, che rispettino gli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1191/69 ed il regolamento (CEE) n. 1893/91, che abbiano caratteristiche di certezza finanziaria

e copertura di bilancio e che garantiscano entro il 1° gennaio 2000 il conseguimento di un rapporto di almeno 0,35 tra ricavi da traffico e costi operativi, al netto dei costi di infrastruttura previa applicazione della direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991 ai trasporti ferroviari di interesse regionale e locale; definire le modalità per incentivare il superamento degli assetti monopolistici nella gestione dei servizi di trasporto urbano e extraurbano e per introdurre regole di concorrenzialità nel periodico affidamento dei servizi; definire le modalità di subentro delle regioni entro il 1° gennaio 2000 con propri autonomi contratti di servizio regionale al contratto di servizio pubblico tra Stato e Ferrovie dello Stato S.p.a. per servizi di interesse locale e regionale;

c) ridefinire, riordinare e razionalizzare, sulla base dei principi e criteri di cui al comma 3 del presente articolo, ai comma 1 dell'art. 12 e agli articoli 14, 17 e 20, comma 5, per quanto possibile individuando momenti decisionali unitari, la disciplina relativa alle attività economiche ed industriali, in particolare per quanto riguarda il sostegno e lo sviluppo delle imprese operanti nell'industria, nel commercio, nell'artigianato, nel comparto agroindustriale e nei servizi alla produzione; per quanto riguarda le politiche regionali, strutturali e di coesione dell'Unione europea, ivi compresi gli interventi nelle aree depresse del territorio nazionale, la ricerca applicata, l'innovazione tecnologica, la promozione della internazionalizzazione e della competitività delle imprese nel mercato globale e la promozione della razionalizzazione della rete commerciale anche in relazione all'obiettivo del contenimento dei prezzi e dell'efficienza della distribuzione; per quanto riguarda la cooperazione nei settori produttivi e il sostegno dell'occupazione; per quanto riguarda le attività relative alla realizzazione, all'ampliamento, alla ristrutturazione e riconversione degli impianti industriali, all'avvio degli impianti medesimi e alla creazione, ristrutturazione e valorizzazione di aree industriali ecologicamente attrezzate, con particolare riguardo alle dotazioni ed impianti di tutela dell'ambiente, della sicurezza e della salute pubblica.

5. Ai fini dell'applicazione dell'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e del principio di sussidiarietà di cui al comma 3, lettera *a)*, del presente articolo, ciascuna regione adotta, entro sei mesi dall'emanazione di ciascun decreto legislativo, la legge di puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate agli enti locali e di quelle mantenute in capo alla regione stessa. Qualora la regione non provveda entro il termine indicato, il Governo è delegato ad emanare, entro i successivi novanta giorni, sentite le regioni inadempienti, uno o più decreti legislativi di ripartizione di funzioni tra regione ed enti locali le cui disposizioni si applicano fino alla data di entrata in vigore della legge regionale».

— Il testo dell'art. 5 della legge n. 59/1997 è il seguente:

«Art. 5. — 1. È istituita una Commissione parlamentare, composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari.

2. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'ufficio di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'ufficio di presidenza. Sino alla costituzione della Commissione, il parere, ove occorra, viene espresso dalle competenti Commissioni parlamentari.

3. Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.

4. La Commissione:

a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;

b) verifica periodicamente lo stato di attuazione delle riforme previste dalla presente legge e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere».

— Il testo dell'art. 9 della legge 15 marzo 1997, n. 59, così recita:

«Art. 9. — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a definire ed ampliare le attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, unificandola, per le materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città e autonomie locali. Nell'emanazione del decreto legislativo il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) potenziamento dei poteri e delle funzioni della Conferenza prevedendo la partecipazione della medesima a tutti i processi decisionali di interesse regionale, interregionale ed infraregionale almeno a livello di attività consultiva obbligatoria;

b) semplificazione delle procedure di raccordo tra Stato e regioni attraverso la concentrazione in capo alla Conferenza di tutte le attribuzioni relative ai rapporti tra Stato e regioni anche attraverso la soppressione di comitati, commissioni e organi omologhi all'interno delle amministrazioni pubbliche;

c) specificazione delle materie per le quali è obbligatoria l'intesa e della disciplina per i casi di dissenso;

d) definizione delle forme e modalità della partecipazione dei rappresentanti dei comuni, delle province e delle comunità montane.

2. Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, i pareri richiesti dalla presente legge alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza Stato-città e autonomie locali sono espressi dalla Conferenza unificata».

— Il testo dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, così recita:

«Art. 11. — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a:

a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonché di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo;

b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, nonché gli enti privati, controllati direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale;

c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;

d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonché gli organismi operanti nel settore stesso.

2. I decreti legislativi sono emanati previo parere della Commissione di cui all'art. 5, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi. Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.

4. Anche al fine di conformare le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, alle disposizioni della presente legge e di coordinarle con i decreti legislativi emanati ai sensi del presente capo, ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono essere emanate entro il 31 dicembre 1997. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi di cui all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a partire dal principio della separazione tra compiti e responsabilità di dire-

zione politica e compiti e responsabilità di direzione delle amministrazioni, nonché, ad integrazione, sostituzione o modifica degli stessi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) completare l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la conseguente estensione al lavoro pubblico delle disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche, mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'art. 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

b) prevedere per i dirigenti compresi quelli di cui alla lettera *a)*, l'istituzione di un ruolo unico interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, articolato in modo da garantire la necessaria specificità tecnica;

c) semplificare e rendere più spedite le procedure di contrattazione collettiva; riordinare e potenziare l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) cui è conferita la rappresentanza negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;

d) prevedere che i decreti legislativi e la contrattazione possano distinguere la disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza del ruolo sanitario di cui all'art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e stabiliscano altresì una distinta disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano qualificate attività professionali, implicanti l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di ricerca;

e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni, attraverso loro istanze associative o rappresentative, possano costituire un comitato di settore;

f) prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta, limitatamente alla certificazione delle compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'art. 1-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla Corte dei conti, che può richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna certificazione contrattuale, con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti si pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il quale la certificazione si intende effettuata; prevedere che la certificazione e il testo dell'accordo siano trasmessi al comitato di settore e, nel caso di amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato di sottoscrivere il contratto collettivo il quale preduce effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere completate entro il termine di quaranta giorni dalla data di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;

g) devolvere, entra il 30 giugno 1998, al giudice ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera *a)*, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorché concernenti in via incidentale atti amministrativi presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo: misure organizzative e processuali anche di carattere generale atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale estensione della giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali conseguenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e di servizi pubblici, prevedendo altresì un regime processuale transitorio per i procedimenti pendenti;

h) prevedere procedure di consultazione delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro;

i) prevedere la definizione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione e le modalità di raccordo con la disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari, nonché l'adozione di codici di comportamento da parte delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la costituzione da parte delle singole amministrazioni di organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei codici e le modalità di raccordo degli organismi stessi con il Dipartimento della funzione pubblica.

5. Il termine di cui all'art. 2, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è riaperto fino al 31 luglio 1997.

6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni dell'art. 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla lettera *e)* le parole: «ai dirigenti generali ed equiparati» sono soppresse; alla lettera *i)* le parole: «prevedere che nei limiti di cui alla lettera *h)* la contrattazione sia nazionale e decentrata» sono sostituite dalle seguenti: «prevedere che la strttura della contrattazione, le aree di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano definiti in coerenza con quelli del settore privato»; la lettera *q)* è abrogata; alla lettera *t)* dopo le parole: «concorsi unici per profilo professionale» sono inserite le seguenti: «, da espletarsi a livello regionale,».

7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29».

— Il decreto legislativo 20 agosto 1997, n. 281, reca: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali».

— La legge 29 luglio 1999, n. 241, reca: «Proroga dei termini per l'esercizio delle deleghe di cui agli articoli 10 e 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, in relazione all'adozione del parere parlamentare».

— La legge 3 agosto 1999, n. 280, reca: «Modifiche ed integrazioni alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante disciplina della riproduzione animale, anche in attuazione della direttiva 94/28/CE del Consiglio del 23 giugno 1994».

Nota all'art. 1:

— Il testo vigente dell'art. 18, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come modificato dal presente decreto legislativo, è il seguente:

«1. Sono conservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti:

a)-b) (omissis);

c) la determinazione dei campioni nazionali di unità di misura; la conservazione dei prototipi nazionali del chilogrammo e del metro; *la definizione di norme in materia di metrologia legale; la omologazione di modelli di strumenti di misura*».

Nota all'art. 2:

— Il testo vigente dell'art. 19, comma 12, del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come modificato dal presente decreto legislativo è il seguente:

«12. Le regioni provvedono alle incentivazioni ad esse conferite ai sensi del presente articolo, con legge regionale. Esse subentrano alle amministrazioni statali nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni dalle stesse stipulate in forza di leggi ed *in vigore alla data di effettivo trasferimento e delega delle funzioni disposte dal presente decreto legislativo* e stipulando, ove occorra, atti integrativi alle convenzioni stesse per i necessari adeguamenti».

Nota all'art. 3:

— Il testo vigente dell'art. 29, comma 2, lettere *b)* e *l)*, del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come modificato dal presente decreto legislativo è il seguente:

«2. Sono conservate, inoltre, allo Stato le funzioni amministrative concernenti:

a) (omissis);

b) le determinazioni inerenti l'importazione, l'esportazione e lo stoccaggio di energia limitatamente allo stoccaggio in giacimenti;

c)-i) (omissis);

l) *la prospezione, ricerca e coltivazione idrocarburi, ivi comprese le funzioni di polizia mineraria in mare; le funzioni amministrative relative a prospezioni, ricerca e coltivazione di idrocarburi in terraferma, ivi comprese quelle di polizia mineraria, sono svolte dallo Stato d'intesa con la regione interessata secondo modalità procedimentali da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo*».

Nota all'art. 4:

— Il testo vigente dell'art. 32, comma 1, del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come modificato dal presente decreto legislativo, è il seguente:

«1 . Le funzioni amministrative relative alla materia «miniere e risorse geotermiche» *e dell'anidride carbonica* concernono le attività di ricerca e coltivazione dei minerali solidi e delle risorse geotermiche e dell'anidrite carbonica ed includono tutte le funzioni connesse con lo svolgimento di tali attività».

Nota all'art. 5:

— Il testo vigente dell'art. 38, comma 2, del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come modificato dal presente decreto legislativo è il seguente:

«2. Sono conservate allo Stato, che le esercita previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, le funzioni concernenti:

a) l'istituzione delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura derivanti dall'accorpamento delle circoscrizioni territoriali di due o più camere;

b) la fissazione dei criteri per la determinazione, da parte del consiglio camerale, degli emolumenti da corrispondere ai componenti degli organi camerali;

c) l'emanazione delle norme di attuazione dell'art. 12, commi 1 e 2, e dell'art. 14, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, relativi alla costituzione del consiglio camerale e, rispettivamente, della giunta camerale;

d) *la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle camere di commercio, ivi inclusi i termini per l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo*».

Nota all'art. 6:

Il testo vigente dell'art. 40, comma 1, del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come modificato dal presente decreto legislativo, è il seguente:

«1. — Sono conservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti:

a) le competenze attribuite allo Stato dal decreto legislativo recante riforma della disciplina in materia di commercio;

b) le esposizioni universali;

c) il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale;

d) la pubblicazione del calendario annuale delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale;

e) il coordinamento, sentite le regioni interessate, dei tempi di svolgimento delle manifestazioni fieristiche di rilievo internazionale;

f) *l'attività regolamentare in materia di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di commercio dei pubblici esercizi, d'intesa con le regioni*».

Nota all'art. 7:

— Il testo vigente dell'art. 47 del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come modificato dal presente decreto legislativo è il seguente:

«Art. 47 *(Funzioni e compiti conservati allo Stato)*. — 1. Nelle materie oggetto di trasferimento di funzioni ai sensi del presente titolo, è conservata allo Stato la definizione degli indirizzi generali delle politiche economiche e delle politiche di settore.

2. Sono conservate, altresì, allo Stato le funzioni amministrative concernenti la definizione, nei limiti della normativa comunitaria, di norme tecniche uniformi e standard di qualità per prodotti e servizi, di caratteristiche merceologiche dei prodotti, ivi compresi quelli alimentari e dei servizi, nonché le condizioni generali di sicurezza negli impianti e nelle produzioni, ivi comprese le strutture ricettive.

3. *Resta di competenza degli organi e delle amministrazioni statali e centrali, fino al compimento degli atti di liquidazione, erogazione e controllo, la gestione dei procedimenti amministrativi inerenti ad agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualunque genere alle imprese, per i quali, alla data di effettivo esercizio delle funzioni conferite, sia già avviato il relativo procedimento amministrativo.*

4. *I fondi relativi alle funzioni in materia di agevolazione alle imprese, a qualunque titolo conferite alle regioni, confluiscono nel fondo di cui al comma 6 dell'art. 19 e sono ripartiti tra le regioni sulla base di quanto previsto dal comma 8 del medesimo articolo.*

5. *Al fine di concertare i criteri e gli indirizzi unitari nel rispetto delle specificità delle singole realtà regionali, in conformità con l'art. 2 della legge 3 agosto 1999, n. 280, ed assicurare l'uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale, il Ministero delle politiche agricole e forestali predispone, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sentite le associazioni nazionali di allevatori interessate, il programma annuale dei controlli funzionali.*

6. *Compete al Ministero per le politiche agricole e forestali, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, il finanziamento delle attività di tenuta dei registri e dei libri genealogici esercitate dalle associazioni di allevatori operanti a livello nazionale, nei limiti autorizzati dalla legislazione vigente.*

7. *Compete alle regioni, nel rispetto dei principi fissati dalla legge 3 agosto 1999, n. 280, il finanziamento delle attività relative ai controlli funzionali esercite da associazioni di allevatori operanti a livello territoriali*».

Nota all'art. 8:

— Il testo vigente dell'art. 48, comma 1, lettera *b)*, del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come modificato dal presente decreto legislativo è il seguente:

«1. I trasferimenti e le deleghe di funzioni alle regioni, disposti nelle materie di cui al presente titolo, comprendono, tra l'altro, le funzioni relative:

a) (omissis);

b) alla promozione e al sostegno alla costituzione di consorzi *esclusi quelli a carattere multiregionale* tra piccole e medie imprese industriali, commerciali e artigiane, come individuati dagli articoli 1 e 2 della legge 21 febbraio 1989, n. 83».

Nota all'art. 9:

— Il testo vigente dell'art. 66, comma 1, lettera *b)*, del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come modificato dal presente decreto legislativo, è il seguente:

«1. Sono attribuite, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, ai comuni le funzioni relative:

a) alla conservazione, utilizzazione e aggiornamento degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, nonché alla revisione degli estimi e del classamento, fermo restando quanto previsto dall'art. 65, lettera *h)*;

b) (abrogata);

c) alla rilevazione dei consorzi di bonifica e degli oneri consortili gravanti sugli immobili».

Nota all'art. 10:

— Il testo vigente dell'art. 91, comma 3, del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come modificato dal presente decreto legislativo è il seguente:

«3. Con specifico provvedimento da adottarsi su proposta del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sono definiti l'organizzazione, anche territoriale, del RID, i suoi compiti e la composizione dei suoi organi, all'interno dei quali dovrà prevedersi adeguata rappresentanza regionale».

Nota all'art. 11:

— Il testo vigente dell'art. 104, comma 1, lettere *ii)* e *ll)*, del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come modificato dal presente decreto legislativo è il seguente:

«1. Sono mantenute allo Stato le funzioni relative:

a)-hh) (omissis);

ii) *agli esami per conducenti di veicoli a motore e loro rimorchi nonché per unità da diporto nautico*;

ll) *al rilascio di patenti, di certificati di abilitazione professionale di patenti nautiche e di loro duplicati e aggiornamenti;*

mm)-pp) (omissis);

qq) al sistema informativo del demanio marittimo, la cui gestione e regolata mediante protocolli di intesa si sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 281/1997».

Nota all'art. 12:

— Il testo vigente dell'art. 106, comma 2, del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come modificato dal presente decreto legislativo è il seguente:

«2. *È soppresso il Servizio escavazione porti. Il relativo personale è trasferito ai sensi del comma 2 dell'art. 9*».

Nota all'art. 13:

— Il testo vigente dell'art. 107, comma 1, del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come modificato dal presente decreto legislativo è il seguente:

«1. Ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti relativi:

a) all'indirizzo, promozione e coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, delle comunità montane, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale in materia di protezione civile;

b) alla deliberazione e alla revoca, d'intesa con le regioni interessate, dello stato di emergenza al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

c) alla emanazione, d'intesa con le regioni interessate, di ordinanze per l'attuazione di interventi di emergenza, per evitare situazioni di pericolo, o maggiori danni a persone o a cose, per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi e nelle quali è intervenuta la dichiarazione di stato di emergenza di cui alla lettera *b)*;

d) alla determinazione dei criteri di massima di cui all'art. 8, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

e) alla fissazione di norme generali di sicurezza per le attività industriali, civili e commerciali;

f) alle funzione operative riguardanti:

1) gli indirizzi per la predisposizione e l'attuazione dei programmi di previsione e prevenzione in relazione alle varie ipotesi di rischio;

2) la predisposizione, d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati, dei piani di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e la loro attuazione;

3) il soccorso tecnico urgente, la prevenzione e lo spegnimento degli incendi e lo spegnimento con mezzi aerei degli incendi boschivi;

4) lo svolgimento di periodiche esercitazioni relative ai piani nazionali di emergenza;

g) la promozione di studi sulla previsione e la prevenzione dei rischi naturali ed antropici;

h) *alla dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, ivi compresa l'individuazione, sulla base di quella effettuata dalle regioni, di territori danneggiati e delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio1992, n. 185*».

Nota all'art. 14:

— Il testo vigente dell'art. 108, comma 1, lettera *a)*, punto 6), del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come modificato dal presente decreto legislativo, è il seguente:

«1. Tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate nelle disposizioni dell'art. 107 sono conferite alle regioni e agli enti locali e tra queste, in particolare:

a) sono attribuite alle regioni le funzioni relative:

1) alla predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, sulla base degli indirizzi nazionali;

2) all'attuazione di interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, avvalendosi anche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

3) agli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 225 del 1992;

4) all'attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;

5) allo spegnimento degli incendi boschivi, fatto salvo quanto stabilito al punto 3), della lettera *f)*, del comma 1, dell'art. 107;

6) *(abrogato)*;

7) agli interventi per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato;

b) sono attribuite alle province le funzioni relative:

1) all'attuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;

2) alla predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali;

3) alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

c) sono attribuite ai comuni le funzioni relative:

1) all'attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali;

2) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;

3) alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e, in ambito montano, tramite le comunità montane, e alla cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali;

4) all'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;

5) alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;

6) all'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali».

Nota all'art. 15:

— Il testo vigente dell'art. 112, comma 3, del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come modificato dal presente decreto legislativo, è il seguente:

«3. Resta invariato il riparto di competenze tra Stato e regioni stabilito dalla vigente normativa in materia sanitaria per le funzioni concernenti:

a)-i) (omissis);

l) *la tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro*».

Nota all'art. 16:

— Il testo vigente dell'art. 115 del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come modificato dal presente decreto legislativo, è il seguente:

«Art. 115 *(Ripartizione delle competenze)*. — 1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *a)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59 sono conservati allo Stato i seguenti compiti e funzioni amministrative:

a)-d) (omissis);

e) *lo svolgimento di ispezioni, anche mediante l'accesso agli uffici e alla documentazione, nei confronti degli organismi che esercitano le funzioni e i compiti amministrativi conferiti nonché lo svolgimento di ispezioni agli stabilimenti di produzione di medicinali per uso umano e per uso veterinario, ivi comprese le materie prime farmacologicamente attive e i gas medicinali, e ai centri di sperimentazione clinica umana e veterinana;*

f)-g) (omissis).

2-3. *(omissis).*

3-bis. *Ai sensi del comma 3 del presente articolo, restano riservate allo Stato le funzioni di verifica, ai fini del controllo preventivo, della conformità rispetto alla normativa nazionale e comunitaria, limitatamente agli aspetti di tutela della salute di rilievo nazionale:*

a) *degli stabilimenti di produzione dei prodotti destinati ad alimentazione particolare e prodotti fitosanitari;*

b) *dei macelli, dei mercati ittici e stabilimenti dove si allevano animali o pesci, nonché di laboratori di trasformazione e delle altre strutture di interesse veterinario che fabbricano o trattano prodotti destinati all'esportazione;*

c) *dei laboratori;*

3-ter. *L'esercizio delle funzioni di cui ai commi 3 e* 3-bis *e regolato sulla base di modalità definite con apposito accordo da approvare in Conferenza Stato-regioni, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 29 agosto 1997, n. 281.*

4-5. *(omissis)*».

Nota all'art. 17:

— Il testo vigente dell'art. 119, comma 1, lettera *d)*, e 2, del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come modificato dal presente decreto legislativo è il seguente:

«1. Sono conservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti:

a)-c) (omissis);

d) l'autorizzazione alla pubblicità ed informazione scientifica di medicinali e presidi medicochirurgici, dei dispositivi medici in commercio e delle caratteristiche terapeutiche delle acque minerali;

e) *l'autorizzazione alla fabbricazione per l'immissione in commercio degli additivi o dei prodotti di cui al capitolo I. 1. a) dell'allegato I al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123.*

2. *(Abrogato)*».

Nota all'art. 18:

— Il testo vigente dell'art. 142, comma 1, lettera *f)*, del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come modificato dal presente decreto legislativo è il seguente:

«1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *a)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono conservati allo Stato le fuzioni e i compiti amministrativi inerenti a:

a)-e) (omissis);

f) le funzioni statali previste dal decreto-legge 20 maggio 1993, n. *148*, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, in particolare per quanto concerne la formazione continua, l'analisi dei fabbisogni formativi e tutto quanto connesso alla ripartizione e gestione del Fondo per l'occupazione».

Nota all'art. 19:

— Il testo vigente dell'art. 144, comma 4, del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come modificato dal presente decreto legislativo è il seguente:

«4. Per effetto dei trasferimenti di cui alla lettera *b)*, del comma 1, del presente articolo, gli istituti professionali assumono la qualifica di enti regionali. Ad essi si estende il regime di autonomia funzionale spettante alle istituzioni scolastiche statali, anche ai sensi *dell'art. 21*, della legge 15 marzo 1997, n. 59».

99G0511

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1999, n. **444.**

Regolamento recante norme per la costituzione dei Consigli scientifici nazionali e dell'Assemblea della scienza e della tecnologia, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visti gli articoli 11, comma 1, lettera *d),* e 18, comma 1, lettere *a), d), e)* ed *f),* della legge 15 marzo 1997, n. 59, contenenti le norme di delega per il riordino e la razionalizzazione del settore della ricerca scientifica, nonché degli organismi, strumenti e procedure e visti i relativi decreti legislativi di riordino dei singoli enti di ricerca;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, a 204, con il quale, in esecuzione della predetta delega, sono state emanate le disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare l'articolo 4 che prevede l'istituzione dei Consigli scientifici nazionali (CSN), e dell'Assemblea della scienza e della tecnologia (AST);

Considerato che il citato articolo 4 del decreto legislativo n. 204 del 1998 rimette a uno o più regolamenti, da emararsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la determinazione delle aree di riferimento, del numero e della composizione dei CSN e dell'AST e delle modalità della loro elezione diretta o di secondo grado, nonché l'individuazione delle rispettive sedi e dei supporti organizzativi e tecnici;

Considerata l'esigenza di procedere alla istituzione dei CSN e dell'AST allo scopo di consentire ai predetti organismi di espletare i propri compiti istituzionali;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 giugno 1999;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 1999;

Sulla proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro per la funzione pubblica;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Composizione dei Consigli scientifici nazionali

1. Sono costituiti sei Consigli scientifici nazionali (CSN) per ciascuna delle seguenti aree scientifiche:

1) scienze matematiche, fisiche e chimiche, scienze geologiche e geofisiche;

2) scienze tecnologiche;

3) scienze dell'ambiente e della vita;

4) scienze della salute;

5) scienze giuridiche, politiche, economiche e sociali:

6) scienze umanistiche e beni culturali.

2. Ogni Consiglio è costituito da 7 componenti, dei quali:

a) 5 eletti dai professori e ricercatori universitari;

b) 2 eletti dai dirigenti di ricerca e tecnologi, primi ricercatori e tecnologi, ricercatori e tecnologi degli enti di ricerca, ivi compresi quelli dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), nonché dai geofisici straordinari e ordinari, associati e ricercatori dello stesso INGV e dagli astronomi straordinari e ordinari, associati e ricercatori dell'Istituto di astrofisica (INAF). Per l'elezione dei componenti del Consiglio afferente all'area n. 6 (scienze umanisiche e beni culturali) l'elettorato attivo e passivo è esteso ai dipendenti che svolgono attività di ricerca negli istituti del Ministero per i beni e le attività culturali, individuati con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1.

Art. 2.

Elezione dei rappresentanti dei professori e ricercatori universitari

1. Per l'elezione dei rappresentanti dei professori ordinari, associati e ricercatori universitari, l'elettorato attivo e passivo è attribuito congiuntamente, senza distinzione di categorie, a tutto il predetto personale inquadrato nei settori scientifico-disciplinari afferenti alle aree di riferimento di cui al comma 1 dell'articolo 1, secondo la allegata tabella di corrispondenza n. 1. In relazione alle modifiche dei settori scientifico-disciplinari di cui all'articolo 17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la tabella è aggiornata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato: «Ministro», sentito il CUN. Ai fini dell'elezione valgono le disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità previste della normativa vigente per l'elezione alle cariche accademiche.

2. Per ciascuna delle aree di riferimento è costituito un unico collegio elettorale, che elegge 5 rappresentanti. Ogni elettore esprime una sola preferenza.

3. Ai fini della proclazione degli eletti è compilata, per ciascuna area di riferimento, una graduatoria nella quale sono inseriti i candidati, in ordine decrescente, in relazione al numero dei voti ricevuti. Risultano eletti i tre professori ordinari, il professore associato e il ricercatore che ottengono il maggior numero di voti. A parità di voti in ciascuna categoria prevale il più anziano in ruolo e, in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano di età.

Art. 3.

Elezioni dei rappresentanti degli enti di ricerca

1. Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b),* l'ettorato attivo e passivo è attribuito congiuntamente, senza distinzione di categorie, a tutto il personale con qualifica dirigenziale e relative specifiche tipologie professionali, appartenente all'area contrattuale autonoma degli enti di ricerca e sperimentazione, definita ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché agli astronomi e ai geofisici straordinari e ordinari, associati e ricercatori dell'INAF e dell'INGV. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti del Consiglio afferente all'area n. 6, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali è definito l'elenco degli istituti di ricerca scientifica dipendenti dal Ministero per i beni e le attività culturali nonché l'elenco dei dirigenti che svolgono attività di ricerca presso i medesimi istituti cui è attribuito l'elettorato attivo e passivo. Tutto il predetto personale afferisce alle aree di cui all'articolo 1, comma 1, secondo l'allegata tabella di corrispondenza n. 2. L'afferenza dell'elettorato attivo e passivo del personale di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.) dell'Ente per le nuove tecnologie l'energia e l'ambiente (ENEA) e dell'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste alle aree di cui all'articolo 1, comma 1, è determinata con decreto del Ministro, su proposta dei presidenti degli enti, sentiti i rispettivi comitati di consulenza scientifica. La tabella è aggiornata con decreto del Ministro, sentita l'Assemblea, ove istituita.

2. Per ciascuna delle aree di riferimento è costituito un unico collegio elettorale che elegge due rappresentanti. Ogni elettore esprime una sola preferenza.

3. Ai fini della proclamazione degli eletti è compilata, per ciascuna area di riferimento, una graduatoria nella quale sono inseriti i candidati, in ordine decrescente, in relazione al numero dei voti ricevuti. Risultano eletti il dirigente di ricerca, ovvero l'astronomo, il geofisico straordinario o ordinario, nonché il dirigente tecnologo ovvero il ricercatore degli istituti del Ministero per i beni e le attività culturali che ottengono il maggior numero di voti. A parità di voti prevale il più anziano in ruolo e, in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano di età.

Art. 4.

Ordinanza elettorale

1. Il Ministro, con propria ordinanza adottata almeno sei mesi prima della scadenza dei CSN, stabilisce la data delle elezioni dei rappresentanti di cui agli articoli 1 e 2 e le modalità di svolgimento delle relative operazioni.

2. In sede di prima elezione l'ordinanza è adottata entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5.

Formazione elenchi e presentazione candidature

1. Ai fini della determinazione dell'elettorato, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (MURST) predispone gli elenchi dei professori ordinari, associati e dei ricercatori e gli elenchi del personale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b),* distinti per ciascuna area scientifica e li invia rispettivamente alle università, agli enti di ricerca e agli istituti dipendenti del Ministero per i beni e le attività culturali di cui all'articolo 3, comma 1, per l'accertamento e la verifica. Gli elenchi sono resi pubblici mediante affissione presso le sedi, anche decentrate, delle predette istituzioni ovvero in apposito sito consultabile liberamente per via telematica. Entro i successivi dieci giorni il personale universitario, il personale di ricerca e i ricercatori degli istituti dipendenti dal Ministero per i beni e le attività culturali possono presentare opposizione rispettivamente al rettore e al presidente dell'ente di appartenenza ovvero al Ministro per i beni e le attività culturli. Le predette autorità decisono in via definitiva entro i successivi dieci giorni.

2. Le candidature sono presentate entro il trentesimo giorno antecedente quello fissato per le votazioni. La dichiarazione di candidatura, per ciascun collegio elettorale, è sottoscritta dal candidato e da un numero di elettori non inferiore allo 0,5 per cento del corpo elettorale degli universitari e al 2 per cento del corpo elettorale del personale di ricerca degli enti di ricerca e del personale che svolge attività di ricerca negli istituti dipendenti dal Ministero per i beni e le attività culturali, determinati in sede di ordinanza di cui all'articolo 4. La dichiarazione di candidatura deve pervenire, entro il termine suindicato, alla commissione ettorale, di cui all'articolo 9, per il tramite degli uffici amministrativi di ciascuna istituzione. La commissione verifica la regolarità delle candidature e l'inesistenza di cause di ineleggibilità in relazione alla titolarità dell'elettorato attivo e passivo di cui agli articoli 2 e 3 e predispone gli elenchi definitivi dei candidati, che trasmette alle singole sedi perché ne curino la pubblicità, secondo le modalità di cui al comma 1, entro il decimo giorno antecedente quello fissato per le votazioni.

Art. 6.

Seggi elettorali

1. Entro il quinto giorno antecedente quello fissato per le votazioni sono costituiti, con decreto del rettore, presso ciascuna sede universitaria, con decreto del presidente dell'ente presso ciascuna istituzione di ricerca e con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali presso gli istituti individuati con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, distinti seggi elettorali rispettivamente per l'elezione dei rappresentanti dei professori e dei ricercatori universitari e per l'elezione dei rappresentanti del personale di ricerca e dei ricercatori degli istituti del Ministero per i beni e le attività culturali relativamente al Consiglio afferente all'area delle scienze umanistiche e beni culturali. Il numero dei seggi è definito in rapporto al numero degli elettori. I seggi

sono costituiti da un presidente e tre scrutatori nominati, fra gli elettori del seggio, dal rettore dell'università, dal presidente dell'ente di ricerca e dal Ministro per i beni e le attività culturali. L'ufficio elettorale è assistito da un funzionario amministrativo con funzioni di segretario. Per la validità delle operazioni dell'ufficio è necessaria la presenza di almeno due componenti e del segretario. In caso di rinuncia di uno dei componenti nel corso delle operazioni, si provvede alla sostituzione.

2. In ogni seggio sono predisposte almeno due cabine e un numero di urne pari al numero dei collegi elettorali, per raccogliere le schede votate.

Art. 7.

Schede elettorali

1. Le schede per le votazioni sono predisposte dalle università, dagli enti di ricerca e dal Ministero per i beni e le attività culturali secondo un modello tipo predisposto dal MURST. Ogni scheda deve riportare sul frontespizio l'indicazione del collegio elettorale e deve recare un tagliando ove sono apposti il timbro dell'istituzione universitaria o di ricerca, l'indicazione della sede, la firma del presidente del seggio e, ove occorra, l'indicazione del numero del seggio.

Art. 8.

Operazioni di voto

1. Nella data e nell'orario stabiliti per le votazioni l'elettore, dopo aver dimostrato la propria identità e aver apposto la propria firma sull'elenco dei votanti a fianco del proprio nominativo, riceve dal presidente del seggio la scheda di votazione e si ritira nella cabina per apporvi il proprio voto. Chiusa la scheda, il votante la riconsegna al presidente, il quale la introduce nell'urna.

2. Il voto è individuale e segreto. L'elettore esprime il suo voto scrivendo sul lato interno della scheda il nome e il cognome del candidato prescelto, o anche il solo cognome se questo è sufficiente per identificare il candidato. Sono nulle le schede che recano più di un nominativo o il nominativo di un soggetto non candidato, nonché quelle che non permettono di interpretare la volontà dell'elettore e quelle su cui è stato apposto un segno di riconoscimento o un qualsivoglia altro segno diverso da quelli prescritti.

3. All'ora stabilita per la chiusura delle votazioni, ed esaurite le operazioni di voto, il presidente dichiara chiuse le operazioni e l'ufficio elettorale procede alle seguenti operazioni:

a) le schede rimaste inutilizzate sono raccolte e richiuse in un plico o contenitore sigillato;

b) si verifica, sugli elenchi, per ciascun collegio elettorale il numero degli elettori che hanno votato che deve corrispondere al numero delle schede impiegate per la votazione;

c) le schede votate sono prelevate dalle rispettive urne e raggruppate in plichi separati per ciascun collegio elettorale. In altro plico sono inserite le schede non utilizzate o annullate nel corso delle operazioni elettorali, il verbale e gli elenchi degli elettori. Detti plichi, sigillati e firmati da tutti i componenti del seggio sono riuniti in un plico che viene consegnato agli uffici amministrativi delle istituzioni interessate che ne curano la trasmissione alla commissione elettorale di cui all'articolo 9.

Art. 9.

Commissione elettorale

1. Con decreto del Ministro è istituita presso il MURST una commissione elettorale con il compito di effettuare le operazioni di cui all'articolo 5, comma 2, e le operazioni di spoglio di cui all'articolo 10. La commissione è presieduta da un Consigliere di Stato, designato dal Presidente del Consiglio di Stato ed è composta da due professori o ricercatori universitari, designati dalla Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), due appartenenti al personale di ricerca degli enti di ricerca e sperimentazione, designati dal Comitato degli esperti per la politica della ricerca (CEPR) di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, uno designato dal Ministro per i beni e le attività culturali fra i ricercatori degli istituti dello stesso Dicastero, e da altri quattro componenti scelti fra i dirigenti e i funzionari del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con qualifica non inferiore all'ottava, uno dei quali con funzione di segretario.

2. La commissione può essere coadiuvata nei suoi adempimenti materiali da personale di segreteria messo a disposizione dall'Amministrazione.

Art. 10.

Operazione di spoglio

1. Le operazioni di spoglio sono pubbliche e del loro inizio è data tempestiva comunicazione.

2. La commissione, constatata l'integrità dei sigilli apposti ai plichi contenenti il materiale elettorale, controlla, in base ai processi verbali pervenuti dalle varie sedi, la regolarità delle operazioni elettorali. Successivamente, procede allo spoglio delle schede relative a ciascun collegio elettorale, dopo aver staccato da ciascuna scheda il relativo tagliando.

3. La commissione delibera a maggioranza semplice sulle questioni insorte in ordine alla regolarità delle operazioni elettorali.

4. Al termine delle operazioni redige graduatorie distinte per ciascun collegio elettorale e proclama gli eletti secondo quanto prescritto dagli articoli 2 e 3.

5. Di tutte le operazioni è redatto processo verbale.

Art. 11.

Assemblea della scienza e della tecnologia

1. L'Assemblea della scienza e della tecnologia (AST), di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è costituita da 81 membri, di cui 42 componenti dei CSN e da altri 39 componenti così suddivisi:

a) 12 esperti in rappresentanza di amministrazioni dello Stato, dei quali:

3 designati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

1 dal Ministro della sanità;

1 dal Ministro dell'ambiente;

1 dal Ministro dei trasporti e della navigazione;

1 dal Ministro per i beni e le attività culturali;

1 dal Ministro delle comunicazioni;

1 dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

1 dal Ministro della difesa;

1 dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

1 dal Ministero delle politiche agricole e forestali;

b) 3 esperti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

c) 24 rappresentanti del mondo della produzione, dei servizi e delle forze sociali, dei quali 6 designati congiuntamente dalle organizzazioni imprenditoriali dell'industria, 3 designati congiuntamente dalle organizzazioni imprenditoriali dei servizi, 2 designati congiuntamente dalle organizzazioni degli artigiani, 2 designati congiuntamente dalle organizzazioni imprenditoriali dell'agricoltura, 1 designato congiuntamente dalle organizzazioni delle cooperative di produzione e di servizi, 10 designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti. Hanno titolo alla designazione le organizzazioni rappresentative su base nazionale.

Art. 12.

Nomina dei CSN e dell'Assemblea della scienza e della tecnologia

1. I componenti eletti dei CSN e i componenti dell'Assemblea della scienza e della tecnologia, designati ai sensi dell'articolo 11, sono nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

2. I componenti che cessano prima della conclusione del mandato sono sostituiti limitatamente al periodo necessario al completamento del quadriennio.

3. Per la sostituzione dei membri eletti sono nominati coloro che seguono nelle graduatorie redatte ai sensi dell'articolo 10 e per la sostituzione dei membri designati si seguono le procedure di cui all'articolo 11.

Art. 13.

Sede e supporto organizzativo dei CSN e dell'Assemblea della scienza e della tecnologia

1. I CSN e l'AST hanno sede presso il MURST, che assicura i necessari servizi di segreteria con le proprie strutture.

Art. 14.

Norma transitoria

1. Alla data di adozione dell'ordinanza di cui all'articolo 4, comma 2, nel caso in cui non siano ancora costituiti l'INAF e l'INGV, le disposizioni del presente decreto concernenti l'attribuzione dell'elettorato attivo e passivo sono riferite, rispettivamente, agli astronomi straordinari, ordinari, associati e ricercatori degli osservatori astronomici e astrofisici e ai geofisici straordinari, ordinari, associati e ricercatori dell'Osservatorio vesuviano, nonché al personale di ricerca dell'Istituto nazionale di geofisica (ING) e quello in servizio presso i seguenti Istituti del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR): Istituto internazionale di vulcanologia di Catania, Istituto di geochimica dei fluidi di Palermo, Istituto di ricerca sul rischio sismico di Milano.

2. Alla data di adozione dell'ordinanza di cui all'articolo 4, comma 2, nel caso in cui non siano ancora costituiti l'INAF e l'INGV, le disposizioni del presente decreto relative alla organizzazione e all'espletamento delle operazioni elettorali sono riferite agli osservatori astronomici e astrofisici, all'Osservatorio vesuviano, all'ING e al CNR.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ZECCHINO, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

MELANDRI, *Ministro per i beni e le attività culturali*

PIAZZA, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

Registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 1999
Atti di Governo, registro n. 118, foglio n. 2

ALLEGATO 1
(previsto dall'art. 2, comma 1)

Tabella di corrispondenza tra Consigli scientifici nazionali e i settori scientifico-disciplinari (decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 26 febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 61 del 15 marzo 1999, supplemento ordinario n. 55, e successive modificazioni e integrazioni.*

Consiglio n. 1): settori scientifico-disciplinari che iniziano con le lettere A, B, C e D.

Consiglio n. 2): settori scientifico-disciplinari che iniziano con le lettere H, K e I.

Consiglio n. 3): settori scientifico-disciplinari che iniziano con le lettere E, ad eccezione di quelli indicati al n. 4, G e V.

Consiglio n. 4): settori scientifico-disciplinari E07X E09A, E06A, E05B, E08X, E10X e quelli che iniziano con la lettera F.

Consiglio n. 5): settori scientifico-disciplinari che iniziano con le lettere N, P, Q e S.

Consiglio n. 6): settori scientifico-disciplinari che iniziano con le lettere L e M.

ALLEGATO 2
(previsto dall'art. 3, comma 1)

Tabella di corrispondenza tra Consigli scientifici nazionali e enti del comparto ricerca
(comunicazione ARAN 12 maggio 1999)

Consiglio n. 1): ricercatori e tecnologi dell'Istituto nazionale della fisica nucleare (INFN), dell'Istituto nazionale della fisica della materia (INFM), dell'Istituto nazionale di alta matematica (INDAM), dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), dell'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - O.G.S., dell'Istituto nazionale di astrofisica (INAF).

Consiglio n. 2): ricercatori e tecnologi dell'Istituto elettrotecnico nazionale (IEN), dell'Istituto nazionale di ottica applicata (INOA), dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN), del Centro interforze studi applicazioni militari (CISAM), del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Consiglio n. 3): ricercatori e tecnologi dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), della Stazione zoologica Anton Dohm, dell'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna (INRM), dell'Agenzia nazionale per l'ambiente (ANPA), degli Istituti sperimentali per lo studio e la difesa del suolo, per la nutrizione delle piante, per la patologia vegetale, per la zoologia agraria, agronomico, per la meccanizzazione agricola, per la zootecnia, per la cerealicoltura, per le colture foraggere, per l'orticoltura, per le colture industriali, per la floricoltura, per la viticoltura, per l'olivicoltura, per la frutticoltura, per l'agrumicoltura, per la selvicoltura, per l'assettamento forestale e per l'apicoltura, per la valorizzazione tecnologica dei prodotti agricoli, per l'enologia, per l'elaiotecnica, per il lattiero-caseario, per il tabacco, dell'Istituto nazionale economia agraria (INEA), dell'Istituto nazionale della nutrizione (INN), dell'Ente nazionale sementi elette (ENSE) e dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS).

Consiglio n. 4): ricercatori e tecnologi dell'Istituto superiore della sanità (ISS), dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL), dell'Istituto italiano medicina sociale (IIMS).

Consiglio n. 5): ricercatori e tecnologi dell'Istituto centrale di statistica (ISTAT), dell'Istituto di studi e analisi economica (ISAE) e dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL).

Consiglio n. 6): ricercatori e tecnologi dell'Istituto papirologico «Vitelli» e dipendenti degli istituti del Ministero per i beni e le attività culturali indicati con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Per il testo dell'art. 4 del decreo legislativo 5 giugno 1998, n. 204, si veda nelle note alle premesse.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 11, comma 1, lettera *d),* e dell'art. 18, comma 1, lettere *a), d), e)* ed *f)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e della semplificazione amministrativa):

«Art. 11. — Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999, uno o più decreti legislativi diretti a:

a)-c) (omissis);

d) riordinare e razionalizzare gli interventi a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonché gli organismi operanti nel settore stesso».

«Art. 18. — Nell'attuazione della delega di cui all'art. 11, comma 1, lettera *d),* il Governo, oltre a quanto previsto dall'art. 14 della presente legge, si attiene ai seguenti ulteriori princìpi e criteri direttivi:

a) individuazione di una sede di indirizzo strategico e di coordinamento della politica nazionale della ricerca, anche con riferimento alla dimensione europea e internazionale della ricerca;

b)-c) (omissis);

d) previsione di organismi, strumenti e procedure per la valutazione dei risultati dell'attività di ricerca e dell'impatto dell'innovazione tecnologica sulla vita economica e sociale;

e) riordino degli organi consultivi, assicurando una rappresentanza, oltre che alle componenti universitarie e degli enti di ricerca, anche al mondo della produzione e dei servizi;

f) programmazione e coordinamento dei flussi finanziari in ordine agli obiettivi generali della politica di ricerca».

— Si riporta l'art. 4 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 (Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera *d),* della legge 15 marzo 1997, n. 59):

«Art. 4. — 1. I consigli scientifici nazionali (CSN) sono organi rappresentativi della comunità scientifica nazionale, universitaria e degli enti di ricerca.

2. I consigli scientifici nazionali, integrati da rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, del mondo della produzione, dei servizi e delle forze sociali, costituiscono l'assemblea della scienza e della tecnologia (AST).

3. Con uno o più regolamenti da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono determinati:

a) le aree di riferimento e il numero dei CSN;

b) il numero dei componenti i CSN, non inferiore al cinquanta per cento dei componenti dell'assemblea, la durata del mandato, le modalità della loro elezione diretta o di secondo grado, l'elettorato attivo e passivo;

c) il numero complessivo dei componenti l'assemblea;

d) il numero dei componenti l'assemblea in rappresentanza delle amministrazioni pubbliche, del mondo della produzione, dei servizi e delle forze sociali, non inferiore ad un terzo del numero complessivo di cui alla lettera *c),* la durata del mandato e le procedure per la loro designazione;

e) la sede e il supporto organizzativo e tecnico dei consigli e dell'assemblea, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

4. I consigli eleggono i rispettivi presidenti e l'assemblea elegge un presidente. I consigli e l'assemblea approvano norme interne di organizzazione e di funzionamento. È esclusa l'attribuzione ai consigli e all'assemblea di compiti decisionali relativamente al finanziamento e alla gestione della ricerca. A seguito delle elezioni e delle designazioni i consigli scientifici nazionali e l'assemblea sono costituiti ed insediati con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

5. I consigli e l'assemblea:

a) formulano osservazioni e proposte per l'elaborazione e l'aggiornamento del PNR, sulla coerenza con esso dei piani e programmi delle amministrazioni pubbliche e degli enti di ricerca, nonché circa lo stato e l'organizzazione della ricerca nazionale;

b) svolgono attività di consulenza per conto del CIPE, delle amministrazioni pubbliche, degli enti di ricerca».

— L'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede:

«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (Abrogata)».

Nota all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo):

«99. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede, con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta del Consiglio universitario nazionale, secondo criteri di affinità scientifica e didattica, all'accorpamento e al successivo aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari, nell'ambito dei quali sono raggruppati gli insegnamenti, anche al fine di stabilire la pertinenza della titolarità ai medesimi settori, nonché i raggruppamenti concorsuali».

Nota all'art. 3:

— Il testo dell'art. 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), è il seguente:

«Art. 45. — 1. La contrattazione collettiva si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali.

2. *(Abrogato).*

3. Mediante appositi accordi tra l'ARAN e le confederazioni rappresentative ai sensi dell'art. 47-*bis,* comma 4, sono stabiliti i comparti della contrattazione collettiva nazionale riguardanti settori omogenei o affini. I dirigenti costituiscono un'area contrattuale autonoma relativamente a uno o più comparti. Resta fermo per l'area contrattuale della dirigenza del ruolo sanitario quanto previsto dall'art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche. Agli accordi che definiscono i comparti o le aree contrattuali si applicano le procedure di cui all'art. 46, comma 5. Per le figure professionali che, in posizione di elevata responsabilità, svolgono compiti di direzione o che comportano iscrizione ad albi oppure tecnico scientifici e di ricerca, sono stabilite discipline distinte nell'ambito dei contratti collettivi di comparto.

4. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi, la struttura contrattuale e i rapporti tra i diversi livelli. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti

e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.

5. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti».

Nota all'art. 9:

— Si riporta il testo dell'art. 3 del citato decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204:

«Art. 3. — 1. Il Governo si avvale di un comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR), istituito presso il MURST, composto da non più di 9 membri, nominati dal Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, scelti tra personalità di alta qualificazione del mondo scientifico, tecnologico, culturale, produttivo e delle parti sociali, assicurando l'apporto di competenze diverse. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono determinate la durata del mandato e le norme generali di funzionamento. I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa per la durata del mandato.

2. Le indennità spettanti ai membri del comitato sono determinate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, a valere sullo stato di previsione del MURST.

3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica affida ai membri del comitato o al comitato nella sua collegialità compiti di consulenza e di studio concernenti la politica e lo stato della ricerca, nazionale e internazionale.

4. Il CEPR, nell'esercizio delle sue funzioni, può corrispondere con tutte le amministrazioni pubbliche al fine di ottenere notizie e informazioni, nonché può chiedere collaborazione per specifiche attività. Le amministrazioni dello Stato possono a loro volta avvalersi del CEPR per pareri su programmi e attività di ricerca di propria competenza.

5. Il CEPR si avvale della segreteria di cui all'art. 2, comma 3».

Nota all'art. 11:

— L'art. 4 del citato decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, così recita:

«Art. 4. — 1. I consigli scientifici nazionali (CSN) sono organi rappresentativi della comunità scientifica nazionale, universitaria e degli enti di ricerca.

2. I consigli scientifici nazionali, integrati da rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, del mondo della produzione, dei servizi e delle forze sociali, costituiscono l'assemblea della scienza e della tecnologia (AST).

3. Con uno o più regolamenti da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono determinati:

a) le aree di riferimento e il numero dei CSN;

b) il numero dei componenti i CSN, non inferiore al cinquanta per cento dei componenti dell'assemblea, la durata del mandato, le modalità della loro elezione diretta o di secondo grado, l'elettorato attivo e passivo;

c) il numero complessivo dei componenti l'assemblea;

d) il numero dei componenti l'assemblea in rappresentanza delle amministrazioni pubbliche, del mondo della produzione, dei servizi e delle forze sociali, non inferiore ad un terzo del numero complessivo di cui alla lettera *c)*, la durata del mandato e le procedure per la loro designazione;

e) la sede e il supporto organizzativo e tecnico dei consigli e dell'assemblea, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

4. I consigli eleggono i rispettivi presidenti e l'assemblea elegge un presidente. I consigli e l'assemblea approvano norme interne di organizzazione e di funzionamento. È esclusa l'attribuzione ai consigli e all'assemblea di compiti decisionali relativamente al finanziamento e alla gestione della ricerca. A seguito delle elezioni e delle designazioni i consigli scientifici nazionali e l'assemblea sono costituiti ed insediati con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

5. I consigli e l'assemblea:

a) formulano osservazioni e proposte per l'elaborazione e l'aggiornamento del PNR, sulla coerenza con esso dei piani e programmi delle amministrazioni pubbliche e degli enti di ricerca, nonché circa lo stato e l'organizzazione della ricerca nazionale;

b) svolgono attività di consulenza per conto del CIPE, delle amministrazioni pubbliche, degli enti di ricerca».

99G0515

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 26 novembre 1999, n. **445.**

Regolamento recante norme per la ripartizione tra i concessionari ed i commissari governativi della riscossione dell'acconto sulla base di quanto riscosso nell'anno precedente, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, che all'articolo 9, comma 1, prevede l'obbligo per i concessionari della riscossione di versare, entro il 15 dicembre di ogni anno, il 20 per cento delle somme riscosse nell'anno precedente ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, a titolo di acconto sulle riscossioni a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo;

Visto il successivo comma 2 del predetto articolo 9, che prescrive che con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare annualmente ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, vengono stabilite la ripartizione tra i concessionari dell'acconto sulla base di quanto riscosso nell'anno precedente dai servizi autonomi di

cassa o dai concessionari nei rispettivi ambiti territoriali, le modalità di versamento, nonché ogni altra disposizione attuativa;

Visto il comma 4 del suddetto articolo 9, che dispone che per il triennio 1997-1999 l'acconto di cui al comma 1 è determinato con il decreto di cui al comma 2 in modo che complessivamente garantisca maggiori entrate per il bilancio dello Stato pari a lire 3000 miliardi per l'anno 1997, lire 1500 miliardi per l'anno 1998 e lire 1500 miliardi per l'anno 1999;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, concernente la modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari, che, tra l'altro, agli articoli 2 e 4 prevede le diverse entrate da riscuotersi da parte dei concessionari del servizio di riscossione a decorrere dal 1° gennaio 1998;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, in materia di riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337, ed in particolare l'articolo 57, concernente la titolarità dei rapporti concessori, che stabilisce che il servizio nazionale di riscossione resta affidato, nei singoli ambiti, fatte salve le ipotesi di recesso, decadenza e revoca, fino all'anno 2004, ai soggetti che, alla data di entrata in vigore del menzionato decreto legislativo n. 112 del 1999, lo gestiscono a titolo di concessionari o di commissari governativi;

Considerato che la dizione «i concessionari della riscossione», di cui all'articolo 9 del citato decreto-legge n. 79 del 1997, va intesa oggettivamente nel senso di «servizio della riscossione nell'ambito territoriale provinciale» a prescindere dalla posizione dell'agente della riscossione, per cui la ripartizione dell'acconto sopra menzionata va effettuata in riferimento ad ipotesi di servizio della riscossione gestito anche sotto forma commissariale;

Considerato che la percentuale dell'anticipazione cui sono tenuti i concessionari ed i commissari governativi delegati alla riscossione, è stata fissata a regime al 20 per cento delle somme riscosse nell'anno precedente, e che per l'anno 1999 l'anticipazione deve garantire complessivamente maggiori entrate per il bilancio dello Stato pari a lire 1.500 miliardi;

Considerato che la quota parte dell'anticipazione che ogni singolo concessionario e commissario governativo della riscossione deve versare entro il 15 dicembre 1999, va determinata in proporzione all'ammontare incassato in ciascuna provincia e quello complessivo incassato dagli stessi agenti della riscossione nell'anno 1998 a livello nazionale, tenendo conto dei due vincoli sopra indicati;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 novembre 1999;

Vista la nota n. 3-16670 del 24 novembre 1999 con la quale è stata effettuata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri prevista dall'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. La quota parte dei 6.000 miliardi di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, che i concessionari della riscossione ed i commissari governativi versano entro il 15 dicembre dell'anno 1999, è determinata sulla base del rapporto tra l'ammontare incassato in ciascuna provincia e quello complessivo incassato dagli stessi agenti della riscossione nell'anno 1998 a livello nazionale, cosi come risulta dalla tabella *A* che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Le somme di cui all'articolo 1 sono versate al capitolo 1246 dello stato di previsione delle entrate per l'anno 1999.

Art. 3.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 i concessionari ed i commissari governativi sono autorizzati ad effettuare la compensazione delle somme versate a titolo di acconto, di cui agli articoli 1 e 2, con i riversamenti in tesoreria provinciale dello Stato relativi alle riscossioni effettuate ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 2 e 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237.

Art. 4.

1. Qualora, a seguito di modifica nella titolarità della gestione del servizio della riscossione intervenuta nel corso dell'anno 2000, non sia avvenuto, da parte del concessionario della riscossione o commissario governativo cessato, l'integrale recupero dell'acconto ai sensi del precedente articolo 3, il soggetto subentrante è autorizzato ad effettuare la compensazione di cui all'articolo 3 per la parte residua ed è tenuto, entro il quinto giorno successivo alla compensazione, al riversamento delle somme riscosse in favore del precedente gestore.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 26 novembre 1999

Il Ministro delle finanze
VISCO

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
AMATO

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1999
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 283

ALLEGATO A

AMBITO	CONCESSIONARIO	RISCOSSIONI 1998		ACCONTO 1999
		Importo (in lire)	%	Importo (in lire)
AGRIGENTO	MONTEPASCHI SE.R.I.T. S.p.A.	11.054.795.712	0,038	2.285.600.694
ALESSANDRIA	CARALT S.p.A.	148.459.468.926	0,512	30.694.286.357
ANCONA	ANCONA TRIBUTI S.p.A.	156.759.404.306	0,540	32.410.314.274
AOSTA	CON.RI.T. S.p.A.	64.907.891.462	0,224	13.419.833.856
AREZZO	BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DEL LAZIO S.p.A. Soc. coop. a r.l.	107.792.394.460	0,371	22.286.288.955
ASCOLI PICENO	SERIT PICENA S.p.A.	88.921.376.530	0,306	18.384.668.989
ASTI	BANCA POPOLARE DI NOVARA Soc. coop. a r.l.	56.644.632.956	0,195	11.711.388.954
AVELLINO	G.E.I. S.p.A.	58.251.506.462	0,201	12.043.613.203
BARI	S.ES.I.T. PUGLIA S.p.A.	332.244.208.941	1,145	68.692.141.790
BELLUNO	CARIVERONA BANCA S.p.A.	72.718.409.526	0,251	15.034.673.784
BENEVENTO	SARI SANNITICA RISCOSSIONI S.p.A.	40.854.286.654	0,141	8.446.703.888
BERGAMO	BERGAMO ESATTORIE S.p.A.	371.601.511.745	1,280	76.829.341.332
BIELLA	BANCA POPOLARE DI NOVARA Soc. coop. a r.l.	74.074.585.148	0,255	15.315.065.753
BOLOGNA	CARISBO S.p.A.	981.558.291.778	3,382	202.939.101.841
BOLZANO	CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO S.p.A.	211.058.336.872	0,727	43.636.725.072
BRESCIA	ESATRI - ESAZIONE TRIBUTI S.p.A.	473.402.086.329	1,631	97.876.809.777
BRINDISI	S.ES.I.T. PUGLIA S.p.A.	54.873.492.372	0,189	11.345.202.165
CAGLIARI	BIPIESSE RISCOSSIONI S.p.A.	62.338.817.879	0,215	12.888.672.854
CALTANISSETTA	MONTEPASCHI SE.R.I.T. S.p.A.	6.715.189.187	0,023	1.388.378.534
CAMPOBASSO	S.E.T. - BPM S.p.A.	39.844.306.641	0,137	8.237.888.540
CASERTA	BANCO DI NAPOLI S.p.A. (comm. gov.)	127.976.188.632	0,441	26.459.327.984
CATANIA	MONTEPASCHI SE.R.I.T. S.p.A.	32.376.438.067	0,112	6.693.892.067
CATANZARO	E.TR. ESAZIONE TRIBUTI S.p.A. (comm. gov.)	48.404.908.360	0,167	10.007.809.734
CHIETI	SOGET S.p.A. (comm. gov.)	63.126.171.964	0,218	13.051.459.856
COMO	RILENO S.p.A.	182.508.932.526	0,629	37.734.079.733
COSENZA	E.TR. ESAZIONE TRIBUTI S.p.A. (comm. gov.)	111.832.164.318	0,385	23.121.519.296
CREMONA	LO.SE.RI. S.p.A.	110.742.051.652	0,382	22.896.136.364
CROTONE	E.TR. ESAZIONE TRIBUTI S.p.A. (comm. gov.)	16.046.960.473	0,055	3.317.740.549
CUNEO	G.E.C. GESTIONI ESATTORIE CUNEESI S.p.A.	214.230.273.764	0,738	44.292.529.246
ENNA	MONTEPASCHI SE.R.I.T. S.p.A.	3.984.841.063	0,014	823.873.705

AMBITO	CONCESSIONARIO	RISCOSSIONI 1998		ACCONTO 1999
		Importo (in lire)	%	Importo (in lire)
FERRARA	S.I.F.E.R. S.p.A.	139.370.889.642	0,480	28.815.204.765
FIRENZE	CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE S.p.A.	894.374.763.943	3,082	184.913.736.478
FOGGIA	G.E.M.A. S.p.A.	115.568.447.562	0,398	23.894.003.184
FORLI"	CO.RI.T. RIMINI e FORLI' - CESENA S.p.A.	136.144.869.025	0,469	28.148.218.676
FROSINONE	BANCA DI ROMA S.p.A.	83.829.981.521	0,289	17.332.013.085
GENOVA	SANPAOLO RISCOSSIONI GENOVA S.p.A.	706.416.943.618	2,434	146.053.088.506
GORIZIA	CASSA DI RISPARMIO DI GORIZIA S.p.A.	50.593.832.736	0,174	10.460.374.142
GROSSETO	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.	86.113.501.627	0,297	17.804.135.346
IMPERIA	SESTRI S.p.A.	92.483.905.812	0,319	19.121.228.905
ISERNIA	S.R.T. S.p.A.	17.087.331.322	0,059	3.532.839.262
L'AQUILA	GERIT S.p.A.	60.814.283.290	0,210	12.573.472.338
LA SPEZIA	CASSA DI RISPARMIO DELLA SPEZIA S.p.A.	82.034.901.395	0,283	16.960.876.749
LATINA	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.	87.014.847.468	0,300	17.990.490.356
LECCE	SO.BA.RI.T. S.p.A.	131.114.547.989	0,452	27.108.189.936
LECCO	RILENO S.p.A.	89.372.513.327	0,308	18.477.942.406
LIVORNO	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.	126.606.353.342	0,436	26.176.111.852
LODI	ESATRI - ESAZIONE TRIBUTI S.p.A.	96.220.309.474	0,332	19.893.737.690
LUCCA	CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA S.p.A.	149.081.799.361	0,514	30.822.954.395
MACERATA	SERIMA S.p.A.	74.173.936.808	0,256	15.335.606.904
MANTOVA	CARIVERONA BANCA S.p.A.	129.604.442.842	0,447	26.795.972.736
MASSA CARRARA	CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE S.p.A.	61.024.266.129	0,210	12.616.886.702
MATERA	RITRIMAT S.p.A.	45.885.856.281	0,158	9.486.990.777
MESSINA	MONTEPASCHI SE.R.I.T. S.p.A.	18.588.237.400	0,064	3.843.154.537
MILANO	ESATRI - ESAZIONE TRIBUTI S.p.A.	6.212.068.584.430	21,406	1.284.357.362.837
MODENA	GESPRO S.p.A.	268.735.386.134	0,926	55.561.568.123
NAPOLI	BANCO DI NAPOLI S.p.A. (comm. gov.)	669.819.137.380	2,308	138.486.420.292
NOVARA	BANCA POPOLARE DI NOVARA Soc. coop. a r.l.	173.335.069.962	0,597	35.837.365.656
NUORO	BIPIESSE RISCOSSIONI S.p.A.- (comm. gov.)	12.110.389.814	0,042	2.503.846.845
ORISTANO	BIPIESSE RISCOSSIONI S.p.A.- (comm. gov.)	8.249.966.690	0,028	1.705.696.793
PADOVA	CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO S.p.A.	332.716.981.391	1,146	68.789.888.422

AMBITO	CONCESSIONARIO	RISCOSSIONI 1998		ACCONTO 1999
		Importo (in lire)	%	Importo (in lire)
PALERMO	MONTEPASCHI SE.R.I.T. S.p.A.	61.942.929.017	0,213	12.806.822.056
PARMA	SEIT PARMA S.p.A.	202.676.598.271	0,698	41.903.784.178
PAVIA	ESATRI - ESAZIONE TRIBUTI S.p.A.	135.276.646.171	0,466	27.968.711.898
PERUGIA	SO.RI.T. S.p.A.	153.963.318.267	0,531	31.832.218.002
PESARO	SE.RI.T. S.p.A.	193.119.715.731	0,665	39.927.879.971
PESCARA	MONTEPASCHI SE.R.I.T. S.p.A.	73.476.551.875	0,253	15.191.421.201
PIACENZA	PADANA RISCOSSIONI S.p.A.	106.447.646.273	0,367	22.008.259.630
PISA	SET S.p.A.	143.454.653.300	0,494	29.659.530.911
PISTOIA	GET GESTIONE ESATTORIE E TESORERIE S.p.A.	90.739.079.507	0,313	18.760.482.644
PORDENONE	ROLO BANCA 1473 S.p.A.	68.435.045.974	0,236	14.149.079.969
POTENZA	S.E.M. S.p.A.	53.539.816.459	0,184	11.069.462.054
PRATO	SANPAOLO RISCOSSIONI PRATO S.p.A.	149.772.230.760	0,516	30.965.702.440
RAGUSA	MONTEPASCHI SE.R.I.T. S.p.A.	13.489.074.438	0,046	2.788.892.595
RAVENNA	SO.RI.T. RAVENNA S.p.A.	134.698.662.244	0,464	27.849.212.588
REGGIO CALABRIA	E.TR. ESAZIONE TRIBUTI S.p.A. (comm. gov.)	66.046.015.920	0,228	13.655.143.320
REGGIO EMILIA	CASSA DI RISPARMIO DI REGGIO EMILIA S.p.A.	185.366.723.527	0,639	38.324.933.627
RIETI	CARIRI S.p.A.	28.702.216.789	0,099	5.934.239.611
RIMINI	CO.RI.T. RIMINI e FORLI' - CESENA S.p.A.	111.683.704.867	0,385	23.090.825.014
ROMA	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.	4.139.484.747.282	14,264	855.846.589.790
ROVIGO	CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO S.p.A.	117.296.301.915	0,404	24.251.240.461
SALERNO	E.TR. ESAZIONE TRIBUTI S.p.A. (comm. gov.)	162.743.527.297	0,561	33.647.543.439
SASSARI	BIPIESSE RISCOSSIONI S.p.A.	49.083.102.821	0,169	10.148.027.769
SAVONA	BANCA POPOLARE DI NOVARA Soc. coop. a r.l.	134.457.887.122	0,463	27.799.431.859
SIENA	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.	210.498.861.083	0,725	43.521.052.356
SIRACUSA	MONTEPASCHI SE.R.I.T. S.p.A.	10.537.373.639	0,036	2.178.622.666
SONDRIO	RIPOVAL S.p.A.	96.164.366.637	0,331	19.882.171.398
TARANTO	SOGET S.p.A.	89.695.893.037	0,309	18.544.801.796
TERAMO	MONTEPASCHI SE.R.I.T. S.p.A. (comm. gov.)	73.123.336.582	0,252	15.118.393.247
TERNI	SERVIZI RISCOSSIONE TRIBUTI S.p.A.	54.419.627.494	0,188	11.251.364.711
TORINO	CON.RI.T. S.p.A.	2.889.264.673.835	9,956	597.361.137.694

AMBITO	CONCESSIONARIO	RISCOSSIONI 1998		ACCONTO 1999
		Importo (in lire)	%	Importo (in lire)
TRAPANI	MONTEPASCHI SE.R.I.T. S.p.A.	11.382.386.413	0,039	2.353.330.714
TRENTO	CARITRO S.p.A.	280.434.833.197	0,966	57.980.451.748
TREVISO	ESAMARCA S.p.A.	284.688.964.844	0,981	58.860.001.809
TRIESTE	CASSA DI RISPARMIO DI TRIESTE - BANCA S.p.A.	1.150.224.898.444	3,964	237.811.253.555
UDINE	S.F.E.T. S.p.A.	127.624.141.394	0,440	26.386.541.527
VARESE	ESATRI - ESAZIONE TRIBUTI S.p.A.	243.427.031.028	0,839	50.329.016.070
VENEZIA	GE.RI.CO. S.p.A.	273.649.987.505	0,943	56.577.671.594
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	BANCA POPOLARE DI NOVARA Soc. coop. a r.l.	54.611.021.711	0,188	11.290.935.841
VERCELLI	BANCA POPOLARE DI NOVARA Soc. coop. a r.l.	54.803.813.691	0,189	11.330.795.961
VERONA	CARIVERONA BANCA S.p.A.	638.133.514.997	2,199	131.935.355.723
VIBO VALENTIA	E.TR. ESAZIONE TRIBUTI S.p.A. (comm. gov.)	15.598.485.912	0,054	3.225.017.554
VICENZA	CARIVERONA BANCA S.p.A.	344.253.976.324	1,186	71.175.184.750
VITERBO	S.E.A.L. S.p.A.	65.987.361.530	0,227	13.643.016.410
TOTALE		29.020.280.947.540	**100,000**	**6.000.000.000.000**

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati i valori e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Per il testo dell'art. 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, si veda nelle note alle premesse.

Note alle premesse:

— Il decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, reca: «Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica». Si riporta il testo dell'art. 9:

«Art. 9. — 1. I concessionari della riscossione, entro il 15 dicembre di ogni anno, versano il 20% delle somme riscosse nell'anno precedente per effetto delle disposizioni attuative della delega legislativa prevista dal comma 138 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, intese a modificare la disciplina dei servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari, a titolo di acconto sulle riscossioni a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare annualmente ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite la ripartizione tra i concessionari dell'acconto sulla base di quanto riscosso nell'anno precedente dai servizi autonomi di cassa o dai concessionari nei rispettivi ambiti territoriali, le modalità di versamento nonché ogni altra disposizione attuativa del presente articolo.

3. In caso di mancato versamento dell'acconto nel termine previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 56 a 60, relativi all'espropriazione della cauzione, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

4. Per il triennio 1997-1999 l'acconto di cui al comma 1 è determinato con il decreto di cui al comma 2 in modo che complessivamente garantisca maggiori entrate per il bilancio dello Stato pari a lire 3.000 miliardi per l'anno 1997 ed ulteriori 1.500 miliardi e 1.500 miliardi, rispettivamente, per gli anni 1998 e 1999».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

— Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, reca norme che concernono la modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari. Si riporta il testo degli articoli 2 e 4:

«Art. 2. — 1. Ai soli effetti del presente decreto, per entrate si intendono:

a) le tasse e imposte indirette e relativi accessori e sanzioni;

b) i canoni, proventi e relativi accessori, derivanti dalla utilizzazione di beni del demanio pubblico e del patrimonio indisponibile dello Stato;

c) le somme dovute per l'utilizzazione, anche senza titolo, dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato;

d) le entrate patrimoniali;

e) le entrate del Tesoro e delle altre amministrazioni dello Stato per le quali singole disposizioni ne prevedono il versamento ad un ufficio finanziario;

f) le tasse e le entrate demaniali eventuali e diverse,

g) le sanzioni inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative;

h) le tasse ipotecarie di cui alla tabella *A* allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, come sostituita dall'art. 10, comma 12, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425;

i) i tributi speciali di cui alla tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648, come modificata dal comma 13 dell'art. 10 del citato decreto-legge n. 323 del 1996;

l) tutte le altre somme a qualsiasi titolo riscosse dagli uffici finanziari di cui all'art. 1».

«Art. 4. — 1. Le entrate sono riscosse dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio finanziario competente e dagli istituti di credito secondo le modalità di cui agli articoli 6, 7 e 8 del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, emanato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567. Per i compensi alle aziende di credito si applicano le disposizioni di cui all'art. 10 del citato regolamento n. 567 del 1993 e per i compensi ai concessionari si applicano le disposizioni di cui all'art. 61, comma 3, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

2. A seguito dell'entrata in funzione degli sportelli automatizzati che consentono l'acquisizione in tempo reale dei dati relativi ai pagamenti, il compito di riscuotere le entrate può essere affidato anche all'Ente poste italiane con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni.

3. Alla trasmissione dei dati analitici relativi ad ogni singola operazione di incasso effettuata dalle aziende di credito si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale emanato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567.

4. I concessionari trasmettono, mensilmente, entro il giorno 20 del mese successivo, i dati relativi a ciascuna operazione di riscossione e di pagamento, i dati analitici relativi a ciascuna operazione di accreditamento effettuata dagli istituti di credito, nonché ai singoli versamenti effettuati alle sezione di tesoreria provinciale dello Stato ed alle casse degli enti destinatari. I concessionari inoltre trasmettono, mensilmente, entro il giorno 20 del mese successivo, i dati relativi a ciascuna riscossione eseguita mediante conto corrente postale vincolato alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, nonché ai singoli postagiro effettuati alle medesime sezioni di tesoreria provinciale ed alle casse degli enti destinatari.

5. Con decreto dirigenziale sono determinate le modalità e le caratteristiche tecniche di trasmissione dei dati».

— Il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, reca: «Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337». Si riporta il testo dell'art. 57, comma 1:

«1. Fatte salve le ipotesi di recesso, decadenza e revoca, fino all'anno 2004 il servizio di riscossione resta affidato, nei singoli ambiti, ai soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, lo gestiscono a titolo di concessionari o di commissari governativi; tali soggetti sono tenuti, a pena la decadenza, ad adeguare, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il loro capitale sociale alla misura prevista nell'art. 2, comma 2, e il loro sistema informativo secondo quanto previsto dal comma 6 dello stesso art. 2».

Nota all'art. 1:

— Per il testo del comma 4 dell'art. 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 3:

— Per il testo degli articoli 2 e 4 del D.Lgs. n. 237/1997, si veda nelle note alle premesse.

99G0521

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 22 novembre 1999.

Revoca della somma di L. 13.841.076.510 di cui alle ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1674/FPC del 24 marzo 1989 e n. 1885/FPC del 24 marzo 1990 concernenti misure dirette a fronteggiare l'emergenza idrica nella regione siciliana. (Ordinanza n. 3023).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998 recante la delega delle funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 10 novembre 1998 con il quale al prof. Franco Barberi viene attribuito l'esercizio delle funzioni di cui alla predetta legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché quelle di cui all'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto l'art. 23-*sexies,* comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1674/FPC del 24 marzo 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1989, con la quale è stata impegnata a favore della regione siciliana la somma di lire 487.145 milioni al fine di fronteggiare l'emergenza idrica nella regione medesima;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1885/FPC del 24 marzo 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 1990, con la quale è stato disposto a favore della regione siciliana un finanziamento suppletivo di lire 86.658 milioni ad integrazione dello stanziamento di cui all'ordinanza n. 1674/FPC;

Visto il decreto ministeriale n. 1216/rep. del 18 dicembre 1990 con il quale è stato diminuito di lire 421.750.149 lo stanziamento di cui all'ordinanza n. 1885/FPC del 24 marzo 1990, per cui la somma complessivamente impegnata a favore della regione siciliana risulta pari a L. 573.381.249.851;

Considerato che alla data odierna per i lavori di cui al programma dell'ordinanza n. 1674/FPC relativi all'impianto di dissalazione e potabilizzazione acqua di mare in Trapani non è stata richiesta la somma assegnata di L. 13.045.000.000;

Considerato che i lavori di cui al programma dell'ordinanza n. 1674/FPC sull'acquedotto «Tre Sorgenti» di S. Biagio Platani risultano ultimati e collaudati con una economia di L. 796.076.510 a valere sul predetto stanziamento di L. 573.381.249.851;

Considerato che la somma complessiva di lire 13.841.076.510 risulta tuttora disponibile sul capitolo 7582 del Centro di responsabilità amministrativa n. 6 «protezione civile» di cui alla tabella 2 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Considerato che ai sensi delle sopracitate disposizioni legislative si può procedere alla revoca della residua disponibilità;

Sentita la regione siciliana;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 13.841.076.510 impegnata a favore della regione siciliana con le ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1674/FPC del 24 marzo 1990 e n. 1885/FPC del 24 marzo 1990.

2. La somma di cui al comma precedente sarà utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, per interventi di protezione civile nell'ambito della regione siciliana.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 1999

Il Sottosegretario di Stato: BARBERI

99A10175

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 12 agosto 1999.

Ripartizione della dotazione organica degli uffici centrali di livello dirigenziale generale.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 699, ed in particolare gli articoli 1 e 2 da cui discende che il servizio per il controllo interno è ufficio di livello dirigenziale generale alle dirette dipendenze del Ministro;

Visto il regolamento adottato con decreto ministeriale 21 dicembre 1996, n. 700, ed in particolare la lettera *d)* del comma 2 dell'articolo 1 che individua tra gli uffici centrali di livello dirigenziale non generale del Ministero delle finanze l'ufficio di segreteria del consiglio di presidenza della giustizia tributaria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 1997 ed in particolare il quadro 2 della tabella *A* concernente la dotazione organica, con esclusione del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, delle qualifiche funzionali dell'amministrazione centrale del Ministero delle finanze, che sostituisce parzialmente il quadro 2 della tabella *A* allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre 1996;

Considerato che nel suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la dotazione organica, per ciò che concerne gli uffici centrali, ivi compresi quelli appartenenti ai dipartimenti delle entrate e del territorio, è riportata in forma aggregata per un totale di 3.905 unità e che occorre provvedere alla ripartizione di dette unità per uffici centrali di livello dirigenziale generale e che a ciò può procedersi in applicazione del disposto della lettera *c)* del comma 1 dell'art. 3 del suddetto decreto legislativo n. 29, come sostituito dall'art. 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Viste le determinazioni adottate nella conferenza di servizi del 17 aprile 1997, indetta su richiesta del servizio per il controllo interno;

Viste le risultanze dei carichi di lavoro comunicate in più riprese e da ultimo con nota dell'8 settembre 1998, n. 4979/98, dall'ufficio per l'organizzazione e per l'elaborazione e l'analisi degli indicatori di produttività;

Vista la delibera adottata dal consiglio di presidenza della giustizia tributaria il 27 aprile 1999 nella quale vengono segnalate le necessità di personale per l'ufficio di segreteria;

Considerato che, in mancanza della rilevazione dei carichi di lavoro, l'unico elemento all'attualità disponibile per la individuazione degli effettivi fabbisogni del predetto ufficio è costituito dalla richiesta avanzata con la citata delibera;

Ritenuto quindi che al medesimo ufficio di segreteria può essere riconosciuta la richiesta a far carico su quella prevista in forma aggregata per gli uffici centrali nella entità complessiva sopracitata di 3.905 unità;

Considerato infine che per rimanere nei limiti della predetta entità occorre conseguentemente ridurre in proporzione la ripartizione già effettuata dall'ufficio per l'organizzazione e per l'elaborazione e l'analisi degli indicatori di produttività fra tutti gli altri uffici centrali;

Previa informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Decreta:

Art. 1.

1. La dotazione organica delle qualifiche funzionali e dei profili professionali, che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 1997 indicato in premessa individua in forma aggregata relativamente agli uffici centrali dell'amministrazione finanziaria di livello dirigenziale generale, è ripartita fra gli stessi secondo le tabelle *A* - *B* - *C* allegate, che costituiscono parte integrante del presente decreto. In apposita colonna vengono indicate le risorse assegnate alla struttura dirigenziale generale di primo livello per la diretta successiva assegnazione ad uffici dirigenziali non generali in essa ricompresi ma non inquadrati nelle direzioni centrali.

2. Il presente decreto sarà inviato all'Organo di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 agosto 1999

Il Ministro: VISCO

Registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1999
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 190

Tabella A

RIPARTIZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA DEGLI UFFICI CENTRALI DI LIVELLO DIRIGENZIALE GENERALE APPARTENENTI AL CONTINGENTE DI CUI ALLA LETTERA a) DEL COMMA 2 DELL'ARTICOLO 55 DEL D.P.R. 27 MARZO 1992, N. 287

Codice denominazione	Profili professionali	UFFICIO PER L'ELABORAZIONE DI STUDI DI POLITICA TRIBUTARIA E DI ANALISI FISCALE	UFFICIO PER L'ORGANIZZAZIONE E PER L'ELABORAZIONE E L'ANALISI DEGLI INDICATORI DI PRODUTTIVITA'	UFFICIO PER LO SVILUPPO DELLA COSCIENZA CIVICA E PER L'INFORMAZIONE DEL CONTRIBUENTE	UFFICIO PER GLI STUDI DI DIRITTO TRIBUTARIO COMPARATO E PER LE RELAZIONI INTERNAZIONALI	UFFICIO PER LA PROGRAMMAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DI INFORMATICA	RISORSE DA ASSEGNARE ALLA SEGRETERIA PER LE ATTIVITA' DI COORDINAMENTO E VIGILANZA	TOTALE SEGRETARIATO GENERALE	DIREZIONE CENTRALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, PER GLI STUDI E L'ORGANIZZAZIONE	DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI E PER L'AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	TOTALE DIREZIONE GENERALE DEGLI AA.GG. E DEL PERSONALE	SERVIZIO PER IL CONTROLLO INTERNO	SERVIZIO CONSULTIVO ED ISPETTIVO TRIBUTARIO	UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO	SCUOLA CENTRALE TRIBUTARIA	RISORSE DA ASSEGNARE AL SERVIZIO AMMINISTRATIVO DELLA GUARDIA DI FINANZA E ALL'UFFICIO PER I SERVIZI DELL'INFORMAZIONE E STAMPA	TOTALE
	Nona qualifica funzionale																
1/A	Direttore amministrativo								6	24	**30**		1		4	9	**44**
13/A	Direttore amministrativo contabile									3	**3**		2				**5**
17/A	Esperto economico finanziario	2						**2**									**2**
20/A	Esperto di organizzazione		5					**5**									**5**
28/A	Direttore statistico	2	2					**4**									**4**
224/A	Ingegnere direttore coordinatore							**0**				2					**2**
234/A	Direttore tributario	4	4	7	12	11	8	**46**				6	54	8			**114**
265/A	Direttore di biblioteca							**0**							1		**1**
296	Analista esperto di procedure					4		**4**	1	3	**4**						**8**
297	Analista esperto di sistema					4		**4**		2	**2**						**6**
	Ottava qualifica funzionale							**0**									**0**
1	Funzionario amministrativo			1		1	1	**3**	8	44	**52**		1		8	26	**90**
13	Funzionario amministrativo contabile							**0**					2				**2**
17	Analista economico finanziario	7	2				1	**10**				2	2				**14**
20	Analista di organizzazione		12					**12**				8	1				**21**
28	Funzionario statistico	4	4				1	**9**				2	3				**14**
215	Chimico direttore							**0**				2					**2**
224	Ingegnere direttore						1	**1**				2					**3**
234	Funzionario tributario	7	5	11	21	3	13	**60**				5	24	14		1	**104**
265	Bibliotecario							**0**							1		**1**
271	Analista di sistema					10		**10**	1	2	**3**		1				**14**
272	Analista di procedure					15	1	**16**	1	3	**4**	2	2				**24**
	Settima qualifica funzionale							**0**									**0**
2	Collaboratore amministrativo	1	1		1			**3**	14	65	**79**		8		9	37	**136**
14	Collaboratore amministrativo contabile							**0**					8				**8**
18	Collaboratore economico finanziario	3						**3**									**3**
29	Collaboratore statistico	6	2					**8**									**8**
33	Traduttore interprete				8			**8**									**8**
203	Capo tecnico							**0**				2					**2**
235	Collaboratore tributario	5	4	10	9	1	8	**37**				7	21	12		4	**81**
266	Collaboratore bibliotecario							**0**							3		**3**
273	Analista	1	2			17		**20**		4	**4**						**24**
274	Programmatore di sistema	1	1	1	1	15	1	**20**	1	1	**2**		1	1	1	1	**26**
	Sesta qualifica funzionale																**0**
3	Assistente amministrativo	1	1	1		1		**4**	7	56	**63**		4		10	28	**109**
15	Ragioniere							**0**									**0**

Codice denominazione	Profili professionali	UFFICIO PER L'ELABORAZIONE DI STUDI DI POLITICA TRIBUTARIA E DI ANALISI FISCALE	UFFICIO PER L'ORGANIZZAZIONE E PER L'ELABORAZIONE E L'ANALISI DEGLI INDICATORI DI PRODUTTIVITA'	UFFICIO PER LO SVILUPPO DELLA COSCIENZA CIVICA E PER L'INFORMAZIONE DEL CONTRIBUENTE	UFFICIO PER GLI STUDI DI DIRITTO TRIBUTARIO COMPARATO E PER LE RELAZIONI INTERNAZIONALI	UFFICIO PER LA PROGRAMMAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DI INFORMATICA	RISORSE DA ASSEGNARE ALLA SEGRETERIA PER LE ATTIVITA' DI COORDINAMENTO E VIGILANZA	TOTALE SEGRETARIATO GENERALE	DIREZIONE CENTRALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE PER GLI STUDI E L'ORGANIZZAZIONE	DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI E PER L'AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	TOTALE DIREZIONE GENERALE DEGLI AA.GG. E DEL PERSONALE	SERVIZIO PER IL CONTROLLO INTERNO	SERVIZIO CONSULTIVO ED ISPETTIVO TRIBUTARIO	UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO	SCUOLA CENTRALE TRIBUTARIA	RISORSE DA ASSEGNARE AL SERVIZIO AMMINISTRATIVO DELLA GUARDIA DI FINANZA E ALL'UFFICIO PER I SERVIZI DELL'INFORMAZIONE E STAMPA	TOTALE
34	Assistente linguistico				10			**10**									**10**
188	Assistente tecnico							**0**								2	**2**
236	Assistente tributario	7		8	4	4	8	**31**				11	18	11		4	**75**
276	Programmatore	2	4	2	2	31	2	**43**	3	5	**8**	2	3	2	2	2	**62**
277	Procedurista di organizzazione		3					**3**									**3**
	Quinta qualifica funzionale							**0**									**0**
4	Operatore amministrativo				1		1	**2**	59	65	**124**		3		8	19	**156**
16	Operatore amministrativo contabile							**0**					4				**4**
39	Aggiustatore meccanico specializzato							**0**								8	**8**
51	Elettricista specializzato							**0**									**0**
55	Elettromeccanico specializzato							**0**								4	**4**
90	Operatore specializzato per l'alimentazione							**0**								2	**2**
92	Cameriere direttore di sala e di bar							**0**								6	**6**
237	Operatore tributario	6	8	8	9	4	8	**43**				5	48	8		6	**110**
283	Addetto ai personal computers	2				8		**10**		2	**2**						**12**
	Quarta qualifica funzionale							**0**									**0**
5	Coadiutore	5	3	2	5	7		**22**	2	47	**49**	2	1		4		**78**
11	Autista meccanico	1	1	1	1	1	2	**7**		12	**12**	1	4	2	2		**28**
35	Operatore per le lavorazioni motoristiche e meccaniche							**0**								2	**2**
42	Operatore per la lavorazione dei profilati e laminati metallici							**0**								4	**4**
89	Operatore per l'alimentazione							**0**								8	**8**
91	Cameriere							**0**								19	**19**
208	Telefonista telescriventista operatore radio				1			**1**	5		**5**		1				**7**
	Terza qualifica funzionale							**0**									**0**
10	Conducente di automezzi	2	1	2	2	1	2	**10**		7	**7**	3		6	2		**28**
24	Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	3	4	3	6	4	12	**32**	29	11	**40**	4	10	6	4	2	**98**
88	Addetto alla ristorazione							**0**								25	**25**
210	Addetto alle lavorazioni							**0**								8	**8**
	Totale complessivo	72	69	57	93	142	70	**503**	137	356	**493**	**68**	**227**	**70**	**59**	**227**	**1647**

Tabella B

RIPARTIZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA DEGLI UFFICI CENTRALI DI LIVELLO DIRIGENZIALE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Codice denominazione	Profili professionali	DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GIURIDICI E PER IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO	DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI AMMINISTRATIVI	DIREZIONE CENTRALE PER L'ACCERTAMENTO E LA PROGRAMMAZIONE	DIREZIONE CENTRALE PER LA FISCALITA' LOCALE	DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE	DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI GENERALI, IL PERSONALE E L'ORGANIZZAZIONE	RISORSE DA ASSEGNARE AL SERVIZIO ISPETTIVO CENTRALE	RISORSE DA ASSEGNARE ALL'UFFICIO DI SEGRETERIA DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA	TOTALE DIPARTIMENTO ENTRATE
	Nona qualifica funzionale									
1/A	Direttore amministrativo	2	4	2		2	30			40
234/A	Direttore tributario	43	11	17	13	10	8	36	9	147
296	Analista esperto di procedure						6			6
297	Analista esperto di sistema						3			3
	Ottava qualifica funzionale									0
1	Funzionario amministrativo	4	6	4		6	52			72
17	Analista economico finanziario		2							2
28	Funzionario statistico			1			3			4
234	Funzionario tributario	54	20	34	19	26	21	6	9	189
271	Analista di sistema						6		2	8
272	Analista di procedure						11			11
	Settima qualifica funzionale									0
2	Collaboratore amministrativo	5	11	4		9	96		3	128
29	Collaboratore statistico	2								2
235	Collaboratore tributario	56	36	26	27	48	39	35	12	279
274	Programmatore di sistema	1	1	1	1	1	2	1		8
	Sesta qualifica funzionale									0
3	Assistente amministrativo	5	25	2		10	86		5	133
236	Assistente tributario	25	29	4	18	31	19	2	10	138
276	Programmatore	2	2	2	2	2	4			14
	Quinta qualifica funzionale									0
4	Operatore amministrativo	4	5	5		6	52		6	78
237	Operatore tributario	22	37	21	17	21	15	42	9	184
	Quarta qualifica funzionale									0
5	Coadiutore	15	20	9	2	8	19	1	6	80
11	Autista meccanico	1	1	1	1	1	2			7
208	Telefonista telescriventista operatore radio						2			2
	Terza qualifica funzionale									0
10	Conducente di automezzi	2	2	2	1	2	3		6	18
24	Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	17	11	12	6	7	26	1	4	84
										0
	Totale complessivo	260	223	147	107	190	505	124	81	1637

Tabella C

RIPARTIZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA DEGLI UFFICI CENTRALI DI LIVELLO DIRIGENZIALE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Codice denominazione	Profili professionali	DIREZIONE CENTRALE DEI SS.TT. ERARIALI	DIREZIONE CENTRALE DEL CATASTO, DEI SERVIZI GEOTOPOCARTOGRAFI CI E CONSERVATORIE DEI RR.II..	DIREZIONE CENTRALE DEL DEMANIO	DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI GENERALI, IL PERSONALE E L'ORGANIZZAZIONE	RISORSE DA ASSEGNARE AL SERVIZIO ISPETTIVO CENTRALE	TOTALE DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO
	Nona qualifica funzionale						
1/A	Direttore amministrativo				1		**1**
224/A	Ingegnere direttore coordinatore	10	9	2	2	1	**24**
234/A	Direttore tributario	1	3	9	9	1	**23**
296	Analista esperto di procedure	1	1		1		**3**
297	Analista esperto di sistema				1		**1**
	Ottava qualifica funzionale						**0**
1	Funzionario amministrativo			3			**3**
28	Funzionario statistico	1	1	1	1		**4**
224	Ingegnere direttore	8	12		5	1	**26**
234	Funzionario tributario		8	22	19	1	**50**
271	Analista di sistema				3		**3**
272	Analista di procedure	1			9		**10**
	Settima qualifica funzionale						**0**
203	Capo tecnico	35	19	3		2	**59**
235	Collaboratore tributario	6	12	34	37	1	**90**
273	Analista				3		**3**
274	Programmatore di sistema	1			4		**5**
	Sesta qualifica funzionale						**0**
3	Assistente amministrativo	1		2	1		**4**
188	Assistente tecnico	18	12				**30**
236	Assistente tributario	12	9	26	20		**67**
276	Programmatore	2	1		11		**14**
	Quinta qualifica funzionale						**0**
4	Operatore amministrativo			3			**3**
51	Elettricista specializzato	5					**5**
66	Muratore specializzato	2					**2**
68	Pittore specializzato	1					**1**
70	Falegname specializzato	5					**5**
72	Idraulico specializzato	4					**4**
207	Disegnatore specializzato	3	1		1		**5**
237	Operatore tributario	22	17	21	38	1	**99**
251	Tecnico agrario specializzato	1					**1**
283	Addetto ai personal computers	2		4	8		**14**
	Quarta qualifica funzionale						**0**
5	Coadiutore	6	6	7	9		**28**
11	Autista meccanico	1	1	1	1		**4**
22	Addetto ai servizi di portierato e custodia			1			**1**
65	Muratore	1					**1**
71	Idraulico	1					**1**
208	Telefonista telescriventista operatore radio			2			**2**
	Terza qualifica funzionale						**0**
10	Conducente di automezzi	1	1	2			**4**
24	Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	6	5	7	3		**21**
	Totale complessivo	158	118	150	187	8	**621**

99A10061

DECRETO 29 ottobre 1999.

Variazione della denominazione della marca di sigarette «Gauloises caporal».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati e successive modificazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990 e 16 luglio 1991, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni della direttiva del Consiglio delle comunità europee n. 89/622/CEE;

Visto il decreto ministeriale del 15 ottobre 1991, concernente il rinnovo dell'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico dei generi di monopolio di tutti i prodotti del tabacco commercializzati sul mercato italiano, previa verifica dell'adeguamento alle prescrizioni stabilite dai citati decreti;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283 che istituisce l'Ente tabacchi italiani per lo svolgimento delle attività produttive e commerciali già attribuite all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. con esclusione delle attività inerenti il lotto e le lotterie, e riserva allo Stato le funzioni e le attività di interesse generale già affidate e conferite per effetto di disposizioni di legge alla predetta Amministrazione;

Vista l'istanza con la quale la ditta Seita ha chiesto di modificare, per le sigarette «Gauloises caporal» la denominazione in «Gauloises brunes».

Decreta:

Art. 1.

La denominazione della marca di sigarette appresso indicata è così modificata:

da «Gauloises caporal»;
a «Gauloises brunes».

Art. 2.

Ad esaurimento delle scorte, le unità di condizionamento delle suindicate sigarette, in carico agli organi dell'ETI, saranno sostituite dai prodotti come sopra modificati.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 1999

Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 1999
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 109

99A10176

DECRETO 9 novembre 1999.

Inserimento nella tariffa di vendita al pubblico di varie marche estere di tabacchi lavorati, nonché variazione di inquadramento nella tariffa di alcuni prodotti esteri.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista le legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990, 16 luglio 1991 e 26 luglio 1993, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni delle direttive del Consiglio delle comunità europee n. 89/622 e 92/41 CEE;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 83 che istituisce l'Ente tabacchi italiani per lo svolgimento delle attività produttive e commerciali già attribuite all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con esclusione delle attività inerenti il lotto e le lotterie, e riserva allo Stato le funzioni e le attività di interesse generale già affidate o conferite per effetto di disposizioni di legge alla predetta Amministrazione;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1999, con il quale è stato soppresso, dal 1º luglio 1999, il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, occorre provvedere all'inserimento, nella tariffa di vendita, di alcune marche estere di tabacchi lavorati di provenienza UE (in conformità ai prezzi richiesti dalla ditta fornitrice con note del 23 settembre e 2 novembre 1999) nelle classificazioni dei prezzi di vendita di cui alla tabella, allegato *B,* fissata dal decreto ministeriale previsto dall'art. 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76;

Visto il decreto direttoriale n. 04/27798 del 15 luglio 1999 con il quale alcuni prodotti indicati nell'allegato A3 di cui alle richiamate note sono stati iscritti nella tariffa di vendita tra le marche di provenienza extra UE;

Considerato che, a seguito della medesima richiesta della ditta fornitrice, gli stessi devono essere inseriti tra i prodotti di provenienza UE, al nuovo prezzo di vendita indicato dalla ditta stessa, e che tale variazione di prezzo non comporta l'adozione di alcun provvedimento agli effetti contabili e fiscali, trattandosi di marche finora non commercializzate sul territorio nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Le seguenti marche di sigari e sigaretti sono inquadrate nelle classificazioni stabilite dalla tabella, allegato *B*, di cui al decreto ministeriale previsto dall'art. 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, al prezzo di tariffa a fianco di ciascuna indicato:

SIGARI E SIGARETTI NATURALI

(Tabella *B*)

Prodotti esteri

(Marche di provenienza UE)

Sigari naturali:	Lit./kg conv.le —
H. Upmann Sir Winston (conf. da 25 pezzi)	5.800.000
Partagas Lusitanias (conf. da 25 pezzi)	4.600.000
Montecristo n. 1 (conf. da 25 pezzi)	2.900.000
Partagas Serie D n. 4 (conf. da 25 pezzi)	2.800.000
Montecristo Especiales n. 2 (conf. da 25 pezzi)	2.700.000
Juan Lopez Seleccion n. 1 (conf. da 25 pezzi)	2.600.000
Ramon Allones Allones Specially Selected (conf. da 25 pezzi)	2.300.000
El Rey del Mundo Choix Supreme (conf. da 25 pezzi)	2.300.000
H. Upmann n. 4 (conf. da 5 pezzi)	1.800.000
Romeo y Julieta Cedros de Luxe n. 3 (conf. da 25 pezzi)	1.760.000
Punch Royal Selection n. 11 (conf. da 25 pezzi)	1.760.000
Hoyo de Monterrey le Hoyo du Prince (conf. da 25 pezzi)	1.680.000
Partagas Shorts (conf. da 50 pezzi)	1.600.000
Ramon Allones Small Club Coronas (conf. da 25 pezzi)	1.520.000
Hoyo de Monterrey le Hoyo du Deputè (conf. da 25 pezzi)	1.520.000
Partagas Coronas Senior (conf. da 25 pezzi)	1.200.000
Romeo y Julieta Romeo n. 2 tubos (conf. da 25 pezzi)	1.200.000
Romeo y Julieta Romeo n. 2 (conf. da 5 pezzi)	1.200.000
Gispert Habaneras n. 2 (conf. da 25 pezzi)	680.000
H. Upmann Petit Upmann (conf. da 25 pezzi)	680.000
Partagas Chicos (conf. da 25 pezzi)	440.000
Partagas Chicos (conf. da 5 pezzi)	440.000
Montecristo n. 4 (conf. da 3 pezzi)	2.000.000

Sigaretti naturali:	Lit./kg conv.le —
Cohiba Panetelas (conf. da 25 pezzi)	3.200.000
Cohiba Panetelas (conf. da 5 pezzi)	3.200.000

Art. 2.

Per i sottoindicati l'inserimento nella tariffa di vendita è variato come segue:

da: SIGARI E SIGARETTI

(Tabella *B*)

Prodotti esteri

(Marche di provenienza extra UE)

	Lit./kg conv.le
Bolivar Chicos (conf. da 25 pezzi)	565.000 (+ dazio L. 35.000)
Cohiba Lanceros (conf. da 5 pezzi)	5.690.000 (+ dazio L. 310.000)
Cohiba Robustos (conf. da 25 pezzi)	4.930.000 (+ dazio L. 270.000)
Cuaba Divinos (conf. da 25 pezzi)	1.590.000 (+ dazio L. 90.000)
Cuaba Exclusivos (conf. da 25 pezzi)	2.460.000 (+ dazio L. 140.000)
Cuaba Generosos (conf. da 25 pezzi)	1.970.000 (+ dazio L. 110.000)
Cuaba Tradicionales (conf. da 25 pezzi)	1.860.000 (+ dazio L. 100.000)
Fonseca Delicias (conf. da 25 pezzi)	910.000 (+ dazio L. 50.000)
Fonseca KDT Cadetes (conf. da 25 pezzi)	910.000 (+ dazio L. 50.000)
H. Upmann Aromaticos (conf. da 25 pezzi)	945.000 (+ dazio L. 55.000)
Hoyo De Monterrey Epicure n. 2 (conf. da 25 pezzi)	3.030.000 (+ dazio L. 170.000)
Montecristo Especial (conf. da 25 pezzi)	3.980.000 (+ dazio L. 220.000)
Montecristo n. 5 (conf. da 25 pezzi)	1.700.000 (+ dazio L. 100.000)
Partagas 8-9-8 (conf. da 25 pezzi)	3.790.000 (+ dazio L. 210.000)
Partagas Londres Extra (conf. da 25 pezzi)	945.000 (+ dazio L. 55.000)
Punch Petit Coronations (conf. da 25 pezzi)	1.250.000 (+ dazio L. 70.000)
Punch Punch Punch (conf. da 25 pezzi)	2.880.000 (+ dazio L. 160.000)
Quintero Brevas (conf. da 25 pezzi)	565.000 (+ dazio L. 35.000)
Vegas Robaina Don Alejandro (conf. da 25 pezzi)	4.700.000 (+ dazio L. 260.000)
Vegas Robaina Clasico (conf. da 25 pezzi)	3.410.000 (+ dazio L. 190.000)
Vegas Robaina Familiar (conf. da 25 pezzi)	2.880.000 (+ dazio L. 160.000)
Vegas Robaina Famosos (conf. da 25 pezzi)	2.650.000 (+ dazio L. 150.000)
Vegas Robaina Unicos (conf. da 25 pezzi)	3.980.000 (+ dazio L. 220.000)

a: SIGARI E SIGARETTI

(Tabella *B*)

Prodotti esteri

(Marche di provenienza UE)

	Lit./kg conv.le
Bolivar Chicos (conf. da 25 pezzi)	440.000
Cohiba Lanceros (conf. da 5 pezzi)	5.900.000
Cohiba Robustos (conf. da 25 pezzi)	4.800.000
Cuaba Divinos (conf. da 25 pezzi)	1.520.000
Cuaba Exclusivos (conf. da 25 pezzi)	2.300.000
Cuaba Generosos (conf. da 25 pezzi)	1.800.000
Cuaba Tradicionales (conf. da 25 pezzi)	1.680.000
Fonseca Delicias (conf. da 25 pezzi)	680.000
Fonseca KDT Cadetes (conf. da 25 pezzi)	840.000
H. Upmann Aromaticos (conf. da 25 pezzi)	840.000
Hoyo De Monterrey Epicure n. 2 (conf. da 25 pezzi)	2.600.000

	Lit./kg conv.le
Montecristo Especial (conf. da 25 pezzi)	3.800.000
Montecristo n. 5 (conf. da 25 pezzi)	1.600.000
Partagas 8-9-8 (conf. da 25 pezzi)	3.400.000
Partagas Londres Extra (conf. da 25 pezzi)	840.000
Punch Petit Coronations (conf. da 25 pezzi)	1.120.000
Punch Punch Punch (conf. da 25 pezzi)	2.600.000
Quintero Brevas (conf. da 25 pezzi)	440.000
Vegas Robaina Don Alejandro (conf. da 25 pezzi)	4.600.000
Vegas Robaina Clasico (conf. da 25 pezzi)	3.000.000
Vegas Robaina Familiar (conf. da 25 pezzi)	2.700.000
Vegas Robaina Famosos (conf. da 25 pezzi)	2.500.000
Vegas Robaina Unicos (conf. da 25 pezzi)	3.600.000

La variazione di prezzo, relativa ai prodotti suindicati, non comporta l'adozione di alcun provvedimento agli effetti contabili e fiscali, trattandosi di marche finora non commercializzate sul territorio nazionale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 1999

Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1999
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 110

99A10177

DECRETO 12 novembre 1999.

Modificazioni e integrazioni al decreto ministeriale 31 marzo 1999 concernente l'individuazione dei soggetti abilitati all'applicazione del regime del risparmio gestito di cui all'art. 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, riguardante il riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, a norma dell'art. 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e, in particolare, l'art. 7, il quale prevede che con uno o più decreti del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità per l'esercizio e la revoca dell'opzione di cui al medesimo art. 7;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;

Visto il decreto dirigenziale 31 marzo 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 dell'8 aprile 1999, concernente l'individuazione dei soggetti abilitati all'applicazione del regime del risparmio gestito di cui all'art. 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, concernente nuove disposizioni in materia, tra l'altro, di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146, in base al quale devono essere adottati dal Ministro delle finanze esclusivamente i provvedimenti che sono espressione del potere di indirizzo politico-amministrativo, di cui agli articoli 3, comma 1, e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Considerato che occorre dare attuazione alle disposizioni contenute nel citato art. 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, tenendo conto delle disposizioni contenute nel citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 1, comma 2, del decreto dirigenziale 31 marzo 1999 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «mediante comunicazione alle» sono sostituite dalle seguenti: «mediante comunicazione a»;

b) è inserita la seguente lettera: «e-*bis)* agenti di cambio, iscritti nel ruolo unico nazionale di cui all'articolo 201 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 1999

Il direttore generale: ROMANO

99A10080

DECRETO 18 novembre 1999.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del registro atti giudiziari ed ammende.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA CAMPANIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nuova formulazione dell'art. 3 del suindicato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498 — già sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592 — introdotta dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, che riduce a quarantacinque giorni i termini di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei decreti da accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota n. 2366, del 4 novembre 1999, con la quale il direttore dell'ufficio del registro atti giudiziari ed ammende di Napoli ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'ufficio anzidetto nei giorni 25 e 26 ottobre 1999 a seguito di lavori di ristrutturazione;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del registro atti giudiziari ed ammende di Napoli nei giorni 25 e 26 ottobre 1999.

Napoli, 18 novembre 1999

Il direttore regionale: ABATINO

99A10178

DECRETO 22 novembre 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento di taluni uffici finanziari.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
DEL TERRITORIO PER LE REGIONI PIEMONTE
VALLE D'AOSTA E LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visti i fax inviati dal servizio di pubblicità immobiliare - sezione staccata di Acqui Terme dell'ufficio del territorio di Alessandria in data 23 ottobre 1999, prot. 575, in data 27 ottobre 1999, prot. 583 e in data 28 ottobre 1999, prot. 589, con i quali sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato funzionamento del predetto ufficio;

Ritenuto che il mancato funzionamento del citato ufficio sia da attribuirsi ad un guasto del sistema informatico;

Valutato che suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

I GIORNI 23, 25, 26, 27 E 28 OTTOBRE 1999:

Regione Piemonte

ufficio del territorio di Alessandria, servizio di pubblicità immobiliare - sezione staccata di Acqui Terme.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 22 novembre 1999

Il direttore compartimentale: GERBINO

99A10204

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 2 novembre 1999.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ALESSANDRIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti di società cooperative senza nomina del commissario liquidatore;

Visti i verbali d'ispezione ordinaria eseguita sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal succitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, in data 30 settembre 1999;

Decreta:

Le cooperative sotto elencate sono sciolte in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, senza nomina di commissario liquidatore:

1) società cooperativa «Cooperativa servizi turistici C.S.T.» a r.l., con sede in Melazzo, costituita per rogito notaio dott. Marco Lanzavecchia in data 7 giugno 1996, repertorio n. 52, registro imprese n. 107392, tribunale di Acqui Terme, B.U.S.C. n. 1588/274276;

2) società cooperativa «Cooperativa agricola sviluppo italo europeo piano ventennale e successive modificazioni - C.A.P.I.E.V.» a r.l., con sede in Alessandria, costituita per rogito notaio dott. Roberto Gabei in data 30 gennaio 1979, repertorio n. 30577/10346, registro società n. 7370, tribunale di Alessandria, B.U.S.C. n. 1171/166532.

Alessandria, 2 novembre 1999

Il direttore f.f.: MARENCO

99A10098

PROVVEDIMENTO 3 novembre 1999.

Revoca del decreto 15 ottobre 1997 relativo allo scioglimento della società cooperativa «Verdemarina», in S. Andrea Apostolo dello Ionio.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CATANZARO

Dispone

la revoca del proprio decreto del 15 ottobre 1997, con il quale la società cooperativa a r.l. «Verdemarina», con sede in S. Andrea Apostolo dello Ionio, veniva sciolta, ai sensi dell'art. 2544, primo comma, del codice civile, come da proposta contenuta nel verbale ispettivo del 21 settembre 1996 di un revisore di questa direzione, per mancato deposito dei bilanci per due anni consecutivi.

Tanto in quanto, successivamente, il presidente del consorzio a cui aderisce la cooperativa ha precisato di aver sempre depositato i bilanci annuali agli organi competenti, per così come confermato da una visura camerale richiesta alla camera di commercio di Catanzaro, in data 2 novembre 1999.

Catanzaro, 3 novembre 1999

Il direttore: PISANI

99A10205

DECRETO 5 novembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Francesco Crispi», in La Spezia.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI LA SPEZIA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione in data 6 marzo 1996 che demanda agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'emanazione di decreti dirigenziali di scioglimento delle cooperative edilizie;

Visto il verbale ispettivo dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori:

società cooperativa «Francesco Crispi», con sede in La Spezia, costituita con atto a rogito notaio Roberto Ferrara in data 30 settembre 1965, repertorio n. 83490, registro società n. 2082, B.U.S.C. n. 363/95159.

La Spezia, 5 novembre 1999

Il direttore: LEGITIMO

99A10099

DECRETO 9 novembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Irrigazione Costa Fiorita s.c. a r.l.», in Olivetta San Michele.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI IMPERIA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dagli accertamenti ispettivi in data 6 agosto 1999 eseguiti da questa direzione provinciale del lavoro nei confronti della società cooperativa «Irrigazione Costa Fiorita s.c. a r.l.», con sede in Olivetta San Michele (Imperia), via Bossarè n. 10, emerge che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile per lo scioglimento d'autorità;

Tenuto conto che non vi sono pendenze attive o passive da definire e che pertanto non è necessaria la procedura di liquidazione;

Visto il decreto direttoriale - Ministero del lavoro e della previdenza sociale, direzione generale della cooperazione, in data 6 marzo 1996;

Sentito il Comitato centrale per le cooperative che ha espresso parere favorevole in data 30 settembre 1999;

Decreta:

La società cooperativa «Irrigazione Costa Fiorita s.c. a r.l.», con sede in Olivetta San Michele (Imperia), costituita per rogito notaio Giuseppe Viale, in data 22 maggio 1964, repertorio n. 31954, registro imprese n. 1459, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo a nomina di liquidatore.

Imperia, 9 novembre 1999

Il direttore: FERSINI

99A10100

DECRETO 11 novembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Agricola Calabrese», in Botricello.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CATANZARO

Visto il parere del Comitato centrale per le cooperative dell'11 dicembre 1996;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali del 29 dicembre 1998;

Visto il decreto ministeriale 12 maggio 1999 di scioglimento ex art. 2544 del codice civile, con nomina di Commissario liquidatore della società cooperativa «Agricola Calabrese», con sede in Botricello (Catanzaro), nella persona del rag. Commodaro Domenico con studio in Catanzaro, via Carlo V n. 106;

Visto che lo stesso, in data 2 settembre 1999, non ha accettato l'incarico conferitogli;

Visto che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, divisione IV/5 della Direzione generale della cooperazione con nota dell'8 ottobre 1999, indirizzata a questa Direzione, e per conoscenza al rag. Commodaro Domenico, ha proceduto a seguito delle dimissioni di quest'ultimo, ad un più approfondito esame del carteggio relativo alla cooperativa di che trattasi ed ha disposto — tenuto conto del tempo ormai trascorso dal deposito dell'ultimo bilancio di esercizio relativo all'anno 1986 e ritenuto, pertanto, che le poste attive in esso contenute debbano considerarsi estinte — che lo scrivente provveda alla conversione del decreto sopracitato di scioglimento con liquidatore a scioglimento senza ai sensi del decreto ministeriale 27 gennaio 1998;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1986;

Decreta:

La società cooperativa «Agricola Calabrese», con sede in Botricello, costituita in data 2 settembre 1983, con atto a rogito notaio Aldo Cerrelli, omologato dal tribunale di Catanzaro con decreto del 1° ottobre 1983, è sciolta ex art. 2544 del codice civile senza nomina di liquidatore.

Catanzaro, 11 novembre 1999

Il direttore: PISANI

99A10162

DECRETO 12 novembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Orchestra da camera a r.l.», in La Spezia.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI LA SPEZIA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione in data 6 marzo 1996 che demanda agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'emanazione di decreti dirigenziali di scioglimento delle cooperative edilizie;

Visto il verbale ispettivo dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precisato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole della commissario centrale per le cooperative del 28 ottobre 1999;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori:

società cooperativa «Orchestra da camera a r.l.», con sede in La Spezia, costituita con atto a rogito notaio Rosario Patanè in data 20 settembre 1982, repertorio n. 24839, registro società n. 5058, B.U.S.C. n. 904/194986.

La Spezia, 12 novembre 1999

Il direttore: LEGITIMO

99A10101

DECRETO 15 novembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Edificatrice Salvo d'Acquisto a r.l.», in Bologna.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BOLOGNA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto l'art. 18, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche del lavoro, l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore di società cooperative, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi nei confronti della società cooperativa sotto indicata, dai quali risulta che la medesima trovasi nelle condizioni dei precitati articoli di legge;

Decreta:

La società cooperativa «Edificatrice Salvo d'Acquisto a r.l.», con sede in Bologna, costituita con rogito notaio dott. Mario Cornia, in data 7 ottobre 1976, repertorio n. 8206, registro società n. 23547, tribunale di Bologna, B.U.S.C. n. 2981/149161, è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, senza far luogo a nomina di commissario liquidatore.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Bologna, 15 novembre 1999

Il direttore: CASALE

99A10102

DECRETO 15 novembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa U.N.M.S. «G. Quagliotti» edificatrice lavoratori a r.l., in Bologna.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BOLOGNA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto l'art. 18, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche del lavoro, l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore di società cooperative, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi nei confronti della società cooperativa sotto indicata, dai quali risulta che la medesima trovasi nelle condizioni dei precitati articoli di legge;

Decreta:

La società cooperativa U.N.M.S. «G. Quagliotti» edificatrice lavoratori a r.l., con sede in Bologna, costituita con rogito notaio dott. Secondo Barisone, in data 9 dicembre 1964, repertorio n. 46824, registro società n. 15514, tribunale di Bologna, B.U.S.C. n. 1156/91450, è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, senza far luogo a nomina di commissario liquidatore.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Bologna, 15 novembre 1999

Il direttore: CASALE

99A10103

DECRETO 16 novembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Agricoop servizi» a r.l., in Montecassiano.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MACERATA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Considerato che dagli accertamenti ispettivi eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Ancona nei confronti della società cooperativa «Agricoop servizi» a r.l., con sede a Montecassiano, località S. Egidio n. 41, emerge che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile per lo scioglimento d'autorità;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci di eservizio;

Tenuto conto che non vi sono pendenze attive o passive da definire e che pertanto non è necessaria la procedura di liquidazione;

Visto il decreto direttorale - direzione generale della cooperazione, 6 marzo 1996 con il quale è stata decentrata alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative, senza nomina del liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civle, primo comma;

Decreta:

Articolo unico

La società cooperativa «Agricoop servizi» a r.l., con sede a Montecassiano località S. Egidio n. 41, costituita per rogito notaio Alessandrini Calisti Claudio, in data 27 gennaio 1987, repertorio n. 38671, iscritta presso il tribunale di Macerata al registro società n. 7009, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo a nomina di liquidatore.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e comunicato per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Macerata, 16 novembre 1999

Il direttore: VELLETRI

99A10104

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 28 ottobre 1999.

Cancellazione dai relativi registri nazionali di talune varietà di specie agricole.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare l'art. 24 che prevede l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti i registri predetti, nei quali sono stati iscritte, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971 le varietà di specie agricole, le cui denominazioni e relativi decreti di iscrizione sono indicate nel dispositivo;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante: «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale»;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Considerato che le varietà di cui è stata richiesta la cancellazione non rivestono particolare interesse in ordine generale;

Considerato che la commissione sementi di cui all'art. 19 della legge n. 1096/1971, nella riunione del 18 marzo 1999, ha espresso parere favorevole alla cancellazione di dette varietà nei relativi registri, come risulta dal verbale della riunione stessa approvato nella seduta del 28 settembre 1999;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Sono cancellate dai relativi registri nazionali le seguenti varietà di specie agricole:

Specie	Varietà	D.M. iscrizione
Mais	Canaba	4- 2-1999
Mais	Carmen	9- 3-1988
Mais	Cetus	4- 2-1999
Mais	Contact	4- 2-1999
Mais	Dart	25- 2-1993
Mais	Dekor	20-12-1988
Mais	Inka	20- 3-1995
Mais	Neptun	4- 2-1999
Mais	PR32B86	4- 2-1999
Mais	PR32H64	4- 2-1999
Mais	PR32P16	4- 2-1999
Mais	PR34F25	4- 2-1999
Mais	PR34F40	4- 2-1999
Mais	PR34G46	4- 2-1999
Mais	PR34K30	4- 2-1999
Mais	Somosa	4- 2-1999
Mais	Spur	20- 3-1992

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 1999

Il direttore generale: DI SALVO

99A10105

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 20 novembre 1999.

Perequazione automatica delle pensioni per l'anno 1999.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che prevede l'applicazione degli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali sulla base dell'adeguamento al costo vita con cadenza annuale ed effetto dal 1° novembre di ciascun anno;

Visto l'art. 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 124, che dispone, con effetto dall'anno 1995, il differimento del termine stabilito dal descritto art. 11 ai fini della perequazione automatica delle pensioni al 1° gennaio successivo di ogni anno;

Visto l'art. 24, commi 4 e 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, i cui criteri e modalità si applicano ai sensi del predetto art. 11;

Visto l'art. 59, comma 13, della legge 21 dicembre 1997, n. 449, recante ulteriori criteri per la perequazione delle pensioni;

Visto l'art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, nella parte in cui richiama la disciplina dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 20 novembre 1998 (*Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 280 del 30 novembre 1998, concernente la perequazione automatica delle pensioni per l'anno 1998;

Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica in data 19 gennaio 1999, prot. n. 498, dalla quale si rileva che la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati tra il periodo gennaio 1997-dicembre 1997 ed il periodo gennaio 1998-dicembre 1998 è risultata pari a + 1,8;

Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica in data 5 novembre 1999, prot. n. 11151, dalla quale si rileva che la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati tra il periodo gennaio 1998-dicembre 1998 ed il periodo gennaio 1999-dicembre 1999 è risultata pari a + 1,5, ipotizzando, in via provvisoria, per il mese di ottobre 1999 l'applicazione della variazione che si è verificata nello stesso mese del 1998 e per i mesi di novembre e dicembre 1999, la ripetizione dell'indice determinato per il mese di ottobre dello stesso anno;

Considerata la necessità:

di determinare il valore effettivo della variazione percentuale per l'aumento di perequazione automatica con decorrenza dal 1° gennaio 1999;

di determinare la variazione percentuale per l'aumento di perequazione automatica con effetto dal 1° gennaio 2000, salvo conguaglio all'accertamento dei valori definitivi relativamente ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 1999;

di indicare le modalità di attribuzione dell'aumento;

Decreta:

Art. 1.

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 1998 è determinata in misura pari a + 1,8 dal 1° gennaio 1999.

Art. 2.

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 1999 è determinata in misura pari a + 1,5 dal 1° gennaio 2000, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.

Art. 3.

Le percentuali di variazione di cui agli articoli precedenti, per le pensioni alle quali si applica la disciplina dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, sono determinate separatamente sull'indennità integrativa speciale, ove competa, e sulla pensione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 1999

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
AMATO

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI

99A10161

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 15 novembre 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Associazione alunni del collegio Ghislieri, in Pavia.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Veduto lo statuto dell'Associazione alunni del collegio Ghislieri di Pavia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1989 e successive modificazioni;

Veduta l'istanza del presidente dell'Associazione alunni concernente la richiesta di modifica degli articoli 6, 11 e 13 dello statuto, deliberata dall'assemblea dell'Associazione in data 17 gennaio 1999;

Veduto l'art. 16 del codice civile;

Veduto l'art. 17, comma 26, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che ha abrogato ogni disposizione sulla consultazione obbligatoria del Consiglio di Stato;

Veduto il parere favorevole espresso dalla prefettura di Pavia in data 4 ottobre 1999;

Decreta:

Gli articoli 6, 11 e 13 dello statuto dell'Associazione alunni del collegio Ghislieri di Pavia sono modificati ed approvati nel modo seguente:

Art. 6. — «L'assemblea elegge i consiglieri e i revisori dei conti, è chiamata ad approvare la relazione morale e finanziaria del consiglio direttivo, delibera sulle eventuali modifiche del presente statuto e sullo scioglimento dell'associazione, delibera inoltre su ogni altro argomento proposto dal consiglio direttivo».

Art.11. — «Al consiglio direttivo spettano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, fatto salvo quanto disposto dall'art. 6 del presente statuto dell'Associazione e, in particolare:

a) stabilire il programma di attività dell'Associazione e dare corso alla sua attuazione;

b) determinare la quota sociale annuale;

c) redigere il bilancio consuntivo e preventivo dell'Associazione, formulare la relazione morale;

d) convocare l'assemblea dei soci;

e) attribuire, su proposta del presidente, poteri di firma al vice presidente, e all'occorrenza, anche ad altri membri del consiglio direttivo;

f) nominare commissioni od incaricare soci per lo svolgimento di determinate attività sociali;

g) conferire borse di studio, sussidi di perfezionamento, promuovere pubblicazioni;

h) accettare donazioni, legati ed eredità o rinunciarvi;

i) deliberare sull'acquisto e l'alienazione di beni immobili;

l) designare i rappresentanti nel consiglio di amministrazione del collegio Ghislieri e della fondazione Sandra Bruni in quanto previsti dai rispettivi statuti».

Art. 13. — «Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e la firma sociale, convoca e presiede le riunioni del consiglio direttivo.

In caso di assenza o impedimento del presidente tutti i poteri, inclusa la firma sociale, sono esercitati dal vice presidente ovvero, in caso di assenza o impedimento anche di questi, dal segretario. Il presidente può delegare proprie fimzioni al vice presidente, e conferire deleghe su specifiche questioni anche ad altri membri del consiglio direttivo, informandone il consiglio stesso alla prima riunione. La firma del vice presidente o di altro membro del consiglio direttivo fa fede di fronte ai terzi dell'assenza, impedimento o delega del presidente.

Il segretario tesoriere cura la redazione dei verbali delle riunioni dell'assemblea e del consiglio direttivo e, con il presidente, l'esecuzione delle relative delibere; a lui è affidata la gestione, con firma singola, dei conti correnti bancari e postali intestati all'Associazione, dei titoli o valori posseduti dall'Associazione».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 1999

p. *Il Ministro:* GUERZONI

9A10106

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 2 agosto 1999.

Delega di funzioni al Sottosegretario di Stato on. Mario Fabris.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1998, n. 10953/4/3, recante delega di attribuzioni del Ministro dei lavori pubblici ai Sottosegretari di Stato;

Ritenuta l'opportunità di delegare una nuova funzione al Sottosegretario di Stato on. Mauro Fabris;

Decreta:

Art. 1.

Nei limiti e alle condizioni di cui al decreto ministeriale 10 novembre 1998, n. 10953/4/3, l'on. Mauro Fabris è delegato a coordinare gli affari e le competenze amministrative relativamente ai programmi e iniziative comunitari di competenza della Direzione generale del coordinamento territoriale.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 1999

Il Ministro: MICHELI

Registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1999
Reg. n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 315

99A10076

DECRETO 16 novembre 1999.

Autorizzazione all'utilizzo delle economie di appalto per l'esecuzione di lavori suppletivi e di variante di progetti originari in materia di acquedotti non di competenza statale finanziati con mutui da parte della Cassa depositi e prestiti a favore della regione Campania.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA DIFESA DEL SUOLO

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988);

Visti i decreti ministeriali 12 dicembre 1989 e 15 aprile 1992, con i quali è stata autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, commi 38 e 42, della citata legge, la concessione da parte della Cassa depositi e prestiti, a favore della regione Campania, di mutui finalizzati alla attuazione di vari interventi acquedottistici fra i quali quello riguardante i «Lavori di potenziamento e completamento della rete idrica urbana» del comune di Foglianise dell'importo complessivo di L. 1.200.000.000;

Vista la deliberazione n. 419609600 del 20 giugno 1991 con la quale la Cassa depositi e prestiti ha assentito un mutuo di L. 1.080.000.000 al sopracitato progetto;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412 recante «Disposizioni in materia di finanza pubblica», in particolare l'art. 20, comma 1, secondo il quale «le economie verificatesi nella realizzazione di opere pubbliche finanziate con ricorso a mutui con ammortamento a carico del bilancio statale in base a specifiche disposizioni legislative, possono essere utilizzate per lavori suppletivi e di variante al progetto originario, previa autorizzazione del Ministero competente, secondo le medesime procedure previste dalla legge di riferimento»;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144 recante «Misure in materia di investimenti», in particolare l'art. 8, che sostituisce il menzionato art. 20, comma 1, della legge n. 412/1991, secondo il quale «le economie verificatesi nella realizzazione di opere pubbliche finanziate con ricorso a mutui con ammortamento a carico del bilancio statale in base a specifiche disposizioni legislative, possono essere utilizzate per il finanziamento di ulteriori lavori afferenti al progetto originario ovvero a un nuovo progetto di opere della stessa tipologia di quelle previste dalla legge originaria di finanziamento previa autorizzazione del Ministero competente»;

Vista la 2ª perizia di variante, all'uopo redatta dall'ing. Amedeo De Marco, che comporta l'utilizzo delle economie di appalto, ammontanti a L. 71.884.275, finalizzate alla copertura dei maggiori oneri finanziari derivanti dall'esecuzione di opere integrative del progetto originariamente approvato e comunque della stessa tipologia di opere previste dalla legge di finanziamento, ed all'incremento delle aliquote IVA;

Considerato che il nuovo quadro economico riporta un importo complessivo pari a L. 1.204.470.462 e che la somma eccedente il finanziamento assentito pari a L. 4.470.046 è a carico del comune di Foglianise;

Vista la delibera della giunta comunale n. 317 in data 7 dicembre 1995, con la quale il comune di Foglianise ha approvato la citata 2º perizia di variante;

Vista la delibera di giunta regionale n. 373 del 29 gennaio 1998, con la quale la regione Campania ha approvato il quadro economico e la predetta 2ª perizia di variante e di assestamento finale che comporta l'utilizzazione delle economie di appalto dell'importo complessivo di L. 71.884.275;

Vista la nota del 26 febbraio 1998 n. 1540/ST3 della regione Campania - Settore ciclo integrato delle acque con la quale viene chiesta al Ministero dei LL.PP. l'autorizzazione per l'utilizzo delle citate economie di appalto e la nota del 1º luglio 1999 n. 5670 con la quale lo stesso ufficio regionale ha inviato la necessaria documentazione integrativa;

Viste le risultanze favorevoli dell'istruttoria compiuta sugli elaborati della perizia in argomento, ai fini della rispondenza degli interventi in essa previsti ai requisiti di ammissibilità fissati dalla deliberazione C.I.P.E. del 14 giugno 1988;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 come sostituito dall'art. 8 della legge 17 maggio 1999, n. 144, la regione Campania è autorizzata ad utilizzare le economie, ammontanti complessivamente a L. 71.884.275, derivanti dall'appalto dell'intervento denominato «Lavori di potenziamento e completamento della rete idrica urbana» del comune di Foglianise dell'importo complessivo di L. 1.200.000.000, finanziato con mutuo della Cassa depositi e prestiti di L. 1.080.000.000.

Roma, 16 novembre 1999

Il direttore generale: CAPPIELLO

99A10180

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 16 novembre 1999.

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Previdenza S.p.a. (Provvedimento n. 1339).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, concernente la nomina del comitato di sorveglianza;

Visto l'art. 4, lettera *f)* della legge 12 agosto 1982, n. 576, istitutiva dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, concernente la razionalizzazione delle norme relative all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il decreto ministeriale 3 dicembre 1986 con il quale la Previdenza S.p.a., con sede in Roma è stata posta in liquidazione coatta amministrativa;

Visto il provvedimento dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo del 28 novembre 1985 con il quale è stato costituito il comitato di sorveglianza della Previdenza S.p.a.;

Visti i provvedimenti dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo del 29 maggio 1987, 5 luglio 1988, 29 maggio 1991, con i quali è stata modificata la composizione del predetto comitato;

Vista la nota in data 30 settembre 1999 con la quale sono state comunicate le dimissioni del presidente dott. Salvatore Caporaso;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione dello stesso;

Nomina

il prof. Franco Gallo presidente del comitato di sorveglianza della Previdenza S.p.a. e delle liquidazioni del gruppo ai sensi dell'art. 2, terzo comma della legge n. 430/1986.

Il predetto comitato di sorveglianza risulta pertanto così composto:

prof. Franco Gallo, presidente;
dott. Lucio Mariani;
dott. Giancarlo Baldriga.

Roma, 16 novembre 1999

Il presidente: MANGHETTI

99A10163

PROVVEDIMENTO 18 novembre 1999.

Modificazioni allo statuto sociale della Global Assistance S.p.a., in Milano. (Provvedimento n. 1348).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1993, n. 19619, di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni rilasciata alla Global Assistance S.p.a., con sede in Milano, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Vista la delibera assunta in data 21 ottobre 1999 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Global Assistance S.p.a. che ha approvato le modifiche apportate agli articoli 2 e 5 dello statuto sociale;

Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;

Dispone:

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Global Assistance S.p.a., con sede in Milano, con le modifiche apportate agli articoli:

art. 2 (Sede), trasferimento della sede sociale da Milano, Galleria Buenos Aires n. 11, a Milano, piazzale Marengo n. 6;

art. 5 (Capitale), aumento da L. 2.968.000.000 a L. 5.000.000.000 mediante utilizzo del fondo sovrapprezzo azioni e conversione in 2.583.000 euro, diviso in n. 2.583.000 azioni da nominali euro uno, previo aumento a pagamento del capitale sociale ai fini dell'ottimizzazione degli arrotondamenti per L. 1.385.410.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 1999

Il presidente: MANGHETTI

99A10077

PROVVEDIMENTO 25 novembre 1999.

Approvazione della nomina del liquidatore della Limmat Compagnia di assicurazioni - Rappresentanza generale per l'Italia, in liquidazione volontaria, con sede in Milano. Decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa. (Provvedimento n. 1355).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visti, in particolare, gli articoli 65 e 70 del predetto decreto legislativo, relativi alla liquidazione volontaria delle imprese di assicurazione ed alla decadenza dall'autorizzazione;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 1990, di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni rilasciata alla Limmat Compagnia di assicurazioni - Rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano, corso di Porta Romana n. 68;

Visto il provvedimento dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo n. 732 del 25 novembre 1997, con il quale è stata disposta la decadenza della Limmat Compagnia di assicurazioni - Rappresentanza generale per l'Italia, dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa limitatamente ai seguenti rami: 3 (Corpi di veicoli terrestri), 4 (Corpi di veicoli ferroviari), 5 (Corpi di veicoli aerei), 11 (R.C. Aeromobili), 12 (R.C. Veicoli marittimi, lacustri e fluviali) e 17 (Tutela giudiziaria);

Vista la delibera del consiglio di amministrazione della Limmat VersicherungsGesellschaft, con sede in Zurigo, in data 17 settembre 1999, con la quale è stata disposta la liquidazione volontaria della predetta rappresentanza con effetto dal 20 settembre 1999 e la contestuale nomina, quale liquidatore, del dott. Maurizio Lazzarin;

Vista l'istanza del 20 settembre 1999 con la quale la Limmat VersicherungsGesellschaft ha richiesto l'approvazione della nomina del dott. Maurizio Lazzarin, quale liquidatore della predetta rappresentanza;

Vista la documentazione trasmessa a corredo dell'istanza suddetta;

Ritenuto che non sussistono elementi ostativi in merito all'accoglimento della predetta istanza;

Dispone:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 70 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, è approvata la nomina del dott. Maurizio Lazzarin nell'incarico di liquidatore della Limmat Compagnia di assicurazioni - Rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano, corso di Porta Romana n. 68, posta in liquidazione volontaria.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 65, comma 1, lettera *c)* e comma 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, la Limmat Compagnia di assicurazioni - Rappresentanza generale per l'Italia è decaduta dalle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 1999

Il presidente: MANGHETTI

99A10164

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

DELIBERAZIONE 23 novembre 1999.

Regolamento sulla procedura per l'approvazione delle modifiche dei regolamenti dei fondi pensione aperti.

LA COMMISSIONE

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modifiche ed integrazioni (di seguito decreto legislativo n. 124 del 1993);

Visto l'art. 16, comma 2, del decreto legislativo n. 124 del 1993, come sostituito dall'art. 13 della legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha istituito la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (di seguito COVIP), dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, con lo scopo di perseguire la corretta e trasparente amministrazione e gestione dei fondi per la funzionalità del sistema di previdenza complementare;

Visto l'art. 17, comma 2, lettera *b),* del decreto legislativo n. 124 del 1993, che attribuisce, tra l'altro, alla COVIP la competenza ad approvare i regolamenti dei fondi pensione;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 14 gennaio 1997, n. 211;

Ritenuto opportuno disciplinare la procedura per l'approvazione delle modifiche dei regolamenti dei fondi pensione aperti deliberate dai competenti organi del soggetto che ha istituito il fondo;

Ritenuto necessario prevedere, per particolari evenienze o esigenze istruttorie, la possibilità di prorogare i termini per il rilascio del predetto provvedimento di approvazione;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Titolo I

PROCEDURA DI APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE REGOLAMENTARI DEI FONDI PENSIONE APERTI DI CUI ALL'ART. 9 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 124 DEL 1993.

Art. 1.

Procedura e termini di presentazione dell'istanza di approvazione

1. Ai fini dell'approvazione delle modifiche regolamentari deliberate dal consiglio di amministrazione ovvero, nei casi eventualmente previsti, dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore delegato, i soggetti che hanno istituito fondi pensione aperti devono presentare alla COVIP apposita istanza, a firma del legale rappresentante.

2. All'istanza deve essere allegata copia, certificata conforme dal legale rappresentante, del verbale della riunione del consiglio di amministrazione, fatte salve le ipotesi di modifiche disposte dagli altri soggetti competenti di cui al precedente comma.

3. L'istanza si intende ricevuta nel giorno in cui è stata presentata o è pervenuta alla COVIP per lettera raccomandata a.r.

Art. 2.

Procedura e termini per l'autorizzazione

1. La COVIP, entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza e della prescritta documentazione, approva la modifica del regolamento del fondo pensione aperto ai sensi dell'art. 17, comma 2 lett. *b),* del decreto legislativo n. 124 del 1993 ovvero nega l'approvazione.

2. Qualora la documentazione prodotta risulti incompleta o insufficiente, la COVIP procede a richiedere i necessari elementi integrativi. In tale ipotesi, il termine è interrotto e decorre nuovamente dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

3. Il termine è invece sospeso qualora la COVIP formuli rilievi o chieda ulteriori informazioni in relazione alla documentazione prodotta.

4. La COVIP procederà, laddove lo ritenga necessario in relazione alla modifica regolamentare deliberata, ad acquisire le indicazioni delle rispettive Autorità di vigilanza sui soggetti che hanno istituito i fondi aperti.

5. Entro sessanta giorni dall'approvazione delle modifiche regolamentari, i soggetti che hanno istituito il fondo devono comunicare alla COVIP la data dalla quale decorrerà l'applicazione delle modifiche regolamentari e trasmettere alla COVIP medesima il nuovo testo del regolamento, su supporto cartaceo, firmato su ogni pagina dal legale rappresentante, e su supporto magnetico, secondo le specifiche tecniche che saranno indicate dalla COVIP. Entro il più breve tempo possibile dovranno inoltre essere trasmesse due copie a stampa del regolamento medesimo ovvero del foglio provvisorio di aggiornamento.

Titolo II

NORME FINALI

Art. 3.

Unità organizzativa e responsabile del procedimento

1. L'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria del procedimento di cui al presente regolamento nell'ambito della COVIP è la direzione autorizzazioni e ordinamento dei fondi pensione. Il responsabile del procedimento è il dirigente responsabile della medesima direzione o altro dipendente addetto all'unità organizzativa dallo stesso designato.

Art. 4.

Proroga dei termini

1. Laddove particolari evenienze o esigenze istruttorie impediscano di rispettare i termini stabiliti al precedente art. 2, la COVIP rappresenterà al soggetto istante

tale situazione, motivandola, e indicherà il nuovo termine entro il quale verrà adottato l'atto, termine che non potrà, comunque, essere superiore ad ulteriori centottanta giorni.

Art. 5.

Disposizioni transitorie

1. In relazione alle istanze di approvazione delle modifiche regolamentari deliberate dagli organi competenti e già presentate alla COVIP alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la COVIP provvederà direttamente a richiedere le eventuali necessarie integrazioni documentali sulla base della procedura prevista nel presente regolamento. Con riferimento a tali istanze, il termine di cui al precedente art. 2, comma 1, è fissato in sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino della COVIP.

2. Lo stesso entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 1999

Il presidente: BESSONE

99A10165

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 settembre 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Faggeto Lario dall'ambito territoriale n. 5, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per lavori di sistemazione idraulico-forestale in località Riella-Alpe di Palanzo da parte della comunità montana Triangolo Lariano. (Deliberazione n. VI/45068).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero «ope legis» in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 luglio 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/1985 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'approvazione da parte della giunta regionale del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 26 marzo 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Faggeto Lario (Como), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte della comunità montana Triangolo Lariano per lavori di sistemazione idraulico-forestale in località Riella-Alpe di Palanzo;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Faggeto Larico (Como) foglio n. 9 mappali numeri 3963, 3966, 4939, 4438, 3962, 4938, 4950, 4454, 1682, 1681, 3950, 3959, 3975, 3973, 4196, 3460, 3463, 4979, 3976, 3462, 4136, 4135, 3998, 3969, 4730, foglio n. 8, mappali numeri 3473, 3472, 4294, 3451, dall'ambito territoriale n. 5, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per lavori di sistemazione idraulico-forestale in località Riella-Alpe di Palanzo da parte della comunità montana Triangolo Lariano;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 5, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 13 settembre 1999

Il segretario: SALA

99A10123

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 settembre 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Veleso dall'ambito territoriale n. 5, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per lavori di sistemazione idraulico-forestale in località Loarno da parte della comunità montana Triangolo Lariano. (Deliberazione n. VI/45069).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero «ope legis» in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità

dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 luglio 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'approvazione da parte della giunta regionale del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 26 marzo 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Veleso (Como), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte della comunità montana Triangolo Lariano per lavori di sistemazione idraulico-forestale in località Loarno;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter,* legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Veleso (Como), foglio n. 2 mappali numeri 2170, 822, 804, 2210, 2211, 803, 830, 835, 785, 722, 2425, 2424, 724, 729, 2423, 89, 720, 719, dall'ambito territoriale n. 5, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per lavori di sistemazione idraulico-forestale in località Loarno da parte della comunità montana Triangolo Lariano;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 5, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 13 settembre 1999

Il segretario: SALA

99A10124

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 settembre 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Sondalo dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione di un fabbricato rurale in località Alpe Fò, da parte del sig. Piozzo Fabio. (Deliberazione n. VI/45070).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero «ope legis» in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 luglio 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'approvazione da parte della giunta regionale del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 1° giugno 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Sondalo (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* legge n. 431/1985 da parte del sig. Piozzo Fabio per la ristrutturazione fabbricato rurale in località Alpe Fò;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter,* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Sondalo (Sondrio), foglio n. 30 mappale n. 118, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione di un fabbricato rurale in località Alpe Fò da parte del sig. Piozzo Fabio;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 13 settembre 1999

Il segretario: SALA

99A10125

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 settembre 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Berbenno di Valtellina dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la sistemazione e prolungamento pista forestale in località Campisc-Dosso del Bun da parte del comune di Berbenno di Valtellina. (Deliberazione n. VI/45071).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero «ope legis» in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 luglio 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'approvazione da parte della giunta regionale del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assi-

curare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 24 maggio 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Berbenno di Valtellina (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 per la sistemazione e prolungamento pista forestale in località Campisc-Dosso del Bun;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter,* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Berbenno di Valtellina, foglio n. 6, mappale n. 90, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la sistemazione e prolungamento pista forestale in località Campisc-Dosso del Bun da parte del comune di Berbenno di Valtellina (Sondrio);

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 13 settembre 1999

Il segretario: SALA

99A10126

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 settembre 1999.

Rettifica della deliberazione della giunta regionale n. 44104 del 9 luglio 1999, avente come oggetto «Stralcio dell'area ubicata nel comune di Grosio, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di piano di recupero fabbricato rurale e sistemazione esterna in località Biancadino da parte dei signori Cimetti Michele, Pietro, Antonio. (Deliberazione n. VI/45072).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 44104 del 9 luglio 1999, con la quale si approvava lo stralcio dell'area ubicata nel comune di Grosio (Sondrio), foglio. n. 31, mappali numeri 62-71, dagli ambiti soggetti a vincolo paesaggistico di inedificabilità ai sensi della deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, in applicazione della legge n. 431/1985, art. 1-*ter*:

Visto che nella suddetta delibezione n. 44104 del 9 luglio 1999 per mero errore materiale, sono stati trascritti erroneamente alcuni mappali, rispetto a quanto richiesto dall'amministrazione comunale di Grosio (Sondrio) nell'istanza di stralcio prot. n. 16179 dell'11 maggio 1999;

Considerato che l'esatta richiesta di stralcio contenuta nella suddetta istanza è la seguente: «Stralcio dell'area ubicata nel comune di Grosio (Sondrio), foglio n. 31, mappali numeri 62-72;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla rettifica del suddetto errore materiale, contenuto nella deliberazione di giunta regionale n. 44104 del 9 luglio 1999;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Ad unanimità di voti;

Delibera

di rettificare la precedente deliberazione della giunta regionale n. 44104 del 9 luglio 1999: stralciando per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Grosio (Sondrio), foglio n. 31, mappali numeri 62-72, dagli ambiti soggetti al vincolo di temporanea inedificabilità ai sensi della legge n. 431/1985, art. 1-*ter.*

Milano, 13 settembre 1999

Il segretario: SALA

99A10127

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 settembre 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Angolo Terme dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la posa in opera palina porta antenne in località Monte Altissimo da parte dell'Enel. (Deliberazione n. VI/45250).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero «ope legis» in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 giugno 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'approvazione da parte della giunta regionale del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 14 aprile 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Angolo Terme (Brescia), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte dell'Enel per posa in opera palina porta antenne in località Monte Altissimo;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Angolo Terme (Brescia), foglio n. 5, mappale n. 140, dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per posa in opera palina porta antenne in località Monte Altissimo;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 24 settembre 1999

Il segretario: SALA

99A10128

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 ottobre 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Montagna di Valtellina dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un muro di sostegno e posa acquedotto in località Agniscio di Sotto da parte della sig.ra Testini Iris. (Deliberazione n. VI/45449).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero «ope legis» in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/1988, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 giugno 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'approvazione da parte della giunta regionale del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 30 giugno 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Montagna di Valtellina (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte della sig.ra Testini Iris per la realizzazione di muro di sostegno e posa acquedotto in località Agniscio di Sotto;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Montagna di Valtellina (Sondrio), foglio n. 9 mappali numeri 59-51, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di muro di sostegno e posa acquedotto in località Agniscio di Sotto da parte della sig.ra Testini Iris;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 8 ottobre 1999

Il segretario: SALA

99A10129

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 ottobre 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosio dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un piano di recupero fabbricato in località Ortesedo da parte del sig. Curti Gabriele. (Deliberazione n. VI/45450).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero «ope legis» in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 luglio 1999, ha approvato definitiva-

mente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'approvazione da parte della giunta regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico, ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 18 giugno 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Grosio (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del sig. Curti Gabriele per la realizzazione di piano di recupero fabbricato in località Ortesedo;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter,* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Grosio (Sondrio), foglio n. 27, mappali n. 135, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di piano di recupero fabbricato in località Ortesedo da parte del sig. Curti Gabriele;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 8 ottobre 1999

Il segretario: SALA

99A10130

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 ottobre 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Valdidentro dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un elettrodotto in cavo interrato a 23 Kv da parte della società Enel. (Deliberazione n. VI/45451).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della

legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero «ope legis» in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 luglio 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/85 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'approvazione da parte della giunta regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 10 giugno 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Valdidentro (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte della società Enel per la realizzazione di un elettrodotto in cavo interrato a 23 Kv;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Valdidentro (Sondrio), foglio n. 30 mappale n. 59 e foglio n. 54, mappale n. 28, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di elettrodotto in cavo interrato a 23 Kv, da parte della società Enel;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 8 ottobre 1999

Il segretario: SALA

99A10131

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 ottobre 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosio dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un piano di recupero fabbricato rurale in località Fracia da parte del sig. Cusini Enrico. (Deliberazione n. VI/45452).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero «ope legis» in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 luglio 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'approvazione da parte della giunta regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 4 giugno 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Grosio (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del sig. Cusini Enrico per la realizzazione di un piano di recupero fabbricato rurale in località Fracia;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Grosio (Sondrio), foglio n. 10 mappale n. 384, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un piano di recupero fabbricato rurale in località Fracia da parte del sig. Cusini Enrico;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 8 ottobre 1999

Il segretario: SALA

99A10132

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 ottobre 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Lanzada dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un elettrodotto a 0,4 Kv in località Valbrutta da parte della società Enel. (Deliberazione n. VI/45453).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero «ope legis» in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 luglio 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'approvazione da parte della giunta regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 10 giugno 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Lanzada (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte della società Enel per la realizzazione di elettrodotto a 0,4 Kv il località Valbrutta;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esi-

genze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Lanzada (Sondrio), foglio n. 8, mappale n. 169, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di elettrodotto 0,4 Kv in località Valbrutta da parte della società Enel;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 8 ottobre 1999

Il segretario: SALA

99A10133

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 ottobre 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Bianzone dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una vasca interrata per la raccolta delle acque nere in località «Campione» da parte della sig.ra Valbuzzi Luciana. (Deliberazione n. VI/45454).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosi come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero «ope legis» in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilita dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 luglio 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge 431/85 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'approvazione da parte della giunta regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilita dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate

misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 17 giugno 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Bianzone (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge 431/1985 da parte della sig.ra Valbuzzi Luciana per la realizzazione di una vasca per la raccolta delle acque nere in località «Campione»;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Bianzone (Sondrio), foglio n. 3 mappale n. 165, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una vasca interrata per la raccolta delle acque nere in località «Campione» da parte della sig.ra Valbuzzi Luciana;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 8 ottobre 1999

Il segretario: SALA

99A10134

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 ottobre 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Berbenno di Valtellina, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un nuovo servizio igienico da parte del sig. Zucchi Alessandro. (Deliberazione n. VI/45455).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosi come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero «ope legis» in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 luglio 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del P.T.P.R.e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'approvazione da parte della giunta regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 7 luglio 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Berbenno di Valtellina (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del sig. Zucchi Alessandro per la realizzazione di nuovo servizio igienico;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Berbenno di Valtellina (Sondrio) foglio n. 6 mappale n. 285, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un nuovo servizio igienico;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della Regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 8 ottobre 1999

Il segretario: SALA

99A10135

UNIVERSITÀ DELL'INSUBRIA DI VARESE

DECRETO RETTORALE 26 ottobre 1999.

Istituzione della scuola di specializzazione in biochimica clinica presso la facoltà di medicina e chirurgia.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071,«Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 78»;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652,«Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni»;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Introduzione insegnamenti negli statuti delle Università;

Vista la legge del 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visto decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 - Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare l'art. 16;

Vista la legge n. 341 del 19 novembre 1990, ed in particolare l'art. 6;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 - Individuazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari, ai sensi dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1994 - Integrazione all'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994, recante individuazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari, ai sensi dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il parere favorevole espresso dagli organi accademici: consiglio della facoltà di medicina e chirurgia del 15 dicembre 1998, del senato accademico in data 3 maggio 1999; del consiglio di amministrazione del 6 maggio 1999, del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia dell'11 ottobre 1999;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato regionale di coordinamento nella seduta del 10 giugno 1999;

Visto il parere favorevole all'istituzione della scuola di specializzazione in biochimica clinica espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 7 ottobre 1999;

Decreta:

Art. 1.

È istituita la Scuola di specializzazione in biochimica clinica presso la facolta di medicina e chirurgia sede di Varese dell'Università degli studi dell'Insubria. La Scuola di specializzazione in biochimica clinica risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 2.

La Scuola ha lo scopo di formare specialisti laureati in medicina e chirurgia, in scienze biologiche, in chimica, in farmacia, chimica e tecnologia farmaceutica e in medicina veterinaria nell'area della diagnostica biochimica-clinica e nelle analisi tecnologiche, fornendo qualificazione professionale specifica nel suddetto settore e competenze nell'organizzazione del laboratorio.

Art. 3.

Attesa la diversa provenienza degli specializzandi e le diverse professionalità conseguibili al termine della stessa, entrambe nell'ambito biochimico clinico, la Scuola si articola negli indirizzi:

a) diagnostico, aperto ai laureati in medicina e chirurgia;

b) analitico-tecnologico, aperto ai laureati in scienze biologiche, in chimica, in farmacia, in chimica e tecnologia farmaceutica e in medicina veterinaria.

La Scuola potrà rilasciare i seguenti due titoli:

a) specialista in medicina di laboratorio-biochimica clinica indirizzo diagnostico;

b) specialista in medicina di laboratorio-biochimica clinica indirizzo analitico-tenologico.

Art. 4.

Il corso ha la durata di quattro anni. Dopo un biennio comune, lo specializzando all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà frequentare uno dei due indirizzi attivati, dovrà indicare l'indirizzo prescelto in relazione al proprio diploma di laurea.

Art. 5.

Concorrono al funzionamento della Scuola, le strutture del dipartimento di scienze biomediche sperimentali e cliniche e del centro di servizi interdipartimentale per la didattica e la ricerca biomedica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi dell'Insubria, e quelle dell'azienda ospedaliera di circolo di Varese rispondente a tutti i requisiti di idoneità di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991 (protocollo d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992) ed il relativo personale universitario appartenente agli specifici settori scientifico-disciplinari e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline. Per l'attuazione delle finalità didattiche programmate dal consiglio della Scuola potranno contribuire all'insegnamento le facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e quella di economia dell'Università dell'Insubria e tutti gli istituti e dipartimenti universitari che abbiano finalità istituzionali coerenti con quelle della Scuola.

Art. 6.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la Scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in quattro per ciascun anno di corso, di cui due per i laureati in medicina e chirurgia, per un totale di sedici specializzandi. In assenza di candidati per uno dei due indirizzi i posti disponibili verranno utilizzati completamente per l'altro indirizzo.

Art. 7.

Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione all'indirizzo diagnostico i laureati in medicina e chirurgia all'indirizzo analitico-tecnologico i laureati in scienze biologiche, in chimica, in farmacia, in chimica e tecnologia farmaceutica e in medicina veterinaria. Per l'iscrizione alla Scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 8.

Gli insegnamenti relativi a ciascuna area di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari sono i seguenti:

a) Area propedeutica biochimica e biometria.

Obiettivi: lo specializzando deve apprendere ed approfondire le conoscenze generali, anche di tipo metodologico, che utilizzerà per lo studio delle discipline e delle applicazioni specialistiche.

Settori: F01X Statistica medica, E10X Biofisica, E05A Biochimica, E05B Biochimica clinica, E04B Biologia molecolare.

b) Area biochimica e genetica molecolare.

Obiettivi: lo specializzando deve apprendere ed approfondire le conoscenze generali, anche di tipo metodologico, di biochimica cellulare e molecolare, di genetica e di genetica molecolare.

Settori: E04B Biologia molecolare, E05A Biochimica, E05B Biochimica clinica, E11X Genetica, E13X Biologia applicata, F03X Genetica medica.

c) Area biochimica analitico strumentale.

Obiettivi: lo specializzando deve apprendere ed approfondire le conoscenze di biochimica applicata, biochimica analitica e deve affrontare lo studio delle strumentazioni analitiche biochimiche.

Settori: E05A Biochimica, E05B Biochimica clinica, C01A Chimica analitica, C03X Chimica generale ed inorganica, C07X Chimica farmaceutica.

d) Area metodologie e tecnologie di laboratorio.

Obiettivi: lo specializzando deve approfondire lo studio delle metologie e tecnologie utilizzate in campo diagnostico di laboratorio con particolare riguardo alle tematiche relative alla raccolta, conservazione e trattamento dei materiali biologici, nell'automazione ed informatica in biochimica clinica, ed al controllo di qualità in medicina di laboratorio.

Settori: E05A Biochimica, E05B Biochimica clinica, K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni, K06X Bioingegneria elettronica.

e) Area diagnostica molecolare a livello genico.

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere le metodologie di diagnostica genetica e molecolare delle malattie ereditarie ed acquisite e quelle utilizzate in campo medico-legale; deve inoltre approfondire le conoscenze relative al supporto biotecnologico nella medicina di laboratorio nel campo della terapia genica.

Settori: F03X Genetica medica, E04B Biologia molecolare, E05A Biochimica, E05B Biochimica clinica, E13X Biologia applicata, F22B Medicina legale.

f) Area biochimica clinica.

Obiettivo: lo specializzando deve affrontare lo studio della biochimica e della fisiopatologia delle principali alterazioni morbose con particolare riguardo alla diagnostica di laboratorio nei vari settori della patologia ivi inclusi gli aspetti analitici connessi con trattamenti farmacologici.

Settori: E05A Biochimica, E05B Biochimica clinica, F04A Patologia generale, E07X Farmacologia, V30B Fisilogia degli animali domestici, F22B Medicina legale.

g) Area della biochimica clinica speciale.

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere i principi e le metodologie di laboratorio per la diagnosi biochimica e il monitoraggio di specifiche patologie.

Settore: E05B Biochimica clinica.

h) Area organizzazione e gestione del laboratorio diagnostico.

Obiettivo: lo specializzando deve approfondire le tematiche relative alla gestione manageriale del laboratorio diagnostico e della organizzazione del lavoro con particolare riguardo ai problemi connessi con la prevenzione degli infortuni e norme di sicurezza ed elementi di legislazione sanitaria.

Settori: E05B Biochimica clinica, F22A Igiene generale e applicata, P02A Economia aziendale, P02D Organizzazione aziendale.

i) Area propedeutica alla patologia umana (indirizzo analitico-tecnologico).

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze fondamentali inerenti i meccanismi fisiopatogenetici di organi e sistemi dell'uomo e delle relative patologie umane.

Settori: E06A Fisiologia umana, F04A Patologia generale.

l) Area chimico-analitica-strumentale (indirizzo analitico-tecnologico).

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze fondamentali di chimico-fisica biologica, di chimica analitica e di chimica analitica clinica, nonché le conoscenze delle principali strumentazioni analitiche separative anche complesse.

Settori: C02X Chimica fisica, C03X Chimica generale e inorganica, E05A Biochimica, E05B Biochimica clinica, C01A Chimica analitica, C07X Chimica farmaceutica.

m) Area integrazione diagnostica multidisciplinare (indirizzo diagnostico).

Obiettivo: lo specializzando deve maturare conoscenze di base nei vari campi della diagnostica strumentale, poter essere pronto ad affrontare un approccio alla diagnosi multidisciplinare integrale basato sui dati clinici, di diagnostica per immagini e di diagnostica di laboratorio.

Settori: E05B Biochimica clinica, F04B Patologia clinica, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

Standard complessivo di addestramento professionalizzante.

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve avere:

partecipato all'attività diagnostica di almeno 1000 casi clinici (indirizzo diagnostico);

frequenze per almeno 100 ore in ciascuno dei seguenti settori:

esami urgenti;

laboratorio di grande automazione;

sedimenti urinari ed esame delle feci compresa la ricerca dei parassiti;

proteinologia clinica;

ricerca dei recettori e marcatori tumorali;

ormonologia clinica;

biochimica clinica e separativa;

farmacologia clinica e tossicologia;

biochimica cellulare e colture cellulari;

biochimica, biologia molecolare e biochimica genetica applicate alla clinica;

frequenza in laboratori di grandi strumentazioni analitiche;

un seminario all'anno su argomenti di biochimica clinica (indirizzo analitico-tecnologico; gas-massa, NMR).

Infine lo specializzando deve avere partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica e limitatamente alla parte biochimico-analitica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie nei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

Art. 9.

Ai sensi delle norme generali, concorrono al funzionamento della scuola le seguenti facoltà con gli Istituti o dipartimenti ad esse correlati:

a) medicina e chirurgia:

centro interdisciplinare di servizi per la didattica e la ricerca biomedica, dipartimento di scienze cliniche e biologiche, dipartimento di medicina legale e sanità pubblica;

b) scienze matematiche, fisiche e naturali:

dipartimento di biologia strutturale e funzionale, unità di chimica biologica.

c) facoltà di economia, dipartimento di ricerche aziendali:

concorre inoltre l'azienda ospedaliera di circolo tramite le seguenti unità operative:

laboratorio di analisi, laboratorio di microbiologia, immunoematologia e trasfusione, medicina nucleare, medicina del lavoro, medicina legale, farmacia.

Art. 10.

La Scuola comprende:

nove aree di insegnamento e tirocinio guidato per l'indirizzo diagnostico:

a) area propedeutica biochimica e biometria;

b) area biochimica e genetica molecolare;

c) area biochimica analitico strumentale;

d) area metodologie e tecnologie di laboratorio;

e) area diagnostica molecolare a livello genico;

f) area biochimica clinica;

g) area della biochimica clinica speciale;

h) area organizzazione e gestione del laboratorio diagnostico;

i) area integrazione diagnostica multidisciplinare;

dieci aree di insegnamento e tirocinio guidato per l'indirizzo analitico-tecnologico:

l) area propedeutica biochimica e biometria;

m) area biochimica e genetica molecolare;

n) area biochimica analitico strumentale;

o) area metodologie e tecnologie di laboratorio;

p) area diagnostica molecolare a livello genico;

q) area biochimica clinica;

r) area della biochimica clinica speciale;

s) area organizzazione e gestione del laboratorio diagnostico;

t) area propedeutica alla patologia umana;

u) area chimico-analitico strumentale.

Art. 11.

Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa sono i seguenti:

a) Propedeutica biochimica e biometria: Biochimica I (E05A), Statistica medica e biometria (F01X), Biofisica (E10X);

b) Biochimica e genetica molecolare: Biologia molecolare (E04B), Genetica medica (F03X);

c) Biochimica analitico strumentale: Biochimica II (E05A), Biochimica applicata (E05A), Chimica analitica (C01A);

d) Metodologie e tecnologie di laboratorio: Informatica medica (K06X), Enzimologia (E05A), Biochimica clinica I (E05B);

e) Diagnostica molecolare a livello genico: Tecniche ricombinanti (E04B), Metodologie biochimiche (E05A), Medicina legale (F22B);

f) Biochimica clinica: Immunologia (F04A), Farmacologia clinica (E07X);

g) Biochimica clinica speciale: Biochimica clinica II (E05B);

h) Organizzazione e gestione del laboratorio diagnostico: Igiene applicata (F22A), Epidemiologia (F22A), Economia aziendale (P02A), Organizzazione aziendale (P02D);

i) Integrazione diagnostica multidisciplinare: Patologia clinica (F04B), Immunoematologia (F04B), Radiologia (F18X);

l) Propedeutica biochimica e biometria: Biochimica I (E05A), Statistica medica e biometria (F01X), Biofisica (E10X);

m) Biochimica e genetica molecolare: Biologia molecolare (E04B), Genetica medica (F03X);

n) Biochimica analitico strumentale: Biochimica II (E05A), Biochimica applicata (E05A), Chimica analitica (C01A);

o) Metodologie e tecnologie di laboratorio: Informatica medica (K06X), Enzimologia (E05A), Biochimica clinica I (E05B);

p) Diagnostica molecolare a livello genico: Tecniche ricombinanti (E04B), Metodologie biochimiche (E05A), Medicina legale (F22B);

q) Biochimica clinica speciale: Biochimica clinica II (E05B);

r) Organizzazione e gestione del laboratorio diagnostico: Igiene (F22A), Economia aziendale (P02A), Organizzazione aziendale (P02D);

s) Propedeutica alla patologia umana: Fisiologia umana (E06A), Patologia generale (F04A), Immunologia (F04A);

t) Area chimico-analitico-strumentale: Metodologia diagnostica molecolare (E05B), Tecniche di analisi automatizzate (E05B), Analisi chimico tossicologica (C07X).

Art. 12.

L'attività didattica comprende ogni anno 200 ore di didattica formale e seminariale ed attività di tirocinio guidato da effettuare, per l'indirizzo diagnostico, frequentando le strutture ospedaliere convenzionate sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel Servizio sanitario nazionale. Per l'indirizzo analitico tecnologico l'attività di tirocinio guidato è quantificabile in 200 ore per ciascun anno di corso. La frequenza nei diversi anni e nelle diverse aree avviene come di seguito specificato nei due indirizzi previsti.

INDIRIZZO DIAGNOSTICO

I Anno: Biochimica I (40 h), Statistica medica e biometria (40 h), Informatica medica (20 h), Biologia molecolare (30 h), Genetica medica (35 h), Biofisica (35 h);

II Anno: Biochimica II (40 h), Biochimica applicata (30 h), Chimica analitica (30 h), Enzimologia (30 h), Tecniche ricombinanti (30 h), Metodologie biochimiche (35 h);

III Anno: Biochimica clinica I (40 h), Epidemiologia (30 h), Igiene applicata (40 h), Patologia clinica (40 h), Economia aziendale (25 h), Organizzazione aziendale (25 h);

IV Anno: Biochimica clinica II (40 h), Immunologia (40 h), Immunoematologia (40 h), Radiologia (20 h), Farmacologia clinica (30 h), Medicina legale (30 h).

INDIRIZZO ANALITICO-TECNOLOGICO

I Anno: Biochimica I (40 h), Statistica medica e biometria (40 h), Informatica medica (20 h), Biologia molecolare (30 h), Genetica medica (35 h), Biofisica (35 h);

II Anno: Biochimica II (40 h), Biochimica applicata (30), Chimica analitica (30 h), Enzimologia (30 h), Tecniche ricombinanti (30 h), Metodologie biochimiche (35 h);

III Anno analitico-tecnologico: Biochimica clinica I (40 h), Fisiologia umana (30 h), Igiene (40 h), Patologia generale (40 h), Economia aziendale (25 h), Organizzazione aziendale (25 h);

IV Anno: Biochimica clinica II (40 h), Immunologia (40 h), Metodologia diagnostica molecolare (30 h), Tecniche di analisi automatizzate (30 h), Analisi chimico tossicologica (30 h), Medicina legale (30 h).

Art. 13.

Durante gli anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti laboratori:

laboratorio di analisi dell'Ospedale di circolo di Varese;

laboratorio di analisi dell'ospedale Del Ponte di Varese;

laboratorio di ricerca di biochimica dell'Università dell'Insubria, facoltà di medicina e chirurgia;

altri servizi o istituti convenzionati dell'azienda ospedaliera di Circolo:

laboratorio di microbiologia, laboratorio di medicina del lavoro, medicina legale, anatomia patologica.

La frequenza delle varie aree, secondo quanto disposto dall'art. 628, avviene secondo delibera del consiglio della Scuola in modo tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza pratica e di formazione professionale.

Il consiglio della Scuola ripartisce annualmente gli specializzandi secondo un percorso formativo in grado di garantire la completezza della preparazione teorico-pratica ed una formazione altamente professionalizzante.

Il consiglio della Scuola predispone apposito libretto di formazione che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo della frequenza alle lezioni e la documentazione dei progressi compiuti allo scopo di sostenere adeguatamente gli esami di profitto annuali e quello di diploma.

Art. 14.

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme generali delle Scuole di specializzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Varese, 26 ottobre 1999

Il rettore: DIONIGI

99A10108

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 13 settembre 1999, n. 317 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 216 del 14 settembre 1999), **coordinato con la legge di conversione 12 novembre 1999, n. 414** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 267 del 13 novembre 1999), **recante: «Disposizioni urgenti a tutela delle vittime delle richieste estorsive e dell'usura».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

01. *All'articolo 12 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, la rubrica è sostituita dalla seguente:* «Copertura assicurativa e casi di esclusione» *e dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

«*1-bis. L'elargizione non è ammessa per la parte in cui il medesimo danno sia stato oggetto di precedente risarcimento o rimborso a qualunque titolo da parte di altre amministrazioni pubbliche*».

02. *All'articolo 16 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:*

«*2-*bis*. L'elargizione è revocata in tutto o in parte se, dopo l'elargizione stessa, vengono effettuati, per il medesimo danno, risarcimenti o rimborsi a qualunque titolo ad opera di imprese assicuratrici o amministrazioni pubbliche*».

1. All'articolo 19, comma 1, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

«*d)* da tre membri delle associazioni od organizzazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 13, comma 2, ovvero, nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al medesimo articolo, iscritte nell'elenco istituito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 7 settembre 1994, n. 614. I membri sono nominati ogni due anni dal Ministro dell'interno, assicurando la rotazione tra le diverse associazioni od organizzazioni, su indicazione delle medesime;».

1-bis. *All'articolo 24 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, il comma 1 è sostituito dal seguente:*

«*1. La domanda di elargizione, fermo quanto previsto dall'articolo 2, può essere presentata in relazione ad eventi dannosi denunciati o accertati in conformità a quanto previsto dall'articolo 13, comma 3, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge*».

1-ter. *All'articolo 24 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, al comma 3, sono soppresse le parole:* «*entro il medesimo termine previsto dal comma 1*».

1-quater. *La domanda di elargizione di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, come sostituito dal comma 1-*bis *del presente articolo, deve essere presentata, a pena di decadenza, entro duecentoquaranta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il termine è di un anno da tale data, nell'ipotesi in cui siano decorsi o abbiano iniziato a decorrere i termini previsti dall'articolo 13, comma 4, della legge 23 febbraio 1999, n. 44.*

1-quinquies. *Il termine di ripresentazione della domanda di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, come modificato dal comma 1-*ter *del presente articolo, è di duecentoquaranta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*

2. All'articolo 24 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«*3-bis.* Fino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 21 *e comunque non oltre il trecentocinquantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge,* il commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, nominato ai sensi dell'articolo 19, opera con i poteri e secondo le modalità previste dalla legge 7 marzo 1996, n. 108, e si avvale, per le finalità di cui alla medesima legge, del comitato di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni.».

3. *All'articolo 25, commi 1 e 3, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, la parola «centottantesimo» è sostituita dalla seguente: «trecentocinquantesimo».*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo degli articoli 12, 13, commi 3 e 4, 16, 19, 24 e 25 della legge 23 febbraio 1999, n. 44 (Disposizioni urgenti a tutela delle vittime delle richieste estorsive e dell'usura), come modificati dal presente decreto-legge:

«Art. 12 *(Copertura assicurativa e casi di esclusione).* — 1. Se il danno è coperto, anche indirettamente, da contratto di assicurazione, l'elargizione è concessa per la sola parte che eccede la somma liquidata o che può essere liquidata dall'assicuratore.

1-bis. *L'elargizione non è ammessa per la parte in cui il medesimo danno sia stato oggetto di precedente risarcimento o rimborso a qualunque titolo da parte di altre amministrazioni pubbliche».*

«Art. 13 *(Modalità e termini per la domanda).* — 1.2. *(Omissis).*

3. Salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di centoventi giorni dalla data della denuncia ovvero dalla data in cui l'interessato ha conoscenza che dalle indagini preliminari sono emersi elementi atti a far ritenere che l'evento lesivo consegue a delitto commesso per le finalità indicate negli articoli precedenti.

4. Per i danni conseguenti a intimidazione anche ambientale, la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalla data in cui hanno avuto inizio le richieste estorsive o nella quale l'interessato è stato per la prima volta oggetto della violenza o minaccia».

«Art. 16 *(Revoca dell'elargizione).* — 1. Salvo quanto previsto dall'art. 7 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, la concessione dell'elargizione è revocata:

a) se l'interessato non fornisce la prova relativa alla destinazione delle somme già corrisposte;

b) se si accerta l'insussistenza dei preupposti dell'elargizione medesima;

c) se la condizione prevista dall'art. 4, comma 1, lettera *a),* non permane anche nel triennio successivo al decreto di concessione.

2. Alle elargizioni concesse in favore dei soggetti indicati all'art. 7 non si applicano le disposizioni di cui alle lettere *a)* e *c)* del comma 1 del presente articolo e di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 15.

2-bis. *L'elargizione è revocata in tutto o in parte se, dopo l'elargizione stessa, vengono effettuati, per il medesimo danno, risarcimenti o rimborsi a qualunque titolo ad opera di imprese assicuratrici o amministrazioni pubbliche».*

«Art. 19 *(Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura).* — 1. Presso il Ministero dell'interno è istituito il comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura. Il comitato è presieduto dal commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, nominato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, anche al di fuori del personale della pubblica amministrazione, tra persone di comprovata esperienza nell'attività di contrasto al fenomeno delle estorsioni e dell'usura e di solidarietà nei confronti delle vittime. Il comitato è composto:

a) da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

b) da un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

c) da tre membri designati dal C.N.E.L. ogni due anni, assicurando la rotazione tra le diverse categorie, su indicazione delle associazioni nazionali di categoria in esso rappresentate;

d) *da tre membri delle associazioni od organizzazioni iscritte nell'elenco di cui all'art. 13, comma 2, ovvero, nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al medesimo articolo, iscritte nell'elenco istituito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 7 settembre 1994, n. 614. I membri sono nominati ogni due anni dal Ministro dell'interno, assicurando la rotazione tra le diverse associazioni od organizzazioni, su indicazione delle medesime;*

e) da un rappresentante della Concessionaria di servizi assicurativi pubblici S.p.a. (CONSAP), senza diritto di voto.

2. Il commissario ed i rappresentanti dei Ministeri restano in carica per quattro anni e l'incarico non è rinnovabile per più di una volta.

3. Al comitato di cui al comma 1 sono devoluti i compiti attribuiti al comitato istituito dall'art. 5 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 21, la gestione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive, istituito dall'art. 18 della presente legge, e del Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura, istituito dall'art. 14, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, è attribuita alla CONSAP, che vi provvede per conto del Ministero dell'interno sulla base di apposita concessione.

5. Gli organi preposti alla gestione dei fondi di cui al comma 4 e i relativi uffici sono tenuti al segreto circa i soggetti interessati e le procedure di elargizione. Gli organi preposti alla gestione dei fondi sono altresì tenuti ad assicurare, mediante intese con gli ordini professionali e le associazioni nazionali di categoria rappresentate nel C.N.E.L., nonché con le associazioni o con le organizzazioni indicate nell'art. 13, comma 2, anche presso i relativi uffici, la tutela della riservatezza dei soggetti interessati e delle procedure di elargizione.

6. La concessione del mutuo di cui al comma 6 dell'art. 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, è disposta con decreto del commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura su deliberazione del comitato di cui al comma 1 del presente articolo. Si applica la disposizione di cui al comma 2 dell'art. 14 della suddetta legge n. 108 del 1996».

«Art. 24 *(Disposizioni transitorie).* — 1. *La domanda di elargizione, fermo quanto previsto dall'art. 2, può essere presentata in relazione ad eventi dannosi denunciati o accertati in conformità a quanto previsto dall'art. 13, comma 3, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge».*

2. Se per gli eventi indicati nel comma 1 è stata presentata domanda e sulla stessa non è stata ancora adottata una decisione, il comitato di cui all'art. 19 invita l'interessato a fornire le integrazioni eventualmente necessarie.

3. Se sulla domanda di cui al comma 2 è gia stata adottata una decisione, la domanda stessa puo essere ripresentata. Il comitato di cui all'art. 19 invita l'interessato a fornire le integrazioni eventualmente necessarie.

3-bis. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 21 *e comunque non oltre il trecentocinquantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge,* il commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e anti usura, nominato ai sensi dell'art. 19, opera con i poteri e secondo le modalità previste dalla legge 7 marzo 1996, n. 108, e si avvale, per le finalità di cui alla medesima legge, del comitato di cui all'art. 5, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 112, e successive modificazioni».

«Art. 25 *(Abrogazioni).* — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 21, e comunque non oltre il *trecentocinquantesimo* giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il capo I del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni;

b) il decreto-legge 27 settembre 1993, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1993, n. 468.

2. Al comma 31 dell'art. 24 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: «l'elargizione prevista dal decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni, e dal decreto-legge 27 settembre 1993, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1993, n. 468, recanti norme a sostegno delle vittime di richieste estorsive,» sono soppresse.

3. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 21, e comunque non oltre il *trecentocinquantesimo* giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad essere applicate le disposizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 ed al comma 2 del presente articolo».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

99A10166

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Segretariato della Convenzione delle Nazioni Unite per combattere la desertificazione, fatta a Parigi il 14 ottobre 1994, e la FAO, per lo svolgimento della prima sessione della Conferenza delle parti alla medesima Convenzione, con allegati, firmato a Roma il 30 giugno 1997.

A seguito dell'emanazione della legge 26 marzo 1999, n. 107, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 23 aprile 1999, che ha autorizzato la ratifica italiana dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Segretariato della Convenzione delle Nazioni Unite per combattere la desertificazione, fatta a Parigi il 14 ottobre 1994, e la FAO, per lo svolgimento della prima sessione della Conferenza delle parti alla medesima Convenzione, con allegati, firmato a Roma il 30 giugno 1997, si è provveduto a notificare alle controparti l'espletamento delle formalità previste sul piano interno in data 13 settembre 1999.

Ai sensi dell'art. 15, comma 2, l'atto sunnominato è entrato in vigore il 14 settembre 1999.

99A10119

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26, primo comma, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che con decreto ministeriale 22 ottobre 1999, è stato riattribuito il marchio di identificazione «41 CB» alla ditta Lozzi Piera, con sede in Campobasso, via Garibaldi n. 96, la quale era decaduta dalla concessione dello stesso marchio, ai sensi dell'art. 10, sesto comma, del suddetto regolamento.

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta Silvertime S.r.l., assegnataria del marchio di identificazione «869 NA», è stata dichiarata irreperibile agli accertamenti eseguiti dagli organi di Polizia di Stato.

Si diffidano gli eventuali detentori di due punzoni irreperibili a restituirli all'ufficio provinciale metrico competente per territorio.

Ai sensi dell'art. 26, primo comma, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che con decreto ministeriale 22 ottobre 1999, è stato riattribuito il marchio di identificazione «955 RM» alla ditta Orlandi Stefano, con sede in Collefiorito Guidonia, via Girasoli n. 34/b, la quale era decaduta dalla concessione dello stesso marchio, ai sensi dell'art. 10, sesto comma, del suddetto regolamento.

99A10111

Estinzione della associazione riconosciuta «Scuola internazionale fonti energetiche rinnovabili ed ambiente - S.I.E.S.», in Roma.

Con decreto dirigenziale 15 novembre 1999 è stata dichiarata l'estinzione, ai sensi dell'art. 27 del codice civile, della associazione riconosciuta «Scuola internazionale fonti energetiche rinnovabili ed ambiente - S.I.E.S.», con sede in Roma, via S. Godenzo n. 33, iscritta al n. 2184/92 del registro delle persone giuridiche presso il tribunale di Roma.

99A10193

Autorizzazione alla «SALSO - Società anonima ligure stabilimenti oleari S.r.l.», a ridurre la superficie del magazzino generale, in Imperia.

Con decreto ministeriale 12 novembre 1999, la «SALSO - Società anonima ligure stabilimenti oleari S.r.l.» è stata autorizzata a ridurre la superficie del proprio magazzino generale, sito in Imperia - Porto Maurizio - Calata Anselmi n. 2, da mq 2.722 a mq 2.456.

99A10171

Modificazione della composizione del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Fidoa S.p.a. in l.c.a., in Roma.

Con decreto 23 novembre 1999, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha accettato le dimissioni da componente il comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa della società Fidoa p.a., in l.c.a., con sede legale in Roma, presentate dal dott. Salvatore Caporaso ed ha nominato in sua sostituzione il dott. Giancarlo Baldriga, nato a Roma il 16 giugno 1939.

99A10170

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria rilasciata alla società «Fiduciaria S. Stefano S.r.l.» ora «Revidas revisione dati e sistemi S.r.l.», in Prato.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1999, emanato dal Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, rilasciata con decreto interministeriale 2 febbraio 1988, alla società «Fiduciaria S. Stefano S.r.l.», ora «Revidas revisione dati e sistemi S.r.l.» con sede legale in Prato, iscritta al registro delle imprese di Prato al n. PO005-10908, codice fiscale 03557660481, è stata dichiarata decaduta a seguito di modifica dell'oggetto sociale con espunzione dallo stesso della attività fiduciaria con decorrenza 26 maggio 1997.

99A10169

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Elenco delle domande presentate al Ministero per le politiche agricole, in applicazione dell'art. 8, primo comma, del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096. Autunno 1999.

Elenco delle domande presentate al Ministero delle politiche agricole e forestali in applicazione dell'art. 8, primo comma, del rego-

lamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1973, n. 10965:

Costitutore dichiarato	Specie	Denominazione della varietà
Barenbrug Holland BV	Festuca ovina	Bar Hf 8 Fus
	Festuca rossa	Bar Cf 8 Fus
	Loglio d'Italia	LMD 9052
Cascade International Seed Company	Loglio perenne	MP88
Caussade Semences	Colza	Bondi
	Colza	Chelsi
	Colza	Splendi
Centro di Ricerca Miglioramento Genetico Piante Agrarie, S.r.l. C.M.G.P.A.	Loglio d'Italia	Central Cesco
	Trifoglio alessandrino	Cerro
	Trifoglio incarnato	Cegalo
	Trifoglio persico	Ceraneo
Cermis	Frumento duro	86D27
CO.NA.SE. Consorzio Nazionale Sementi S.r.l.	Frumento duro	Artis
	Frumento duro	Levis
	Frumento tenero	Panem
Coseme S.p.a.	Frumento duro	Zeus
Delley Semences et Plant SA	Frumento tenero	CH-95491
	Frumento tenero	CH-95721
	Triticale	CH-52598
		CH-52875
DLF-Trifolium Dansk Planteforaedling	Fienarola dei prati	DP 37-100
	Loglio perenne	DP LP 1
	Trifoglio bianco	DP 8510
Dongbu Hannong Seed Co. Ltd	Cavolo cappuccio bianco	Green Viking
ETS Claude Camille Benoist	Frumento tenero	H 96303
Eurogen S.r.l.	Favino	Sicilia
	Trifoglio alessandrino	Lorena
Force Limagrain S.A.	Festuca arundinacea	Scorpion
	Poa comune	Snowbird
Gea Sementi S.r.l.	Frumento duro	Fiore
	Frumento duro	Torrese
Grifoni Renzo	Frumento duro	Spighenere
Isi Sementi S.p.a.	Cipolla	Nevix
Istituto di Genetica e Sperimentazione Agraria «Nazzareno Strampelli»	Frumento tenero	Lirio
Istituto Sperimentale per la Cerealicoltura	Orzo distico	Ponente
	Orzo distico	Scirocco
	Orzo distico	Tramontana
	Triticale	Marea
Istituto Sperimentale per le Colture Foraggere	Trifoglio sotterraneo	Antas
	Trifoglio sotterraneo	Campeda
	Trifoglio sotterraneo	Limbara
	Trifoglio sotterraneo	Losa
Istituto Sperimentale per le Colture Industriali	Pisello da foraggio	Perla
Jacklin Seed	Festuca arundinacea	Arid III
	Fienarola dei prati	Award
	Loglio perenne	Top Gun
KWS Kleinwanzlebener Saatzucht	Colza	99026
	Colza	99042
	Colza	99056
La Semiorto sementi S.r.l.	Cipolla	Ultra Express
	Finocchio	RoD.O.C.
	Melanzana	Mirianna
Lofts Seed Inc.	Loglio perenne	Yorktown 3
Luigi Samoggia	Frumento duro	Colibrì
	Frumento tenero	Bisquit
Mosconi Cesare e Giorgio	Frumento duro	Giusto
	Frumento tenero	Savio
Ortoricerca S.r.l.	Cicoria	Or Palla Bianca
Pau Semences	Colza	Pau C 911
	Colza	Pau C 921
Plant Service Environment	Trifoglio alessandrino	Menphis
Pyne Gould Guiness Ltd	Loglio perenne	Arena
R.A.G.T.	Frumento duro	RABD95-22
Rustica Prograin Genetique	Colza	RPC851
	Colza	RPC901
	Colza	RPC902
	Colza	RPC903
	Colza	RPC904
	Colza	RPC981
	Colza	RPC982
S.A.I.S. Società agricola italiana sementi S.p.a.	Cipolla	Flora
Seed Research of Oregon	Festuca arundinacea	Grande
	Fienarola dei prati	SR 2100
Seedco	Trifoglio incarnato	Blaza
Serasem	Orzo distico	Naturel
	Orzo distico	S. 7807
	Orzo polistico	S. 10333
Slechtitelska Stanice Hladekè	Festulolium	Becva
	Loglio d'Italia	Lubina
Società produttori sementi S.p.a. Bologna	Frumento duro	Dimitra
Società produttori sementi Verona S.r.l.	Frumento tenero	PSV 2078
Sudwestdeutsche Saatzucht	Frumento duro	TD 104-8
Turf Seed Inc.	Festuca arundinacea	Coronado Gold
	Festuca arundinacea	Pure Gold
	Festuca rossa	Florentine
	Festuca rossa	Ombretta
	Festuca rossa	Seabreeze
	Festuca rossa	Tiffany
	Fienarola dei prati	Brilliant
	Fienarola dei prati	Northstar
	Loglio perenne	Fairway
Venturoli Sementi S.n.c. & ETS Claude Camille Benoist	Frumento duro	D97902
Venturoli Sementi S.n.c.	Frumento tenero	VTA7109
	Frumento tenero	VTA 777
	Frumento tenero	VTA 792
Verneuil Semences de Provence	Frumento duro	VR96E168

99A10194

Modificazioni allo statuto dell'Associazione nazionale allevatori bovini di razza bruna, in Bussolengo

Con decreto ministeriale del 3 novembre 1999, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero delle politiche agricole e forestali in data 5 novembre 1999 al n. 1562/II è stato approvato il nuovo statuto dell'Associazione nazionale allevatori bovini di razza bruna con sede in Bussolengo (Verona).

99A10109

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 29 novembre 1999

Dollaro USA	1,0077
Yen giapponese	102,82
Dracma greca	328,60
Corona danese	7,4374
Corona svedese	8,5800
Sterlina	0,62070
Corona norvegese	8,1125
Corona ceca	36,040
Lira cipriota	0,57700
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	253,83
Zloty polacco	4,3350
Tallero sloveno	196,8850
Franco svizzero	1,6029
Dollaro canadese	1,4837
Dollaro australiano	1,5808
Dollaro neozelandese	1,9664
Rand sudafricano	6,1994

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A10254

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Modalità di presentazione di progetti di ricerca in campo ambientale

In attuazione degli indirizzi ministeriali definiti all'art. 2, comma 8, lettera *b)*, del decreto ministeriale n. 908/1999 del 3 maggio 1999, in materia di ricerca ambientale, si rende noto che i soggetti di cui all'art. 8, comma 1, della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonché i centri interuniversitari istituiti ai sensi dell'art. 91 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, possono presentare progetti di ricerca in campo ambientale e richiedere al Ministero dell'ambiente una partecipazione finanziaria non superiore al 75 per cento del costo complessivo previsto, sui seguenti temi:

1) criteri per il rilevamento e la classificazione dello stato di qualità ecologico e chimico delle acque, con particolare riferimento all'applicazione del decreto legislativo n. 152/1999;

2) contenimento dell'inquinamento provocato dalle acque di pioggia: modellizzazione della formazione e propagazione di deflussi in rete, tecnologie impiantistiche atte a minimizzare l'inquinamento dovuto alle acque di pioggia;

3) bonifica di siti inquinati: trasporto e destino degli inquinanti, tecniche di bonifica dei siti inquinati da composti organici tossici e persistenti;

4) criteri di valutazione e di intervento per la conservazione della biodiversità;

5) stato di conoscenza dei risultati delle ricerche e delle indagini ambientali in Italia e loro diffusione.

Tali progetti, da presentarsi direttamente al Ministero dell'ambiente - Servizio C.O.C. - Via C. Colombo, 44 - 00147 Roma, verranno esaminati in rigoroso ordine d'arrivo e fino ad esaurimento della disponibilità finanziaria e comunque entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

99A10110

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica della parrocchia di S. Teresa di Gesù Bambino, in Catanzaro

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1999, viene riconosciuta la personalità giuridica della parrocchia di S. Teresa di Gesù Bambino, con sede in Catanzaro, frazione Lido, località Giovino.

99A10113

Riconoscimento della personalità giuridica della parrocchia di S. Giovanni Apostolo ed Evangelista, in Barletta

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1999, viene riconosciuta la personalità giuridica della parrocchia di S. Giovanni Apostolo ed Evangelista, con sede in Barletta (Bari).

99A10114

Riconoscimento della personalità giuridica della parrocchia di Gesù Buon Pastore, in Vieste

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1999, viene riconosciuta la personalità giuridica della parrocchia di Gesù Buon Pastore, con sede in Vieste (Foggia).

99A10115

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto secolare «Unio Filiarum Dei», in Treviso

Con decreto ministeriale 26 ottobre 1999, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto secolare «Unio Filiarum Dei», con sede in Treviso.

99A10116

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa di procura della Congregazione delle figlie dell'Immacolata Concezione della carità, in Roma.

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1999, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa di procura della Congregazione delle figlie dell'Immacolata Concezione della carità, in Roma.

99A10117

Estinzione della parrocchia di S. Antonio di Padova, in Milano

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1999, viene riconosciuto civilmente il provvedimento canonico con il quale viene estinta la parrocchia di S. Antonio di Padova, con sede in Milano.

Il provvedimento di estinzione avrà efficacia civile dalla data di iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche del tribunale di Milano.

99A10118

Estinzione della parrocchia «Natività di Maria SS.», in Luzzi

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1999, viene riconosciuto civilmente il provvedimento canonico con il quale viene estinta la parrocchia «Natività di Maria SS.», con sede in Luzzi (Cosenza). Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla parrocchia di S. Biagio Vescovo e Martire, con sede in Luzzi (Cosenza).

Il provvedimento di estinzione avrà efficacia civile dalla data di iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche del tribunale di Cosenza.

99A10112

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Comunicato riguardante l'approvazione della relazione previsionale e programmatica per il 2000

Nella seduta del 29 settembre 1999 il CIPE ha approvato la relazione previsionale e programmatica per il 2000 presentata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché l'allegata relazione sullo stato dell'industria aeronautica per l'anno 1998 ed il programma di sviluppo del Mezzogiorno per il periodo 2000-2006.

99A10167

REGIONE PUGLIA

Ordinanza n. 22 del 7 novembre 1999 «Piano temporaneo dei conferimenti dei rifiuti urbani prodotti nei comuni della provincia di Foggia negli impianti di smaltimento controllati e autorizzati in esercizio nello stesso ambito provinciale». Integrazione. (Ordinanza n. 50 del 15 novembre 1999).

IL COMMISSARIO DELEGATO
PER LA EMERGENZA RIFIUTI IN PUGLIA

(Omissis);

Ordina:

1. Al sindaco del comune di Poggioimperiale, ricompreso nel bacino di utenza FG1, con decorrenza immediata e fino alla durata dell'emergenza, di conferire i rifiuti urbani prodotti nel proprio territorio, depurati della quota del 10% dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata, nella discarica controllata di I categoria ubicata nel comune di Cerignola.

2. Al sindaco del comune di Cerignola di consentire lo smaltimento nel proprio impianto di discarica controllata dei rifiuti urbani provenienti anche dal comune di Poggioimperiale.

3. Il presidente della provincia di Foggia dispone il controllo dell'esecuzione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento è notificato per l'esecuzione ai sindaci dei comuni di Poggioimperiale e di Cerignola e al presidente dell'amministrazione provinciale di Foggia. È inviato inoltre, per opportuna conoscenza, al Ministro della sanità, al Ministro dell'ambiente, al sottosegretario del Dipartimento protezione civile, al prefetto di Foggia, alla regione Puglia.

Il presente provvedimento è pubblicato per intero nel Bollettino ufficiale della regione Puglia.

Il provvedimento è altresì pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Bari, 15 novembre 1999

Il commissario delegato: DISTASO

99A10195

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TERNI

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La giunta della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Terni, con deliberazione n. 175 adottata il 25 ottobre 1999, ha nominato conservatore dell'ufficio del registro delle imprese il vice segretario generale dott. Enzo Bongarzone ai sensi dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

99A10121

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PORDENONE

Sostituzione del conservatore del registro delle imprese

La giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pordenone, visto l'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, con deliberazione n. 148 adottata in data 28 ottobre 1999 ha nominato la dott.ssa Emanuela Fattorel, vice segretario generale dell'ente, in sostituzione del dott. Arduino Colombo, conservatore del registro delle imprese, con decorrenza 1° gennaio 2000.

99A10172

SECONDA UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1 e 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210, ed in applicazione del «Regolamento per il trasferimento dei professori e ricercatori universitari e per la loro mobilità nell'ambito dell'Ateneo», emanato dal II Ateneo di Napoli con decreto rettorale n. 2621 del 28 luglio 1999, si rende noto che, con decreto rettorale n. 3597 del 9 novembre 1999, è stata indetta la procedura di valutazione comparativa per la copertura mediante trasferimento di un posto di ricercatore universitario presso la facoltà di giurisprudenza del II Ateneo di Napoli, per il settore scientifico-disciplinare di seguito specificato:

Facoltà di giurisprudenza:

scientifico-disciplinare N07X «Diritto del lavoro».

Il profilo scientifico-didattico richiesto è il seguente:

profilo scientifico: approfondimento dello studio del diritto del lavoro con particolare riferimento ai profili teorici e applicativi tanto degli istituti del rapporto individuale di lavoro quanto di quelli dei rapporti collettivo-sindacali, anche con approccio di taglio interdisciplinare in relazione alle implicazioni dei vari aspetti considerati;

profilo didattico: collaborazione e assistenza didattica nell'ambito degli insegnamenti afferenti al settore N07X - Diritto del lavoro.

Possono presentare domanda di trasferimento i ricercatori universitari che si trovino da almeno tre anni presso la sede universitaria di provenienza, anche se in aspettativa ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980.

La domanda può essere presentata anche nel corso del terzo anno di servizio presso l'Università di appartenenza.

Gli aspiranti al trasferimento dovranno presentare, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso, direttamente al preside della facoltà di giurisprudenza (piazza Matteotti, pal. Melzi - S. Maria Capua Vetere - Caserta), unitamente al *curriculum* dell'attività didattico-scientifica, elenco completo delle pubblicazioni scientifiche, e, a loro scelta, un numero massimo di otto lavori scientifici. Insieme alla domanda il candidato dovrà presentare il certificato di servizio attestante la qualifica, il periodo di permanenza nella sede universitaria di provenienza, il settore scientifico-disciplinare di afferenza ed il trattamento economico in godimento.

99A10173

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500
€ 0,77